



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 323

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 11 dicembre 2014

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 3
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 14
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 383
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 405
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i> . . . . .	» 411

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 412
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 420
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 438
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 439
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 440
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 441
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 442

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 323<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 dicembre 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Giovedì 11 dicembre 2014

### Plenaria

#### 107<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
LATORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

**(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LATORRE, riepilogando l'*iter* della trattazione dei documenti di bilancio nella Commissione, ricorda che sono stati presentati tre ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto di ieri) e informa altresì che è stato trasmesso uno schema di rapporto da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore PEGORER (PD) illustra l'ordine del giorno G/1699/1/4/Tab. 11, finalizzato a garantire l'attuale livello di erogazione di contributi annuali alle associazioni combattentistiche e partigiane.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) rileva incidentalmente che il contributo di 1 milione di euro oggetto dell'impegno al Governo è analogo a quello previsto dalla vigente normativa.

Previo parere favorevole del relatore, il sottosegretario ALFANO accoglie l'ordine del giorno, che non viene pertanto posto in votazione.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1698/1/4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno, previa verifica del prescritto numero legale per deliberare, posto in votazione, è respinto.

Il PRESIDENTE prende atto che il relatore Luciano ROSSI (*NCD*) fa proprio l'ordine del giorno G/1698/2/4, a firma del senatore Di Biagio.

Il sottosegretario ALFANO esprime parere favorevole, a condizione che, nel dispositivo, la parola «adottare» sia sostituita dalla seguente «valutare».

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) dà quindi conto dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto gli alloggi di servizio in uso agli utenti «storici». Tale categoria, definita a suo avviso impropriamente «*sine titolo*», continua ad essere oggetto, da parte dei comandi territoriali, di una rideterminazione dei canoni di affitto particolarmente gravosa, a seguito di una interpretazione, ritenuta dal proponente arbitraria, della normativa applicabile, che non tiene conto di situazioni di particolare criticità, per reddito e disabilità, precedentemente date per acclarate. Chiede perciò un impegno concreto del Governo per garantire l'adeguata tutela a tali categorie protette, accettando inoltre la riformulazione proposta dell'ordine del giorno, che è accolto dal Governo (G/1698/2/4 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il presidente LATORRE dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno e invita il relatore a illustrare la proposta di rapporto.

Il relatore Luciano ROSSI (*NCD*) dà conto dei contenuti dello schema di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), attraverso le quali vengono evidenziati: la necessità di mantenere gli *standard* di capacità addestrativa e operativa delle Forze armate; l'estensione dell'opzione tra indennità di ausiliaria e meccanismo equivalente previsto per le Forze di polizia; l'opportunità di interpretare in senso favorevole al personale il parziale sblocco degli adeguamenti retributivi; la necessità di colmare un vuoto normativo circa la promozione degli ufficiali deceduti o resi inabili al lavoro per servizio; l'assenza di una norma sulla prosecuzione del concorso delle Forze armate al controllo del territorio.

Dà inoltre conto di due osservazioni, in precedenza segnalate dal senatore Di Biagio, aventi ad oggetto l'immissione diretta nei ruoli dei volontari in servizio permanente in favore dei fratelli di appartenenti alle Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, nonché in materia di estensione al personale militare di tutele analoghe a quelle previste per la generalità dei lavoratori iscritti all'INAIL per gli infortuni *in itinere*.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, a motivo dell'esistenza di una quota consistente di bilancio attinente la Difesa all'interno dei bilanci del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza che ciò risulti chiarificato e sintetizzato in tabelle sinottiche. Lamenta inoltre la mancata conclusione del processo di redazione del Libro bianco sulla Difesa, rispetto al quale il proprio Gruppo ha più volte sollecitato il Ministro e che dovrebbe costituire invece la base sulla quale costruire il bilancio.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), preannunciando un voto di astensione, si associa alle considerazioni del senatore Santangelo, in particolare all'invito a una migliore leggibilità del bilancio della Difesa. Manifesta l'esigenza che tale funzione non venga considerata una semplice voce di spesa, esposta alle riduzioni determinate dalle esigenze del momento, destinate peraltro a interessare, almeno finché non sarà stato raggiunto l'obiettivo della riduzione del personale a 190 mila unità, le sole somme per esercizio e investimenti. Evidenziando come, in ogni caso, la quota di PIL destinata dall'Italia alla difesa sia particolarmente esigua, invita il Governo, nell'attuale delicata situazione della Regione mediterranea e medio-orientale, a non cedere ai facili populismi di chi chiede ulteriori contrazioni nella spesa militare.

Il senatore MARTON (*M5S*) puntualizza, incidentalmente, che la collocazione al di fuori del bilancio della Difesa di consistenti spese militari si traduce anche in tagli indiretti per gli altri ministeri interessati.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime l'auspicio che la Commissione bilancio tenga in debito conto i contenuti del rapporto.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e condivisione per le osservazioni contenute nello schema di rapporto, dichiara tuttavia il proprio voto di astensione, poiché, proprio in virtù delle criticità ivi evidenziate, non ritiene possa esprimersi un rapporto favorevole.

Il presidente LATORRE pone in votazione lo schema di rapporto del relatore, che è approvato dalla Commissione.

Dichiara perciò precluso lo schema di rapporto presentato dai senatori Marton, Cotti e Santangelo (pubblicato in allegato), che sarà trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

Esaurito l'esame dei documenti di bilancio, propone di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente LATORRE sconvoca la seduta già convocata per le ore 15 di oggi.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E  
PER IL TRIENNIO 2015-2017 E RELATIVA NOTA DI  
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 1699 E 1699-BIS  
- TABELLA 11-BIS) E SULLE PARTI CORRISPON-  
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698**

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

considerate le notevoli riduzioni imposte al bilancio del Ministero della Difesa nel quadro del contenimento della spesa pubblica e del rilancio dell'economia;

considerata altresì la necessità di proseguire nel processo di razionalizzazione senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento delle fondamentali a tutela della piena operatività dello strumento militare,

formula rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

a fronte di una pesante riduzione degli stanziamenti di bilancio, derivanti dalle previsioni dell'articolo 2, comma 45 del disegno di legge di stabilità, si suggerisce di prevedere meccanismi di flessibilità nella gestione del taglio sul settore investimento, che risulta essere quello maggiormente colpito, affinché non vi siano riflessi sul mantenimento degli attuali *standard* di capacità addestrativa e operativa;

circa la riduzione dal 70 al 50 per cento della misura della cosiddetta indennità di ausiliaria, sarebbe opportuno estendere anche alle Forze armate la possibilità, già contemplata per le Forze di polizia ad ordinamento militare sulla base dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, di optare per l'equivalente meccanismo previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, al fine di mitigare gli effetti negativi sulla determinazione del trattamento pensionistico dati dai più bassi limiti di età imposti per il collocamento a riposo d'ufficio, nonché di omogeneizzare la disciplina in materia;

con riferimento al parziale sblocco delle retribuzioni previsto dall'articolo 2, comma 24, del disegno di legge di stabilità, occorre ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale tutte le progressioni economiche, salvo quelle automatiche, debbano considerarsi ripristinate, comprese quelle legate alla prestazione di servizio senza demerito;

in merito all'abrogazione, disposta dall'articolo 2, comma 25, del disegno di legge di stabilità, dell'articolo 1076 del codice dell'ordinamento militare, in materia di «promozioni alla vigilia» viene a determinarsi un inopportuno e irragionevole vuoto normativo per gli ufficiali deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative e addestrative. Poiché la promozione al grado superiore trova applicazione per gli ufficiali solo grazie al citato articolo 1076, occorrerebbe modificare il successivo articolo 1084, avente ad oggetto il restante personale, per includervi tale categoria;

si ravvisa l'opportunità di introdurre correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 705, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, riguardanti l'immissione diretta nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai fratelli di appartenenti delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. La norma, nella sua formulazione vigente, limita infatti l'immissione in ruolo dei fratelli alla mancanza di altri superstiti, mentre sarebbe opportuno garantire il beneficio anche in presenza di altri superstiti offrendo in tal modo un sostegno sostanziale, in termini morali ed economici, alle persone colpite da eventi tragici, attraverso la possibilità che più congiunti dello stesso dante causa possano essere destinatari del citato beneficio;

si ritiene inoltre opportuno intervenire per estendere le disposizioni di cui all'articolo 1878, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, relative all'accertamento della causa di servizio per il personale militare, al fine di omogeneizzarne le tutele, in materia di infortuni *in itinere*, con quelle previste per la generalità dei lavoratori dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000;

si rileva, infine, l'assenza, nel disegno di legge di stabilità, di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), volta a consentire anche per l'anno 2015 la prosecuzione del concorso delle Forze armate all'attività di controllo del territorio.



**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI  
MARTON, COTTI E SANTANGELO SULLO STATO  
DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PER IL TRIENNIO  
2015-2017 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-  
GNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS - TABELLA  
11-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE N. 1698**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di discussione, per le parti di propria competenza, del disegno di legge n. 1698 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e del disegno di legge n. 1699 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché della tabella n. 11 recante stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

considerato che:

tutta la manovra contraddice gli intenti sui quali il Parlamento ha approvato la legge 244 del 2012 che, ponendosi l'obiettivo di riorganizzare il nostro sistema difensivo, ha stabilito come strategico il conseguimento di un equilibrio tra le tre principali aree di spesa: l'esercizio, l'investimento ed il personale;

la ripartizione percentuale tra i tre capitoli di spesa del bilancio della Difesa che scaturisce dalla manovra in oggetto aggrava questo disequilibrio: il costo del personale arriva a sfiorare il 72 per cento, quello dell'esercizio si riduce all'8,6 per cento, mentre le risorse destinate all'investimento si assestano poco sotto il 20 per cento;

mentre il personale raggiunge i 9.739,3 milioni di euro, con nuova significativa crescita rispetto ai 9.511,5 milioni del 2014 (+227,8 milioni), l'esercizio sprofonda addirittura a 1.170,9 milioni contro i 1.344,7 di quest'anno (-173,8) e, infine, l'investimento si attesta a 2.668,7 milioni, in contrazione rispetto ai 3.220,7 previsionali del 2014 (-552 milioni);

il disegno di legge per il 2015 stanziava all'articolo 1, comma 124, 850 milioni di euro sia per il 2015 e il 2016. Si tratta di uno stanziamento sovradimensionato e che preoccupa non poco perché fa pensare che, finita finalmente la negativa la missione Isaf, il governo italiano voglia impegnare ancora le Forze armate italiane in Afghanistan con un contingente

variabile tra le 800 e le 1000 unità ben lontano da quel disimpegno armato in quel teatro, di cui invece ci sarebbe bisogno;

le disposizioni del disegno di legge n. 1698 contenute all'articolo 2 in tema di pubblico impiego (commi da 22 a 36) e in materia di Difesa (commi da 109 a 126) sono contraddittorie perché alternano misure positive ad altre negative (primo fra tutti il blocco dei contratti, misura vessatoria per tutto il pubblico impiego che vede il proprio potere di acquisto deteriorarsi in quanto bloccato dal 2010); si segnalano, in particolare, come significativamente negative, oltre la proroga del blocco economico dei contratti di lavoro del personale pubblico a tutto il 31.12.2015, le disposizioni riguardanti:

l'estensione al 2018 della norma che prevede il computo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) in godimento al 31.12.2013, e dunque conseguente blocco del suo pagamento per il 2015;

il blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato (dunque, anche Forze armate.) previsti dalla legge n. 448 del 1998, e pertanto il 2015 non sarà utile ai fini della maturazione di classi/scatti;

la riduzione (-119 milioni di euro) dell'autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo/dirigente delle Forze armate, con trasferimento al bilancio dello Stato dei residui 2011-2014.;

la svendita degli immobili del Ministero della difesa, inclusi quelli a carattere residenziale, i cui proventi verranno integralmente e definitivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato, e non più riassegnati al Ministero. Si interviene di nuovo sugli immobili della difesa nonostante il Parlamento abbia recentemente normato all'articolo 26 dello «Sblocca Italia» le procedure per l'alienazione degli stessi e non si affronta in modo alcuno la grave penuria di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate;

positive ma ancora insufficienti a rompere il circuito di prebende e privilegi acquisiti in questi decenni di spesa allegra sono le misure relative:

all'abrogazione delle norme che prevedono per il personale delle Forze armate la promozione il giorno precedente la cessazione del servizio;

alla riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del pari grado in servizio. Qui non si ha il coraggio però di portare a fondo questa linea prevedendo, come invece sarebbe necessario, una estinzione dell'istituto dell'ausiliaria compensandolo magari con la possibilità per i militari di ricorrere alla previdenza integrativa complementare;

alla riduzione del 50 per cento delle indennità per piloti (ufficiali in Servizio permanente effettivo) e di quella per i controllori di volo (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo);

all'abrogazione per i militari pensionati della possibilità di percepire in un'unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti d'età;

all'abrogazione dell'indennità di trasferimento in patria di personale delle Forze armate, pari a trenta diarie intere di missione per il primo anno e del 30 per cento per il secondo, dopo l'impiego in enti o organismi internazionali;

al prolungamento da tre a quattro anni, con rallentamento degli avvicendamenti (-330 annui), del personale trasferito all'estero e riduzione del 10 per cento degli organici del personale civile;

alla riduzione del 20 per cento del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

all'abrogazione dei cosiddetti «stage difesa» nell'ambito delle iniziative di pubblicizzazione delle Forze armate;

alle medaglie mauriziane, concesse al personale militare con 10 lustri di servizio, non coniate solo in oro;

alla riduzione del numero di alloggi ASIR (di rappresentanza), dagli attuali 55 a soli 6, che saranno assegnati ai vertici militari (Capo Stato maggiore Difesa, Capi di Stato maggiore delle tre Armi; Segretario generale della Difesa e Comandante generale dell'Arma dei carabinieri), con contestuale recupero ai fini della loro valorizzazione degli alloggi oggi in uso a comandanti territoriali e altri;

all'abrogazione della norma che prevede l'attribuzione del grado di tenente generale o corrispondente, ancorché non organicamente previsto, agli ufficiali più anziani di vari corpi (TRAMAT, Commissariato, Sanità, Capitanerie di porto e ruolo armi Aeronautica militare) se in possesso di un'anzianità minima pari a un anno nel grado di maggiore generale o corrispondente;

considerato infine che:

l'insieme dei provvedimenti in oggetto proseguono in una politica depressiva e di rigore anacronistico secondo i dettami stabiliti a Bruxelles dai trattati europei, gli stessi dettami che hanno portato l'Italia e l'Europa in una crisi economica sempre più profonda;

esprime parere contrario.

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

### G/1698/2/4 (testo 2)

DI BIAGIO, Luciano ROSSI

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce, all'articolo 2 commi 114 e 115, misure relative agli alloggi di servizio del Ministero della Difesa;

sulla disciplina degli «alloggi di servizio» sussistono attualmente forti criticità che interessano, in particolare, una categoria di utenti storici ingiustamente definiti «*sine titulo*» – la cui titolarità è, invece, stata ribadita dalla Corte dei Conti nella relazione sul Bilancio 2011;

tale categoria è attualmente oggetto, da parte dei comandi territoriali, di una rideterminazione dei canoni di affitto, alla luce del decreto ministeriale 16 marzo 2011, particolarmente vessatoria, a seguito di una interpretazione arbitraria della soppressione del comma 4 dell'articolo 286 del decreto legislativo 66 del 2010, disposta dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 9, comma 2;

tali utenti sono divenuti, nell'arco dell'ultimo anno, bersaglio di lettere di rideterminazione dei canoni, nonostante già rientrassero tra le categorie «protette» ai sensi dell'articolo 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010, ribadite altresì dal decreto annuale 7 maggio 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 luglio 2014;

è opportuno evidenziare che la volontà di tutelare adeguatamente il personale rientrante nei parametri di cui al citato articolo 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010 è stata ribadita dal Governo in numerose occasioni di confronto parlamentare e attraverso reiterati impegni;

la situazione attuale registra fortissime criticità su tutto il territorio nazionale, laddove vengono, di fatto, disconosciute situazioni di particolare criticità, per reddito o per disabilità, precedentemente date per acclamate;

impegna il Governo:

a valutare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa per garantire l'adeguata tutela alle categorie protette di cui al citato articolo 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010.

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 11 dicembre 2014

### Plenaria

327<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*indi della Vice Presidente*  
LEZZI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1699) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017** (limitatamente alle parti di competenza)
- **(Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017** (limitatamente alle parti di competenza)

**(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Il presidente AZZOLLINI propone di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità e di proporre l'esame delle proposte al disegno di legge di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente l'esigenza, in una prospettiva di razionalizzazione dei lavori della Commissione, di concentrare lo sforzo di approfondimento istruttorio soprattutto sulle proposte emendative al disegno di legge di stabilità per le quali i presentatori chiedono l'accantonamento e su cui la Commissione conviene (alla luce della particolare rilevanza attribuita alle stesse).

Dopo una richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) di sospendere la seduta per consentire ai Gruppi di selezionare le proposte emendative su cui richiedere l'accantonamento, la senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa presente che il Gruppo 5 Stelle ha già operato a monte una selezione degli emendamenti rilevanti. Chiede pertanto che vengano accantonate tutte le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca, sul piano politico, un'indicazione di massima sulle tematiche sulle quali intenda concentrare l'approfondimento e il confronto dialettico.

Il PRESIDENTE fa presente che si attiverà affinché possa svolgersi un incontro informale tra il rappresentante del Governo e le forze politiche di opposizione, finalizzato proprio all'individuazione delle tematiche principali oggetto di confronto politico nell'ambito del procedimento relativo ai disegni di legge in titolo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti circa l'articolazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE precisa che nelle giornate di lunedì e martedì continuerà l'esame dei disegni di legge in titolo, nella prospettiva di completare lo stesso in tempi utili per il successivo *iter* in Assemblea.

Relativamente agli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 20 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1698, il Presidente dichiara inammissibili, per materia, le proposte emendative 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.53, 1.65 e 1.66.

Si riserva di dichiarare successivamente le inammissibilità per questioni di copertura.

Ritiene di accogliere poi la richiesta, della senatrice Comaroli di sospendere la seduta per consentire ai Gruppi di selezionare le proposte emendative più rilevanti ai fini di disporre l'accantonamento.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 10,50.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.2.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.4.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.6 che affronta la problematica dei lavoratori cosiddetti "esodati" e tende a equiparare i dipendenti pubblici a quelli privati. Ne chiede, poi, l'accantonamento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.7, che viene accantonato dalla Commissione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.8. Sottolinea che la proposta, di cui è prima firmataria, affronta l'importante tema del credito di imposta alle imprese che investono in ricerca e innovazione. Tale materia rappresenta un elemento fondamentale per consentire il recupero di competitività dell'economia nazionale. Auspica che sul punto possa instaurarsi un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.13.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.16, che viene, quindi, accantonato.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) interviene incidentalmente per annunciare che si riserva di presentare successivamente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'elenco delle proposte emendative, riferite al disegno di legge di stabilità, di cui chiedere l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sui lavori della Commissione, poiché le richieste di accantonamento dovrebbero a suo avviso essere formulate una volta individuato il percorso per giungere a definire i temi di cui rinviare la discussione a un momento successivo.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) chiarisce che i componenti del Gruppo parlamentare del Nuovo Centrodestra, pur riservandosi di individuare successivamente le richieste di accantonamento, procederanno da subito all'illustrazione degli emendamenti di maggiore rilievo.



La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.23.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa presente che anche i componenti del Gruppo parlamentare della Lega Nord e Autonomie si riservano di segnalare in un momento successivo gli emendamenti di cui chiedere l'accantonamento.

Il vice ministro MORANDO sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione l'esigenza, da parte del Governo, di poter disporre di un numero limitato di emendamenti accantonati di particolare rilevanza sui quali concentrare l'attenzione. L'obiettivo è naturalmente quello di giungere a un testo quanto maggiormente condiviso nel corso dei lavori in sede referente. In tale ottica, invita i proponenti già nella fase illustrativa a segnalare le proposte emendative più importanti. Fa notare inoltre che un numero eccessivo di richieste di accantonamento vanificherebbe tale intento: pertanto, qualora i Gruppi parlamentari avessero necessità di un maggiore lasso temporale per vagliare le proposte emendative, sarebbe a suo avviso preferibile posticipare lo svolgimento della seduta.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) fa presente che non è possibile per il proprio Gruppo parlamentare effettuare le segnalazioni degli emendamenti più importanti con immediatezza. Ciò in virtù dell'esigenza di acquisire contezza anche degli emendamenti presentati dagli altri Gruppi parlamentari e di definire quali proposte vertano sui medesimi argomenti.

Ritiene, peraltro, preferibile proseguire con l'illustrazione della seduta in corso.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) fa presente che non è intenzione del proprio Gruppo parlamentare chiedere l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati, ma solo di una parte. I ristretti tempi a disposizione, peraltro, non hanno consentito di individuare con immediatezza gli stessi, ragion per cui occorre permettere una segnalazione successiva, ovvero sospendere la seduta e riprenderla una volta svolta tale attività.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene che, nella seduta odierna, l'illustrazione degli emendamenti debba accompagnarsi anche alla selezione dei temi prioritari da sottoporre all'attenzione della Commissione e del Governo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la definizione dei temi prioritari è già avvenuta nel corso della discussione generale e delle repliche. Si tratta ora di selezionare gli emendamenti di maggiore rilievo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea che sono state presentate da parte dei Senatori di maggioranza un maggior numero di proposte emendative rispetto a quelli di minoranza. Per tale motivo, è essenziale per il

Gruppo parlamentare Misto che la segnalazione degli emendamenti avvenga già nella fase illustrativa, onde consentire un proficuo confronto all'interno della Commissione e con il rappresentante del Governo. Assicura comunque che la propria parte politica segnalerà le proposte emendative da valutare con maggiore attenzione con la finalità di migliorare la manovra di finanza pubblica, anche a fronte dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, rilievi a suo avviso non condivisibili.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) riterrebbe utile una sospensione della seduta per consentire non solo al proprio, ma a tutti i Gruppi parlamentari, di confrontarsi sugli emendamenti da segnalare.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), alla luce degli interventi sinora svolti sull'ordine dei lavori, sottolinea a sua volta come sia il consistente numero di emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza a evidenziare la necessità di individuare con maggiore chiarezza i temi da approfondire. Tale opera è a suo avviso prioritaria rispetto alla deliberazione di sospendere o meno la seduta in corso.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) riterrebbe preferibile sospendere la seduta e consentire ai Gruppi di riunirsi per individuare con precisione gli emendamenti da segnalare e procedere quindi successivamente con maggiore speditezza.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni già svolte del senatore Guerrieri nel suggerire una sospensione della seduta per consentire ai Gruppi di definire gli emendamenti da considerare prioritari.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che la fase dell'illustrazione degli emendamenti deve svolgersi necessariamente. Qualora i Gruppi parlamentari non abbiano ancora individuato gli emendamenti da segnalare all'attenzione della Commissione e del Governo, possono farlo anche in sede di voto delle singole proposte. Ove possibile, invece, le segnalazioni sono effettuate già dal momento dell'illustrazione dei contenuti.

Invita quindi a proseguire nell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) aggiunge la firma all'emendamento 1.28, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 1.31, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.32, volto a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti locali delle spese destinate a interventi per l'edilizia scolastica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 1.35, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.38.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) illustra l'emendamento 1.40, in materia di aggiornamento informatico delle pubbliche amministrazioni, e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.41. Fa presente che la proposta tende a introdurre nell'ordinamento una definizione più precisa di piccole e medie imprese, individuandole in quelle con un numero di dipendenti non superiore a 499. Si tratta di un intervento che mira a contrastare la dimensione eccessivamente ridotta delle aziende produttive nazionali, connessa anche alla normativa giuslavoristica, e che tende ad allineare la disciplina nazionale a quella europea.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 1.43, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 1.49, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Conviene la Commissione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 1.52, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

La Commissione dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 1.52.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 1.55, volto ad assegnare un finanziamento al Teatro regio di Parma. Richiama l'accoglimento di un apposito atto di indirizzo in tal senso e l'importanza della misura.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 1.57, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere, a sua volta, la firma all'emendamento 1.57, condividendone le finalità di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e auspicando che dette misure possano essere estese anche ai Teatri di tradizione.

Dopo l'intervento del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) per chiedere di aggiungere la propria firma.

Viene disposto, poi, l'accantonamento della proposta 1.60.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.61, volto a prevedere il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura quanto all'utilizzo del nuovo Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.62, di portata simile alla proposta testé illustrata dal senatore Malan. Fa presente che l'emendamento a sua firma introduce la trasmissione preventiva alle Commissioni parlamentari del Programma triennale del Ministro dei beni e delle attività culturali sull'utilizzo delle risorse dell'istituendo Fondo per la tutela del patrimonio culturale, eliminando altresì la presa d'atto del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) chiede di aggiunge la propria firma al testé illustrato emendamento 1.62.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.64.

Conviene la Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) aggiunge la firma agli emendamenti 1.82 e 1.83. Rinuncia quindi ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.68, 1.77, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.89.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.92, che tende a distinguere la natura, dal punto di vista reddituale, dei compensi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti dagli utili derivanti dalla partecipazione al capitale sociale.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.93, relativo alla quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione, ampliando l'elevazione della quota esente, indipendentemente dalla forma elettronica.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.94 che è volto a tutelare, con misure adeguate, i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico affetti da patologie di particolare gravità.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.96 avente ad oggetto l'individuazione di una disciplina giuridica idonea per regolamentare la professione del consulente finanziario indipendente. Tale figura professionale, a differenza degli altri promotori finanziari, non presta la propria attività lavorativa a favore degli istituti bancari ma a tutela dei risparmiatori. Pertanto la costituzione di un organismo unitario

all'interno del quale far confluire la figura del promotore finanziario e quella del consulente finanziario indipendente è volta a disciplinare quest'ultima figura pur mantenendone la distinzione con quella degli altri consulenti finanziari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.103.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.108 - al quale appongono la propria firma le senatrici MUSSINI (*Misto-MovX*) e DE PIETRO (*Misto*) e di cui si chiede l'accantonamento - in una materia ritenuta particolarmente sensibile.

Con tale emendamento si intende apportare le necessarie modificazioni agli edifici scolastici al fine di poter eliminare le scorie di amianto ove presenti e di tutelare così la salute in particolare degli studenti.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.120 che è volto alla riduzione del costo del lavoro in materia di IRAP indipendentemente dalla tipologia contrattuale. A tale riguardo sottolinea l'esigenza che il Governo indichi i testi sui quali è possibile individuare una condivisione con il proprio Gruppo parlamentare ma anche con gli emendamenti simili presentati dagli altri Gruppi. A titolo esemplificativo cita l'emendamento 1.130 presentato dal senatore Tomaselli ed altri che ritiene del tutto condivisibile.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra l'emendamento 1.137 - di cui chiede l'accantonamento - che estende le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1 comma 16 capoverso 4-*octies* anche ai lavoratori a tempo determinato assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.148, 1.150, 1.151, 1.152 e 1.156.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.157 - di contenuto analogo all'emendamento 1.155 presentato dal senatore Gasparri - che concerne l'aumento del taglio delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso nel 2014.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.170 con il quale si intende innalzare la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 1.172 in materia di definizione dell'imposta IRAP a favore delle imprese. Sottolinea l'importanza di individuare coperture finanziarie idonee agli emendamenti presentati al fine di evitare che gli ef-

fetti finanziari di tale attività non determinino l'incremento dell'onere fiscale a carico dei contribuenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.179.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 1.184, 1.185, 1.186 e 1.187 che presentano contenuto analogo. Tali emendamenti sono volti a tutelare fiscalmente i soggetti IRAP che investano in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili e della tutela del patrimonio ambientale. In tal modo si intende favorire una maggior redistribuzione del reddito e un riequilibrio tra imprese e mondo del lavoro.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede che venga accantonato l'emendamento 1.203.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.206.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) aggiunge la firma all'emendamento 1.209.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.210 e 1.211 con cui si chiede la soppressione della disposizione in materia di liquidazione diretta mensile del TFR in busta paga.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.213 e 1.214.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.215 volto a tutelare le imprese in materia di TFR.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.216.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.217.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.220, di contenuto analogo ad emendamenti presentati da altri Gruppi parlamentari a favore dei lavoratori in materia di TFR.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.232.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.234, che si intende illustrato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.235, 1.242, mentre la presidente LEZZI dispone l'accantonamento del proprio emendamento 1.245.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.248 volto ad estendere i benefici del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese che operano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.249 che è volto a tutelare con vantaggi fiscali le aziende che investiranno nei prossimi anni in innovazione e ricerca.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.250.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.252 - di cui chiede l'accantonamento - che è volto a tutelare con misure di credito di imposta le piccole imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.253 - che presenta contenuti analoghi agli emendamenti 1.255 e 1.256 - volto a riconoscere il credito di imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e innovazione anche nel campo della comunicazione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.257.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.259, 1.262, 1.266 e 1.275.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.276 e 1.277. Con il primo si intende procedere al blocco del *turn over* per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523 della legge n. 296 del 2006 ad eccezione dei corpi di Polizia e dei corpi nazionali dei Vigili del fuoco. Con il secondo si intende tutelare le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.282.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.284, in materia di compensazioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni. Tale emendamento recepisce l'esigenza - già espressa dal proprio Gruppo parlamentare nell'ambito della discussione generale del disegno di legge in titolo - di un ragionevole bilanciamento tra le finalità im-

positive dello Stato in materia tributaria e la tutela del contribuente a non subire una tassazione eccessivamente elevata. La ricerca di un corretto equilibrio in materia fiscale, oltre ad essere prevista nella legge n. 212 del 2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) rappresenta un'esigenza inderogabile.

I senatori Luigi MARINO (*PI*), DE POLI (*PI*) e DI BIAGIO (*PI*) appongono la propria firma all'emendamento 1.287, di cui il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.291 - al quale la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) chiede di poter apporre la propria firma e di cui si chiede l'accantonamento - con il quale si intende rispettare le scadenze prescritte dall'ordinamento comunitario in materia di compensazione di crediti verso le pubbliche amministrazioni. Con l'occasione chiede quali siano le strategie che il Governo intende adottare in questa materia.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.303, 1.304, 1.305 e 1.309.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.310 volto a favorire la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.312 relativo ad interventi analoghi sui manufatti di eternit o contenenti amianto. Di analogo contenuto l'emendamento 1.314 che il senatore Ceroni sottoscrive e di cui ne chiede l'accantonamento.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.315 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.316.

Viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.318.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) appone la propria firma all'emendamento 1.319.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.320.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.333.



La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.334 e 1.336.

Si dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 1.337 e 1.342

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.344.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.349.

Si dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 1.354, 1.356 e 1.359.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli emendamenti 1.361 e 1.362 chiedendo chiarimenti al Governo in materia di depenalizzazione delle fattispecie di reato per le occupazioni abusive di beni altrui.

Viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.365.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.368 - al quale la senatrice DE PIN (*Misto*) aggiunge la propria firma e del quale viene chiesto l'accantonamento - al fine di tutelare anche con risarcimento del danno le imprese ed i privati coinvolti negli eventi calamitosi occorsi nella Regione Sardegna. Con tale proposta si chiede di avere il medesimo trattamento ottenuto per fattispecie analoghe da altre regioni.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.369, al quale la senatrice DE PIETRO (*Misto*) appone la propria firma.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.371.

Con riferimento all'emendamento 1.372 i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), URAS (*Misto-SEL*) e Cristina DE PIETRO (*Misto*) appongono la propria firma e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) appone la propria firma anche agli emendamenti 1.373, 1.374, 1.375 - ai quali appone la propria firma anche la senatrice DE PIETRO (*Misto*) - 1.377, 1.379 e 1.380.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.376 volto a autorizzare la spesa di 300 milioni di euro a favore del comune di Genova a seguito dell'evento alluvionale verificatosi quest'anno. Corrispondentemente si propone di ridurre i trasferimenti al comune di Roma capitale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.385 e chiede di aggiungere la firma alle proposte di analogo tenore 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.377, 1.379 e 1.380.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.390.

Viene, poi, disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.398.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.399.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.403.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.405 in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico che considera un tema di rilievo sensibile per il proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.416 - al quale il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede di apporre la propria firma - che è volto ad innalzare il valore soglia di ricavi previsti per il regime forfettario al fine di consentire la fruizione di sostanziali semplificazioni in questa materia.

La presidente LEZZI dispone l'accantonamento del proprio emendamento 1.417.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.427 - di cui chiede l'accantonamento - anch'esso volto ad incrementare i valori della soglia ricavi compensi in regime forfettario.

La presidente LEZZI dispone, poi, l'accantonamento del proprio emendamento 1.439.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.441 e 1.442.

La presidente LEZZI dispone l'accantonamento del proprio emendamento 1.444.

Viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.454 e 1.461.

La presidente LEZZI dispone, poi, l'accantonamento dei propri emendamenti 1.464, 1.465 e 1.466.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.475 che prevede l'esenzione TASI sulla prima casa.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.476 che prevede la soppressione dell'imposta per i servizi indivisibili TASI sull'abitazione principale.

Viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.478, su richiesta del senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.479, che prevede l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli. Tiene a sottolineare l'importanza della tematica per il proprio Gruppo parlamentare ed invita il Governo ad adottare determinazioni sul punto senza procedere a rinvii.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) interviene per chiedere l'accantonamento dell'emendamento 1.481.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.483 e 1.484.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.490 - di contenuto analogo ad altri emendamenti presentati - volto a tutelare i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata al fine di estendere loro il sistema di protezione per malattia e previdenziale previsto per gli altri lavoratori del settore privato.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.491.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.492 - di cui si chiede l'accantonamento - che è volto a favorire le imprese di *start up* innovativo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.497 - al quale la senatrice ZANONI (*PD*) appone la propria firma - che è volto a ripristinare gli uffici di tribunale e di procura già soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.498 - al quale appone la propria firma la senatrice BERTOROTTA e di cui si chiede l'accantonamento - volto all'assunzione di personale afferente le figure professionali di cancellieri e ufficiali giudiziari, al fine di migliorare il funzionamento dell'apparato giudiziario.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.499 - che è volto a supportare l'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato civile attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per lavoratori cassaintegrati.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.500.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.503.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.508, 1.509, 1.511 e 1.513.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.516, mentre il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento della proposta 1.518.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 1.519 e 1.520 che sono volti ad incrementare le risorse da destinare ai lavoratori disoccupati anche con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.530.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.533.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.540 e 1.541.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) appone la propria firma all'emendamento 1.546.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 1.548 e 1.549 a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ed invita il Governo ad intervenire sul punto.

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti, fino all'emendamento 1.562, al disegno di legge di stabilità.

Il PRESIDENTE fa presente, quindi, che i seguenti emendamenti sono accantonati: 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.13, 1.16, 1.19, 1.20, 1.23, 1.28, 1.31, 1.35, 1.38, 1.40, 1.43, 1.49, 1.52, 1.57, 1.60, 1.64, 1.68, 1.77, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.103, 1.108, 1.137, 1.148, 1.150, 1.151, 1.152, 1.156, 1.179, 1.203, 1.206, 1.213, 1.214, 1.216, 1.217, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.232,

1.235, 1.242, 1.245, 1.250, 1.252, 1.257, 1.259, 1.262, 1.266, 1.275, 1.282, 1.287, 1.291, 1.303, 1.304, 1.305, 1.309, 1.314, 1.315 (testo 2), 1.316, 1.318, 1.320, 1.333, 1.334, 1.336, 1.337, 1.342, 1.344, 1.349, 1.354, 1.356, 1.359, 1.365, 1.368, 1.369, 1.371, 1.372, 1.385, 1.390, 1.398, 1.399, 1.403, 1.417, 1.427, 1.439, 1.441, 1.442, 1.444, 1.454, 1.461, 1.464, 1.465, 1.466, 1.478, 1.481, 1.483, 1.484, 1.491, 1.492, 1.498, 1.500, 1.503, 1.508, 1.509, 1.511, 1.513, 1.516, 1.518, 1.530, 1.533, 1.540 e 1.541.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

### Art. 1.

#### 1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)».*

*Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. La quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 9, pari a circa 7 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:

1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

*all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

*a-bis*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

*b*) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

*c*) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento;

49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a*) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

*a-bis*) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*b*) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;

*c*) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-*bis*. Se il beneficiario dei trasferimenti –di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro".

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con prov-

vedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;

"29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti"».

19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

19-septies. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.



*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
- h) oltre 200.000 euro 49 per cento».

---

## 1.2

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità"».

*Conseguentemente al comma 9, capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a

26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

### 1.3

MILO, Giovanni MAURO

*Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:*

«3. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:

a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.

4. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.

Le risorse residue dall'attuazione dei commi 3 e 4 sono prioritariamente finalizzate: a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.

---

#### 1.4

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2015 è introdotta un'imposizione straordinaria per i prossimi cinque anni sulla ricchezza finanziaria (al netto delle passività), con un'aliquota progressiva dello 0,5% a partire da 350.000 fino 1.500.000 euro, dell'1% da 1.500.001 a 3.000.000 euro, dell'1,5% da 3.000.001 a 8.000.000 euro e dell'1,8% oltre gli 8.000.001. Le risorse rivenienti sono destinate al finanziamento di una Agenzia Nazionale per un Piano straordinario per l'occupazione, soprattutto giovanile femminile, finalizzata, In primo luogo, al risanamento ambientale e territoriale e per il sostegno dei servizi utili socialmente».

---

#### 1.5

LAI, BROGLIA, SANGALLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015", e le parole: "relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti: "per ciascun anno fiscale";

b) al terzo periodo le parole: "per il 2014" sono sostituite con le seguenti: "per ciascun anno fiscale"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 40.000.000;

2016: - 40.000.000;

2017: - 40.000.000.

---

## 1.6

MALAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, articolo 2, lettera a) le parole: "cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014"».

---

## 1.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«d-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n.252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante

contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222».

---

## 1.8

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.

4-bis. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.

4-ter. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.

4-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

4-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale

il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

4-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.

4-*octies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

4-*novies*. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziato, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.

4-*decies*. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

---

## 1.9

MILO, Giovanni MAURO

*Al comma 4 sostituire le parole da: «Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica» con le seguenti: «Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori».*

---

**1.10**

LIUZZI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica» con le seguenti: «Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori».*

---

**1.11**

MILO, Giovanni MAURO

*Al comma 4, dopo le parole: «per il rafforzamento» aggiungere le seguenti: «del pluralismo educativo» e, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni di docenti» aggiungere le seguenti: «nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie».*

---

**1.12**

LIUZZI

*Al comma 4, dopo le parole: «Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento» aggiungere le seguenti: «del pluralismo educativo» e, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni di docenti» aggiungere le seguenti: «nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie».*

---

**1.13**

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'offerta formativa e della continuità didattica» aggiungere le seguenti: «inclusiva di proposte didattiche e formative rivolte agli studenti disabili».*

---

**1.14**

FASIOLO

*Al comma 4, dopo la parola: «docenti» inserire le seguenti: «e personale ATA».*

*Conseguentemente,*

*– all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;*

*– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

---

**1.15**

ZIN, ROMANO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

*Al comma 4, le parole: «Fondo "La buona scuola"», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo "La buona scuola sia in Italia che all'estero"».*

---

**1.16**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro».*



*E conseguentemente ancora:*

Al comma 9, al capoverso1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

### **1.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «2.100 milioni» e le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «5.100 milioni» e al comma 5 dopo le parole: «di assunzione» inserire le seguenti: «dei docenti e del personale ATA titolari di contratti a tempo determinato che hanno svolto servizio di supplenza per un periodo superiore ai trentasei mesi anche non continuativi, alla data del 31 agosto 2015, di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2014».*

*Consequentemente sopprimere i commi da 16 a 20.*

---

### **1.18**

RUVOLO, MILO, Mario FERRARA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata per l'anno 2015 di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo comma del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017».

*Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.'000.

---

**1.19**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: "Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

- 1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro.

**1.20**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 è sostituito dal seguente: "Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019"».

*Conseguentemente:*

Al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

- «1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

### 1.21

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni prioritariamente di docenti titolari di contratti a tempo determinato che hanno svolto servizio su posti vacanti e disponibili per un periodo superiore ai 36 mesi, anche non continuativi, computati alla data del 31 agosto 2015.

Il Fondo di cui al comma 4 è altresì finalizzato al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

---

### 1.22

LANZILLOTTA

*Al comma 5, dopo le parole: «assunzioni» inserire le seguenti: «da realizzare previa verifica dell'idoneità dei soggetti interessati sulla base di una valutazione dell'attività svolta da parte dei Direttori scolastici delle scuole presso le quali essi hanno prestato servizio».*

---

### 1.23

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 5, dopo le parole: «formazione dei docenti», inserire le seguenti: «iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un

numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione, in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.

---

## 1.24

FALANGA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per il triennio 2015-2017, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute, aventi numero di iscritti non superiore a quattromila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento, e alle università italiane non statali legalmente riconosciute limitatamente al numero di studenti che alla data del 31 dicembre 2014 risultino iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale di primo e di secondo livello che si svolgono stabilmente nelle medesime regioni obiettivo convergenza,..

5-ter. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 5-bis, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015: – 10.000 (milioni);

2016: – 10.000 (milioni);

2017: – 10.000 (milioni).

---

**1.25**

GUALDANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti. locali».

---

**1.26**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dal 2016, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali, svolto nelle sedi regionali con cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi è ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 della presente legge».

---

**1.27**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi a gestione regionale, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provin-

ciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13».

---

### 1.28

DI BIAGIO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto del ministero 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM249/2010 al DDG. n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. La misura non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 1.29

PADUA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In vista del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, all'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'atto Senato n. 2015/2016, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 giugno 2015" sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del Decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifi-

cazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell'anno successivo».

---

**1.30**

GUALDANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soggetti utilizzati in convenzione, in applicazione dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m.i. e prorogati ininterrottamente dall'articolo 1 comma 745 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito del subentro dello Stato, al sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n.124, nei compiti degli enti locali, si applica il comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente all'estensione dei benefici e degli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.».

---

**1.31**

ZAVOLI, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di valorizzare l'attività culturale, di ricerca e alta formazione svolta dall'Istituto italiano per gli studi filosofici nonché di tutelare il patrimonio bibliografico, una quota del fondo di cui al comma 4, pari a 13 milioni di euro, è assegnata per l'anno 2015 al predetto Istituto a copertura delle somme dallo stesso dovute in relazione al bando di cui al decreto direttoriale 9 ottobre 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

**1.32**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter inserire il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia sco-

lastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

---

### 1.33

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

*Conseguentemente all'articolo 3:*

*al comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadriplo»;*

*dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---



**1.34**

LANGELLA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis) All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter inserire il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

---

**1.35**

LEZZI

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «composte da almeno 15 individui» con le seguenti: «fino a quindici individui».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

---

**1.36**

CERONI

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «o reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)» con le seguenti: «o reti di impresa».*

---

**1.37**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)».*

---

**1.38**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)».*

---

**1.39**

GUALDANI

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)».*

---

**1.40**

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) il comma 57 è sostituito dal seguente:*

*"57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:*

*a) creazione di centri di sviluppo di *software* e *hardware* a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese anche in collaborazione con il Centro nazionale di cui al punto f);*

*b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;*

*c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;*

*d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;*

*e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;*

*f) è istituito un 'Centro nazionale per lo sviluppo *software* e *hardware*' che opera sotto il controllo del Ministero delle attività produttive, con lo scopo di fornire gratuitamente consulenza, servizi e infrastrutture tecnologiche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, alle Regioni, allo Stato in termini di digitalizzazione, sviluppo *software* a codice sorgente aperto e *hardware*, definizione di protocolli di scambio dati e*

quanto necessario all'armonizzazione del sistema informatico e gestionale della pubblica amministrazione italiana. La Pubblica amministrazione dovrà sottoporre al Centro qualsiasi necessità di sviluppo *software*. Le aziende private potranno rivolgersi al Centro per la proposta di fornitura di sistemi informatici. Il centro cura anche l'anagrafica dei sistemi e dei servizi resi dalla P.A. su scala nazionale, anche con lo scopo di armonizzare nel tempo l'esistente. Sono sciolti o annessi al suddetto Centro nazionale tutti gli altri organismi che svolgono anche parzialmente funzioni analoghe al fine di evitare sovrapposizioni;

g) il Centro nazionale di cui al punto f) sarà finanziato anche con le risorse del fondo di cui al comma 4"».

---

#### 1.41

BONFRISCO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499".

6-ter. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

#### 1.42

GUALDANI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499".

6-ter. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**1.43**

DEL BARBA, TOMASELLI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 55, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Una somma fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, può essere destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento del confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, tenuto conto dell'articolo 28, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" e l'ultimo periodo è soppresso».

---

**1.44**

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, LAI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "e fino al 31 dicembre 2016"».

---

**1.45**

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, RANUCCI, SONEGO, LAI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono soppresse.

---

**1.46**

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, RANUCCI, SONEGO, LAI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

"30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

**1.47**

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, RANUCCI, SONEGO, LAI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è così sostituito:

"2-bis. la mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, costituendo un'irregolarità essenziale, obbliga il concorrente che intenda regolarizzarle al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara in un'unica somma di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di dieci mila euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese o Integrate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ma afferenti ad elementi indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione entro il medesimo termine, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo e terzo periodo ovvero di mancato versamento nello stesso termine della sanzione, ove prevista, il concorrente è escluso dalla gara"».

---

**1.48**

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, RANUCCI, SONEGO, LAI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è così sostituito:

"2-bis. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione"».

---

**1.49**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, LEZZI, CATALFO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo energetico.

6-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di 5.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2015, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a de-

correre dal 2015. Il predetto fondo è altresì alimentato mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

*6-quinquies.* Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a, definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

### **1.50**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020».*

*Conseguentemente: al comma 112 sostituire le parole: «di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

### **1.51**

PEGORER, MARTINI, LAI

*Al comma 7, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di» aggiungere le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2015 e di».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 20.000.000;

2016: - 0;

2017: - 0.

---

**1.52**

MARCUCCI

*Al comma 7, dopo le parole: «dotazione iniziale» inserire le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000.

---

**1.53**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Entro il 3 mesi dalla approvazione della presente legge, è istituito, su iniziativa del competente Ministero dei Beni Culturali un Comitato di coordinamento Ministero - Regione - Comune di Cagliari con la finalità di definire un Piano organico di interventi di tutela e valorizzazione della "Necropoli punico-romana di Cagliari". In tale ambito, fatte salve le competenze amministrative e operative di ciascuno dei predetti soggetti istituzionali, sono unitariamente valutate le necessarie misure funzionali alla salvaguardia della Necropoli e alla Istituzione, ai fini della sua valorizzazione, di un "Parco Archeologico" alla cui gestione si provvede sulla base di specifica normativa regionale, adottata dalla Giunta Regionale previa intesa con il Ministero e con il Comune di Cagliari. Alle spese relative al funzionamento del Comitato di Coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, dei rispettivi Bilanci, alle ordinarie attività di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte.

7-ter. Il sistema costituito dei nuraghi presenti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna è considerato un unico bene culturale, pertanto è sottoposto a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le risorse destinate dalla Regione sarda nel proprio Bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con il Ministero dei Beni Culturali e dell'Economia, non computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.

7-quater. La Regione è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nelle PP.AA., ad attivare, ai fini della attuazione del presente articolo, un progetto occupazionale a tempo determinato di durata triennale per giovani laureati fino a 35 anni. Il presente progetto opera nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato».

---



**1.54**

MUSSINI, MONTEVECCHI, PETRAGLIA, ORELLANA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, BENCINI, GAETTI, PEPE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Contributo straordinario*) – 1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2014, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore, della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago e a decorrere dal 2015 un contributo di un milione di euro a favore del Teatro Regio di Parma".

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, e pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2011, n. 75"».

*Conseguentemente al comma 121 sostituire la parola: «200» con la seguente: «199».*

---

**1.55**

MUSSINI, MONTEVECCHI, PETRAGLIA, ORELLANA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, BENCINI, GAETTI, PEPE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "un milione di euro ciascuna a favore", inserire le seguenti: "del Teatro Regio di parma,"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 75, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2016:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2017:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

---

### **1.56**

BORIOLI, FORNARO, VACCARI, Stefano ESPOSITO, SPILABOTTE, D'ADDA, MANASSERO, Gianluca ROSSI, FABBRI, CARDINALI, SCALIA, PEGORER, PUPPATO, PEZZOPANE, MIRABELLI, MATTESINI, RUSSO, DIRINDIN, CUOMO, FASIOLO, FILIPPI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Del patrimonio tutelato dal Fondo di cui al comma 7, fanno parte i repertori bibliotecari, archivistici, museali, audiovisivi conservati presso gli Istituti storici federati nella rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia».

---

### **1.57**

MARCUCCI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di appartenenza pubblica e" sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni lirico-sinfoniche e";

b) conseguentemente dopo le parole: "di quelle esistenti" le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche o" sono soppresse».

---

### **1.58**

ZIZZA, IURLARO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Considerato che le Chiese in Italia rappresentano parte integrante del patrimonio culturale, storico e turistico è riservato il 10 per

cento del fondo della tutela del patrimonio culturale previsto: nel comma 7 istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali».

---

**1.59**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: "sono fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", anche per l'anno scolastico 2015-2016,". Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016».

---

**1.60**

DE BIASI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "annui" con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017".».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 1.000.000;

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000.

---

**1.61**

MALAN

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette», inserire le seguenti: «alle competenti Commissioni di Camera e Senato e».*

*Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso», inserire le seguenti: «alle competenti Commissioni di Camera e Senato e».*

---

**1.62**

D'ALÌ

*Al comma 8, dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e sopprimere le parole: «per una presa d'atto».*

---

**1.63**

BORIOLI, FORNARO, VACCARI, Stefano ESPOSITO, SPILABOTTE, D'ADDA, MANASSERO, Gianluca ROSSI, FABBRI, CARDINALI, SCALIA, PEGORER, PUPPATO, PEZZOPANE, MIRABELLI, MATTESINI, RUSSO, DIRINDIN, CUOMO, FASIOLO, FILIPPI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. In occasione del settantesimo anniversario della Liberazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015 finalizzato alla valorizzazione dei luoghi in cui è conservata la memoria della Resistenza italiana e alla promozione delle attività degli Istituti storici federati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

8-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, in base ai progetti, realizzabili entro il 2105, presentati dalle Regioni o dagli Istituti di cui al comma 8-bis».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - ;  
2017: - .

---

**1.64**

DI BIAGIO, LUIGI MARINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2015, di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 70.000 euro per l'anno 2017 alla Società di studi fiumani. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

---

**1.65**

MARINELLO, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico n. 297 del 1994».

---

**1.66**

STEFANI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività,

entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici».

---

**1.67**

BERTUZZI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nell'ambito del programma triennale di cui al comma 8, il Ministero dei beni e delle attività culturali individua, tra gli interventi prioritari da realizzare, un programma volto a favorire la tutela e lo sviluppo delle attività e delle manifestazioni del Carnevale, definendo le risorse ad esso destinate ed il relativo cronoprogramma».

---

**1.68**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere i commi 9, 10, 12, 105, 112, 116 e 121.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 66, aggiungere il seguente:*

«66-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 430 è soppresso»;

*b) al comma 10, sostituire le parole: «1.716 milioni» con le seguenti: «2.916 milioni»;*

*c) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici al fine di incrementare ulteriormente la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di

euro annui a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento ulteriore – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

*d) al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

## 1.69

GASPARRI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il comma *1-bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

*"1-bis.* Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

- 1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

*1-ter.* Gli importi di cui ai numeri 1) e 2) del comma *1-bis* sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2015:

– 100.000.000;

2016:

– 100.000.000;

2017:

– 100.000.000.

*Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.*

---

## 1.70

FORMIGONI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;  
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

1-*ter*. Gli importi di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1-*bis* sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico"».

---

## 1.71

GIOVANARDI, GUALDANI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50,



comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

- 1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

1-ter. Gli importi di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico"».

## 1.72

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti;

"1-bis. Ai percettori dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

a) 960 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è non superiore a 15.000 euro;

b) 480 euro, per i percettori di reddito appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore a 15.000 euro ma non a 16.000 euro"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito».

*Conseguentemente, sostituire il comma 117 con il seguente:*

«117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 è finalizzata alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale

della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale».

---

### 1.73

GUALDANI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;  
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

1-*ter*. Gli importi di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1-*bis* sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico"».

---

### 1.74

DI BIAGIO

*Il comma 9 è sostituito con il seguente:*

9. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50,

comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

- 1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

*1-ter.* Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma *1-bis* sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 120 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5000 per ciascun familiare a carico».

---

## 1.75

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 9 sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:*

«*1-bis.* Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

*2-bis.* Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».

*Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. La quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 9, pari a circa 4 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:

1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende, la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

*all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento;

49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso

atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rimposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro"».

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta., nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente-articolo.

*19-quinquies.* Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

*"29-bis.* Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

*29-ter.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma *29-bis* e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

*19-sexies.* All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

*19-septies.* A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;

*a)* i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni; dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*b)* il, comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*c)* il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*d)* gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601"».

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«*42-bis.* L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è . sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

*a)* 15.000 euro, 23 per cento;

*b)* oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

*c)* oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

*d)* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

*f)* oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

*g)* oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;

*h)* oltre 200.000 euro 49 per cento,"».

---

**1.76**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 9, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:*

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;

1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2000 euro.

2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».

*Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. La quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 9, pari a circa 11 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:

1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

*all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento;

49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore, delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».



*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;

«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

19-*sexies*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a*) è soppressa.

19-*septies*. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;

*a*) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*b*) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*c*) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*d*) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

42-*bis*. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: *a*) 15.000 euro, 23 per cento;

*b*) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

*c*) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

*d*) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

*e*) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

*f*) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

*g*) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

*h*) oltre 200.000 euro 49 per cento,».

*All'articolo 1, sopprimere i commi 16, 17, 18 e 19.*

## 1.77

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 9, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

«1-*bis*. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:

1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del

consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;

2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro».

*Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito».

## 1.78

MILO, BONFRISCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 9, capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «Qualora l'imposta» fino a: «comma 1» con le seguenti: «Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 3»;

b) al comma 9 dopo il capo verso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 53 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 5, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari a quello di cui al comma 1-bis.;

c) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 13, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dalla presente legge, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e, 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

*12-ter.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma *1-ter* dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dalla presente legge, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, i contribuenti presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate.

*12-quater.* Entro il 30 giugno 2015 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 450 milioni di euro per il 2015 e di 900 milioni per il 2016».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

## 1.79

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al capoverso 1-bis, *sostituire le parole:* «e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e 1)», *con le seguenti:* «50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), e 1), e 53;

*b)* al capoverso 1-bis, *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) 960, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro.

*Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. La quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 9, pari a circa 11 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:

1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi

ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società;

2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

*all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31, ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnico ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della sfessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

«29-bis. Al fine di contrastare rindebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata

comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

*29-ter.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

*19-sexies.* All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

*19-septies.* A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*b)* il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

*c)* il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

*d)* gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

*a)* 15.000 euro, 23 per cento;

*b)* oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

*c)* oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

*d)* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

*f)* oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

*g)* oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

*h)* oltre 200.000 euro 49 per cento"».

---

**1.80**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 9, capoverso 1-bis, dopo le parole: «nell'anno» aggiungere le seguenti: «riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità».*

---

**1.81**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 9, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:*

«45-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: "di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella" sono sostituite dalle seguenti: "della";

b) il comma 640 è abrogato;

c) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

d) il comma 681 è abrogato;

e) al comma 682, la lettera b) è soppressa;

j) al comma 683 le parole da: "e le aliquote della TASI" fino a: "destinazione degli immobili" sono soppresse;

g) il comma 687 è abrogato;

h) al comma 688 le parole: "e della TASI" e le parole: "e alla TASI" sono soppresse;

i) al comma 730, capoverso comma 380-ter, lettera b), n. 2, le parole: "e dell'istituzione della TASI" sono soppresse;

j) al comma 731 le parole: "e della TASI" sono soppresse».

---



**1.82**

LEZZI

*Al comma 9, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 90 dopo le parole: «contributi previdenziali» aggiungere le seguenti: «e assistenziali (INPS ed INAIL)» e conseguentemente sopprimere le parole: «con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL».*

---

**1.83**

LEZZI

*Al comma 9, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. li credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.*

---

**1.84**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 9, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

*Conseguentemente, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:*

«45-bis All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:

641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

644. Nel caso di focali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale. 645. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla TARI quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.

650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alterna-

tiva ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento – e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i – costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il costo, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del Servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalle autorità sanitarie di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera L'occupazione o la

detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo II del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea"».

---

## 1.85

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 9, al capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:*

«45-bis. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione».

---

### **1.86**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 9, capoverso «1-bis», sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sostituire il comma 118 con il seguente:*

«118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

---

### **1.87**

BERTOROTTA, MANGILI, MORRA, CRIMI, BULGARELLI

*Al comma 9, al capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 855 euro per il 2015, 755 euro per il 2016 e 655 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 855 euro per il 2015, 755 euro per il 2016 e 655 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

*Conseguentemente, all'articolo 2, il comma 154 è soppresso.*

---

**1.88**

BERTOROTTA, MANGILI, MORRA, CRIMI, BULGARELLI

*Al comma 9, al capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 905 euro per il 2015, 855 euro per il 2016 e 805 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 905 euro per il 2015, 855 euro per il 2016 e 805 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 154, sostituire le seguenti parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».*

---

**1.89**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 9, capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro;».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 91.*

---

**1.90**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 9, capoverso «1-bis», numeri 1) e 2), dopo le parole: «se il reddito complessivo» aggiungere le seguenti: «comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata».*

---

**1.91**

COLLINA, TOMASELLI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti. della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2015, trasladando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 11-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.

11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.,

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa

*11-quater.* Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alle scadenze di cui al comma 11-*bis*, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.

*11-quinquies.* La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 11-*bis*.

*11-sexies.* In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 11-*bis*, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.

*11-septies.* In relazione ai finanziamenti di cui al comma 11-*bis* per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.

*11-octies.* Dall'attuazione dei commi da 11-*bis* a 11-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».



**1.92**

SCIASCIA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) i compensi per l'attività professionale svolta, nonché quelli derivanti dall'incarico di amministratore, percepiti da persone fisiche che esercitino arti e professioni per il tramite delle società di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, da loro stesse partecipate.".

«12-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349," è soppressa la parola: "nonché"; dopo le parole: "di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952", sono aggiunte le seguenti: "nonché le prestazioni svolte dai soci professionisti per il tramite delle società di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, da loro stessi partecipate, ivi incluse quelle derivanti dallo svolgimento degli incarichi di amministratori delle medesime società".».

---

**1.93**

MALAN

*Al comma 13, sopprimere le parole: «nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica».*

---

**1.94**

BAROZZINO, URAS

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di patologie gravi e/o sottoposti a cure post-operatorie o a terapia salvavita, certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono esclusi dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o individuale.

13-ter. Il lavoratore di cui al comma 1 ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza dovute alle terapie salvavita.

13-quater. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento economico per il periodo e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva o individuale.

13-*quinquies*. Le disposizione di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

13-*sexies*. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte e dei contributi. di importo pari a 600 euro.

13-*septies*. L'assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi periferiche dell'INPS.

13-*octies*. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per patologie gravi", di seguito denominato "Fondo". Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.

13-*novies*. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

13-*decies*. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

13-*undecies*. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;  
h) oltre 200.000 euro 49 per cento"».
- 

**1.95**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2015-2016, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

*Conseguentemente:* «al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016».

---

**1.96**

BONFRISCO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto de-

creto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3,4 e 5, dell'articolo 18-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-*quater*. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-*quinquies*. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-*bis* del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-*bis* e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari indipendenti".

14-*sexies*. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica

dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adot-

tarsi, anche disgiuntamente, in conformità al preregolamento di cui al comma 14-ter ed al protocollo d'intesa la consob stabilisce:

a) alla data di avvio operatività dell'«albo unico dei consulenti finanziari»;

b) la data di avvio di operatività dell'«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari».

14-octies. le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-bis, nei limiti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze da .....

## 1.97

BONFRISCO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "Iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". la tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-quinquies. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di

"consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-*bis* del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti", Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-*bis* e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari indipendenti".

14-*sexies*. l'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica

dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico del promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-*ter* ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico del consulenti finanziari";

b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari"».

**1.98**

MAURO MARIA MARINO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statuari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-quinquies. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari Indipendenti".

14-sexies. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa

alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-*ter* ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico dei consulenti finanziari";

b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari".

14-*octies*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-*bis*, nei limiti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla Consob, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con Re-



golamento adottato dalla Consob sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria;

b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati l'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il Capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole "il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob" nonché all'articolo 190, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*d-septies*): ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste".».

---

## 1.99

GUALDANI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articolo 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi. statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei

principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-*bis*, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-*quater*. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza.

14-*quinquies*. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-*bis* del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-*bis* e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari".

14-*sexies*. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla

prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-ter ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico dei consulenti finanziari";

b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari".

14-octies. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-bis, nei limiti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla Consob, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con Regolamento adottato dalla Consob sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria;

b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati l'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il Capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: "il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob" nonché all'articolo 190, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*d-septies*): ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fisiche previste dalla mede-

sima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste"».

## 1.100

Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto; che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-quinquies. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n.

58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari Indipendenti".

14-*sexies*. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutati va delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-*ter* ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico dei consulenti finanziari";

b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari,"».

## 1.101

GUALDANI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58." La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-quinquies. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari indipendenti".

14-sexies. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-*ter* ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce: a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico dei consulenti finanziari"; b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari"».

---

### 1.102

CONTE, GUALDANI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 51, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "a euro 500"».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili 4i parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

### 1.103

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 15, dopo le parole: «nell'anno 2015», aggiungere: «, 2016 e 2017».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla*

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

#### 1.104

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti fiscalmente incapienti, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere *a)* dei commi 1, 3 e 4, (nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.

*15-ter.* L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi INPS.

*15-quater.* A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.

*15-quinquies.* A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e,4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

*15-sexies.* Sono soppressi a decorrere dal gennaio 2015:

*a)* i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*b)* il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*c)* il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

15-septies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
- h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

---

## 1.105

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

"7-*quinquies*. All'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le banche o intermediari finanziari autorizzati cessionari inseriscono nella piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, sia copia della scrittura privata relativa alla cessione, sia copia aggiornata del Documento Unico di regolarità contributiva consegnato dall'impresa cedente dal quale si rilevi la regolarità contributiva dell'impresa stessa. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni possono richiedere il Documento unico di regolarità contributiva esclusivamente nei confronti del cessionario"».

---

**1.106**

ROMANO, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 15, aggiungete il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. il limite previsto dal comma che precede non si applica nell'ipotesi di compensazione orizzontale in caso di accertata situazione di difficoltà del contribuente per carenza di liquidità da destinare a scopi aziendali primari (retribuzioni, materie prime e utenze)"»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 25.000.000;

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000.

---

**1.107**

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 618 la parola: "2013" è sostituita con la seguente: "2014";

b) al comma 620 la parola: "2014" è sostituita con la seguente: "2015";

c) al comma 621 la parola: "2014" è sostituita con la seguente: "2015";

d) al comma 622 la parola: "2014" è sostituita con la seguente: "2015";

e) al comma 623 la parola: "2014", ovunque ricorra è sostituita con la seguente: "2015";

f) al comma 624 parola: "2013" è sostituita con la seguente: "2014"».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

**1.108**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere i commi 16 e 19 e dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-*quater*, e 8-*quinquies*, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

*Conseguentemente alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2017:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del set-*

tore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000.

2017:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

2017:

CP: – 155.000.000;

CS: – 155.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del Programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali*

FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 778.000.000;

CS: – 778.000.000.

2016:

CP: – 526.000.000;

CS: – 526.000.000.

2017:

CP: – 470.000.000;

CS: – 470.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 74211p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2016:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2017:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento, cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b: programmi europei aereo-*

nautici, interventi a: favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)  
*apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici,*

interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 925.000.000;

CS: – 925.000.000.

2016:

CP: – 757.000.000;

CS: – 757.000.000;

2017:

CP: – 717.000.000;

CS: – 717.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 125.000.000;

CS: – 125.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 1: contributi ventennali set-*

tore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 37.113.953;

CS: – 37.113.953.

2016:

CP: – 37.553.291;

CS: – 37.553.291.

2017:

CP: – 37.444.305;

CS: – 37.444.305.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

CP: – 102.063.371;

CS: – 102.063.371.

2016:

CP: – 103.271.550;

CS: – 103.271.550.

2017:

CP: – 102.971.838;

CS: – 102.971.838.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale, d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali set-*



tore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1. – cap. 7419/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2015:

–CP: – ;

CS: – .

2016:

CP: – 331.620.406;

CS: – 331.620.406.

2017:

CP: – 551.783.857;

CS: – 551.783.857.

---

### 1.109

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sopprimere i commi 16 e 19.*

---

### 1.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:*

«16. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui all'articolo 1, comma 90, della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

16-bis. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

16-ter. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istru-

zione dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

16-*quater*. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

j) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

16-*quinquies*. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

16-*sexies*. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di

cui ai commi da 6 a 22, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.

16-*septies*. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

16-*octies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.

16-*nonies*. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

16-*decies*. regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

17. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

*17-bis.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

*17-ter.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

*17-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

*17-quinquies.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento".

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

*b)* al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati rego-

lamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

18-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15.

18-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

18-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;

b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

18-*quinquies*. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.

18-*sexies*. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

18-*septies*. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

18-*octies*. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
- h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

18-*nonies*. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per ragione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

18-*decies*. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per

la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

19. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

19-bis. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

19-ter. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.

19-quater. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016» con le seguenti: «è ridotta di 638 milioni di euro per l'anno 2015 e di 600 milioni a decorrere dal 2016».*

---

**1.111**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:

1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

j) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie



private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.

19. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.112

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finalizzato:

a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;

b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;

c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;

d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;

e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.

19. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.

19-bis. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono».

---

### 1.113

CERVellini, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sostituire i commi da 16 a 18 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sorte versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto fer-

roviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».

---

**1.114**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 16, capoverso «4-octies», sostituire il primo periodo con il seguente: «Di fronte ad un aumento degli investimenti, superiore alla media degli ultimi tre anni, o ad un aumento netto della occupazione a tempo indeterminato, fermo restando quanto stabilito dal presente articolo ed in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano la produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quarter del presente articolo».*

---

**1.115**

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «5 a 9», aggiungere le seguenti: «e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,».*

---

**1.116**

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «5 a 9», aggiungere le seguenti: «e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente».*

---

**1.117**

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «5 a 9», aggiungere, le seguenti: «che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali.».*

---

**1.118**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Al comma 16, capoverso comma 4-octies, sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «è ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza».*

*Conseguentemente:*

*dopo 11 comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

19-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

19-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà."»;

*all'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere Il seguente:*

«12-bis. l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"8. L'importo massimo del finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021"».

---

**1.119**

Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 16, capoverso comma 4-octies, sostituire le parole: «è ammessa in deduzione la differenza» con le seguenti: «ammessa in deduzione una quota pari al 90 per cento della differenza».*

*Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

20-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'Imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 20-bis.

20-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 20-bis sono ridotti della metà».

---

**1.120**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 16, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: «con contratto a tempo indeterminato».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:*

«226. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi *standard* in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 15 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di appli-

cazione dei costi *standard*, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.».

---

### 1.121

BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, Eva LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 16, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: «con contratto a tempo indeterminato».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:*

«226. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi *standard* in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi *standard*, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

---

### 1.122

GASPARRI

*Al comma 16, capoverso «4-octies», sopprimere le parole: «con contratto a tempo indeterminato», ed aggiungere dopo: «dipendente» le seguenti parole: «e assimilato ai sensi dell'articolo 50 del TUIR».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.

*Ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.*

---

**1.123**

GASPARRI

*Al comma 16, capoverso «4-octies», dopo le parole: «a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

*Ridurre del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.*

---

**1.124**

GALIMBERTI

*Al comma 16, capoverso 4-octies dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e con contratto a tempo determinato».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**1.125**

BOCCA, D'ALÌ, PELINO, MANDELLI, FABBRI, LANGELLA

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «a tempo Indeterminato» aggiungere le seguenti parole: «nonché per il personale assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».*

*Conseguentemente, alla allegata tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.*

---

**1.126**

CASSON

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti parole: «nonché per il personale assunto con contratto, a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».*

*Conseguentemente, alla allegata tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.*

---

**1.127**

DE POLI

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti parole: «nonché per il personale assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».*

*Conseguentemente, alla allegata tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.*

---

**1.128**

DALLA TOR, GUALDANI

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti parole: «nonché per il personale assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».*

*Conseguentemente, alla allegata tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.*

---

**1.129**

GUALDANI

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «nonché per il personale assunto con con-*



tratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

*Conseguentemente, alla allegata tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 25 milioni di euro.*

---

### **1.130**

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Al comma 16, capoverso comma 4-octies, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti parole: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».*

*Conseguentemente nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.*

---

### **1.131**

GUALDANI

*Al comma 16, copoverso «4-octies» dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5; comma 4-ter del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,».*

*Conseguentemente, nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.*

---

### **1.132**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*Al comma 16, capoverso «4-octies» dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368,».*

*Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n.12.*

---

**1.133**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,».*

*Conseguentemente:*

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.

---

**1.134**

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

*Al comma 16, capoverso 4-octies dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del disegno legislativo 368/2001».*

---

**1.135**

Luigi MARINO, DI BIAGIO

*Al comma 16, capoverso 4-octies dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del disegno legislativo 368/2001».*

---

**1.136**

GASPARRI

*Al comma 16, capoverso «4-octies», dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli*

avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

*Ridurre del 3 per cento tutti gli stanziamenti di part corrente della allegata tabella c).*

---

### **1.137**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Al comma 16, capoverso «4-octies», dopo le parole: «e a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,».*

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro.*

---

### **1.138**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 16, capoverso comma «4-octies» dopo le parole: «a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: «e a tempo detenni nato assunti per lo Svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,».*

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro.*

---

**1.139**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 16, capoverso comma «4-octies», dopo le parole: «e a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;  
2016: - 25.000.000;  
2017: - 25.000.000.

---

**1.140**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 16, capoverso «4-octies», dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro stagionale secondo le disposizioni vigenti in materia per il settore del turismo».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.141**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 16, capoverso comma «4-octies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui*

al citato comma 1.1. per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

---

**1.142**

BOCCA, D'ALÌ, PELINO, MANDELLI, FABBRI, LANGELLA

*Al comma 16, capoverso «4-octies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma spetta unicamente ai soggetti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**1.143**

CASSON

*Al comma 16, capoverso «4-octies», aggiungere il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma spetta unicamente ai soggetti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**1.144**

DALLA TOR, GUALDANI

*Al comma 16 capoverso «4-octies», aggiungere il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma spetta unicamente ai soggetti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**1.145**

GUALDANI

*Al comma 16, capoverso «4-octies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma spetta unicamente ai soggetti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datoti di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**1.146**

DE POLI

*Al comma 16, capoverso 4-octies, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma spetta unicamente ai soggetti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**1.147**

RUSSO

*Al comma 16, capoverso «Art. 4-octies» dopo le parole: «al comma 1.1 del presente articolo» è inserito il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore sportivo professionista a tempo determinato».*

---

**1.148**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

*«16-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito d'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.*

*16-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 16-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.*

16-*quater*. Con uno o più regolamenti, da adottare entro il 30 aprile 2015 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuate le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 16-*ter*, in modo da determinare risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.

16-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 16-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

16-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 16-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

16-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 16-*quater* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 16-*quinquies* e 16-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

## 1.149

GUALDANI

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000".

16-*ter*. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4*bis*».

*Conseguentemente al comma 143 del medesimo articolo, alle lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e: «116.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «4.162 milioni» e: «7.162 milioni».*

---

### **1.150**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di *startup* innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti ed è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. L'agevolazione di cui al presente comma è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

### **1.151**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-*



tazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

---

### 1.152

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

b) al comma 4:

1) le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali";

d) i commi 6 e 7 sono abrogati«.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 80.000.000;

2016: - 80.000.000;

2017: - 80.000.000.

---

**1.153**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "tra l'ammontare dei corrispettivi" inserire le seguenti: ", ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e aree edificabili"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 5.700.000 di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**1.154**

COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, paragrafo 4-octies, sostituire dalle parole: «i soggetti» fino a: «9», con le seguenti: «le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250».*

---

**1.155**

GASPARRI

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

---

**1.156**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**1.157**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 17, con i seguenti:*

«17. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:

"17-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 3,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 2,70 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "l'aliquota del 3,80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,25 per cento";

3) alla lettera c), le parole: "l'aliquota del 5,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,10 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole: "nella misura dell'1,70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,30 per cento"»;

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis."».

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66 inserire il seguente:*

«66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e im-

mediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 1.158

SUSTA

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,62 per cento";

*b)* all'articolo 16, comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,92 per cento";

2) alla lettera *b)*, le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,33 per cento";

3) alla lettera *c)*, le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,48 per cento";

*c)* all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,76 per cento";

*d)* All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali"».

*Conseguentemente sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 2, comma 1, con il seguente:*

ALLEGATO 5  
(articolo 19, comma 1)

#### Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 311 del 2004 art. 1. comma 361	c	50.000,0	25.000,0	0,0

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 448 del 200, art. 52. comma 21	k	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4. comma 1	k	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22-bis, comma 1	k	0,0	50.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	legge n. 147 del 2013 art. 11. comma 22	c	2.000,0	2.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture e trasporti	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	Legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	DL n. 182 /2005 art. 2. comma 5		190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	decreto legislativo n. 226/2001 art. 10, comma 1-bis	c	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 244 del 2007 art. 3. comma 34	c	2.063,2	2.048,7	2.047,1
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1. comma 1, punto 5	k	1.914,9	1.733,5	1.727,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 423 del 1998 art. 3. comma 1	k	989,3	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 83	k	1.000,0	2.295,9	2.295,9
Sviluppo economico	DL. n. 215 /2011, art. 5, sub art. 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0	0	9.148,74	9.148,74	9.148,74
Sviluppo economico	DL n. 321/1996, art. 5. sub art. 0, comma 2, sub comma 0, punto A. sub punto 0		14.637,99	14.637,99	14.637,99
Sviluppo economico	DL n. 321/1996. Art. 5, sub art. 0, comma 2, sub comma 0, punto B, sub punto 0		14.637,99	14.637,99	14.637,99
Sviluppo economico	L n. 140/1999, art. 1, sub art. 0, comma 4, sub comma 0, punto A, sub punto 0		18.843	18.843	18.843
Sviluppo economico	L n. 140/1999, art. 2, sub art. 0, comma 5, sub comma 0, punto A. sub punto 0		16.027	16.027	16.027
Sviluppo economico	L n. 140/1999, art. 2, sub art. 0, comma 5, sub comma 0, punto B, sub punto 0		6.615	6.615	6.615
Sviluppo economico	L n. 28/ 2000, art. 12, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		529,66	529,66	529,66

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Sviluppo economico	LF n. 191/2009, art. 2, sub art. 0, comma 237, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		5.186,23	5.186,23	5.186,23
Sviluppo economico	LF n. 244/2007, art. 2, sub art. 0, comma 296, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		1.872,54	1.872,54	1.872,54
Sviluppo economico.	LF n. 289 /2002, art. 80, sub art. 0, comma 35, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		1.372,83	1.372,83	1.372,83
Sviluppo economico	I.F n. 311/2004, art. 1. sub art. 0, comma 213, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		274,57	274,57	274,57
Sviluppo economico	LF n. 350 /2003, art. 4, sub art. 0, comma 5, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		800,30	800,30	800,30
Sviluppo economico	LF n. 388/ 2000, art. 145, sub art. 0, comma 18, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		701,79	701,79	701,79
Sviluppo economico	LF n. 488/1999, art. 27, sub art. 0, comma 10, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		472,62	472,62	472,62
Sviluppo economico	LS n. 147/2013. art. 1, sub art. 0, comma 262, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		10.980,63	10.980,63	10.980,63
Sviluppo economico	L n. 549/1995. art. 1, sub art. 0, comma 43, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		11.805,38	11.805,38	11.805,38
Sviluppo economico	L n. 549/1995, art. 1, sub art. 0, comma 43, sub comma 0, punto 8, sub punto 0		255,00	255,00	255,00
Sviluppo economico	DPR n. 318/1997, art. 3, sub art. 0, comma 11, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		7.951,57	7.951,57	7.951,57
Sviluppo economico	L n. 808/1985, art. 0, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		10.952,98	10.952,98	10.952,98
Sviluppo economico	L n. 808/1985, art. 3. sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto A, sub punto 0		11.914,56	11.914,56	11.914,56
Sviluppo economico	LF n. 244/2007, art. 2, sub art. 0, comma 179, sub comma 0, punto A, sub punto 0		4.765,83	4.765,83	4.765,83
Sviluppo economico	LF n. 244/2007, art. 2, sub art. 0, comma 179, sub comma 0, punto B, sub punto 0		5.957,28	5.957,28	5.957,28
Sviluppo economico	LF n. 244/2007, art. 2, sub art. 0, comma 179, sub comma 0, punto C, sub punto 0		5.957,28	5.957,28	5.957,28
Sviluppo economico	LF n. 244/2007, art. 2, sub art. 0, comma 180, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		239.244,42	239.244,42	239.244,42
Sviluppo economico	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 883, sub comma 0, punto A, sub punto 0		10.213,16	10.213,16	10.213,16

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Sviluppo economico	LF n. 296/2006, art. 1. sub art. 0, comma 883, sub comma 0, punto 8, sub punto 0		9.694,64	9.694,64	9.694,64
Sviluppo economico	LF n. 296/2006, art. 1. sub art. 0, comma 883, sub comma 0, punto C. sub punto 0		10.463,85	10.463,85	10.463,85
Sviluppo economico	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 884, sub comma 0, punto A. sub punto 0		208,74	208,74	208,74
Sviluppo economico	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 84, sub comma 0, punto B, sub punto 0		2.676,73	2.676,73	2.676,73
Sviluppo economico	LF n. 350/2003, art. 4. sub art. 0, comma 176, sub comma 0, punto 5, sub punto 0		2.382,91	2.382,91	2.382,91
Sviluppo economico	LF n. 350/2003, art. 4, sub art. 0, comma 176, sub comma 0, punto 6, sub punto 0		7.148,74	7.148,74	7.148,74
Sviluppo economico	LF n. 388/2000, art. 144. sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		4.922,69	4.922,69	4.922,69
Sviluppo economico	LF n. 388/2000, art. 144, sub art. 0, comma 3, sub comma 0, punto 1, sub punto 0		5.168,82	5.168,82	5.168,82
Sviluppo economico	LF n. 388/2000, art. 144, sub art. 0, comma 3, sub comma 0, punto 2, sub punto 0		6.153,36	6.153,36	6.153,36
Sviluppo economico	LS n. 147/2013, art. 1, sub art. 0, comma 38, sub comma 0, punto A, sub punto 0		7.148,74	7.148,74	7.148,74
Sviluppo economico	LS n. 220/2010, art. 1, sub art. 0, comma 57, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		10.408,56	10.408,56	10.408,56
Sviluppo economico	LF n. 266/2005, art. 1, sub art. 0, comma 95, sub comma 0, punto 3, sub punto 0		199.582,67	199.582,67	199.582,67
Economia e Finanze	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 272, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		140.904,86	140.904,86	140.904,86
Economia e finanze	DL n. 69/2013, art. 11, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		17.921,16	17.921,16	17.921,16
Economia e Finanze	DL n. 91/2011, art. 8, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		25.886,12	25.886,12	25.886,12
Economia e Finanze	DL n. 138/2002, art. 11, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		55.139,53	55.139,53	55.139,53
Economia e Finanze	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 1088, sub comma 0, punto A, sub punto 0		466,23	466,23	466,23
Economia e Finanze	LF n. 244/2007, art. 1, sub art. 0, comma 56, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		3.594,44	3.594,44	3.594,44

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e Finanze	DL n. 179/2012, art. 11, sub art. 2, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		7.709,68	7.709,68	7.709,68
Economia e Finanze	LF n. 448/2001, art. 60, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		1.474,84	1.474,84	1.474,84
Economia e Finanze	DL n. 91/2013, art. 7, sub art. 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		3.469,35	3.469,35	3.469,35
Economia e Finanze	LF n. 388/2000, art. 13, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		785,25	785,25	785,25
Economia e Finanze	DL n. 201/2011, art. 15, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		290.173,79	290.173,79	290.173,79
Economia e Finanze	DL n. 262/2006, art. 2, sub art 0, comma 58, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		6.401,52	6.401,52	6.401,52
Economia e Finanze	DL n. 34/2011, art 1, sub art. 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		19.062,30	19.062,30	19.062,30
Economia e Finanze	DL n. 98/2011, art. 23, sub art. 0, comma 50, sub comma 4, punto 0, sub punto 0		87.060,67	87.060,67	87.060,67
Economia e finanze	DLG n. 26/2007, art. , sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		16.131,83	16.131,83	16.131,83
Economia e Finanze	LS n. 183/2011, art. 34, sub art. 0, comma 1, sub colmma 0, punto 0, sub punto 0		3.812,46	3.812,46	3.812,46
Economia e Finanze	LS n. 228/2012, art. 1, sub art. 0, comma 487, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		60.373,45	60.373,45	60.373,45
Economia e Finanze	LF n. 203/2008, art. 2, sub art. 0, comma 12, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		14.899,78	14.899,78	14.899,78
Economia e Finanze	LF n. 296/2006, art. 1, sub art. 0, comma 1066, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		2.413,68	2.413,68	2.413,68
Economia e Finanze	LF n. 388/2000, art. 29, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		1.939,76	1.939,76	1.939,76
Economia e Finanze	LF n. 203/2008, art. 2, sub art. 0, comma 2, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		11.999,33	11.999,33	11.999,33
Economia e Finanze	DL n. 324/1997, art. 1, sub art. 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0		966,15	966,15	966,15
Economia e Finanze	DLG n. 60/1999, art. 20, sub art. 0, comma 0, punto 0, sub punto 0		1.616,30	1.616,30	1.616,30
	TOTALE		1.519.819,8	1.545.918,9	1.468.974,6



**1.160**

SUSTA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Per il periodo di imposta immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la misura di cui al comma precedente può essere sostituita da provvedimenti che, attraverso il conseguimento di risparmio di spesa mediante razionalizzazione dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche e private, consentano l'applicazione delle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

**1.161**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

18-ter. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "e successive modificazioni e integrazioni", sono inserite le seguenti: ", ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,";

2) le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018";

3) le parole: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.";

c) alle lettere b), c) ed e) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data";

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

18-*quater*. L'alinea del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonera-

tive della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

*18-quinquies.* Al comma *2-ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e *412-ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011";

*b)* le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo di trentasei mesi".

*18-sexies.* Il comma *2-quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:

*"2-quater.* All'articolo 24, comma 14, lettera *c)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124 125, 132, 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

**1.162**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n.147 del 2014, le parole: "30 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2018"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132, 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

**1.163**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti. sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del be-

neficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS".

18-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge».

ALLEGATO 1 – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = Importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132, 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

**1.164**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*sexies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazione dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

18-*ter*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132 e 139;*  
*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,* Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**1.165**

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Decreto-Legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contributi previdenziali di pertinenza INPS dovuti dai Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e impiegati agricoli nonché ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato"«.

---

**1.166**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita, eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;

e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;

e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;

e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132, 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

**1.167**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente comma" e le parole: "ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488." sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture fer-

roviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132, 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

### **1.168**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "includendo" inserire le seguenti: "i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125, 132;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

### **1.169**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è abrogato. Dalla medesima



data, trovano applicazione per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo 24».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132 e 139;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

### **1.170**

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente: "*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis.«.

*conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3. 712 milioni» e «6.712 milioni».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

### **1.171**

DE POLI

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente: "*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle

deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis.».

*conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: "3.272 milioni" e "6.272 milioni" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "3.712 milioni" e "6.712 milioni"«.*

---

### 1.172

GALIMBERTI

*dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente: "*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis.».

*conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### 1.173

GAMBARO

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente: "*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 di-

cembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis.».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « 3. 712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### **1.174**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente: "*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti "per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis.«.

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### **1.175**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *dbis*) con la seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 di-

cembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### **1.176**

CONTE

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma "4-bis", del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d*-bis) con la seguente:

"*d*-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis"».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### **1.177**

CARIDI

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma "4-bis", del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d*-bis) con la seguente:

"*d*-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 di-

cembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.712 milioni» e «6.712 milioni».*

---

### **1.178**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 11, comma "4-bis", del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera *d*-bis) con la seguente:

"*d*-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il 'periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 19-bis».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116 e 117.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.179**

Gianluca ROSSI, TOMASELLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che:

a) non beneficiano della deduzione prevista dall'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) non usufruiscono delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 79 del presente articolo l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 85.000.000;

2016: – 85.000.000;

2017: – 85.000.000.

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

*All'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: « 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per Patina 2017» con le seguenti: « 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017».*

---

**1.180**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. Al comma "4-bis", dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera *d*-bis) è sostituita dalla seguente:

*d*-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375»;

*all'articolo 3, dopo il comma 66 inserire il seguente:*

«66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

**1.181**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:*

«19-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

**1.182**

TOMASELLI, LAI

*Dopo il comma 19, è inserito il seguente:*

«19-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, coll'III 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

---

**1.183**

Luigi MARINO, DI BIAGIO

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

---

**1.184**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.



*Conseguentemente al comma 124, sostituire le parole: «850 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».*

---

**1.185**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

*Conseguentemente, al comma 124 sostituire le parole: «850 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».*

---

**1.186**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sosten-

gono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 75, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

2016

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

2017

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

---

### **1.187**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015 , 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma

in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 75, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

2016

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

2017

CP: – 150.000.000;  
CS: – 150.000.000.

---

### **1.188**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A valere sulle risorse di cui ai commi da 16 a 19, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati, in sede europea».

---

**1.189**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A valere sulle risorse di cui dai commi da 16 a 19, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

---

**1.190**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19bis. A valere sulle risorse di cui ai commi da 16 a 19, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, può essere riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

---

**1.191**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

20-bis. «Per le imposte dirette, indirette non versate in tutto o in parte e risultanti da dichiarazioni fiscali presentate alla data del 31.12.2012, per le quali sono stati emessi ruoli da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31.12.2013, i contribuenti possono estinguere il debito corrispondente al capitale, sanzioni ed interessi, senza dover corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

b) di una somma pari al 10 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, purché ricorrano le seguenti condizioni:

– che il contribuente persona fisica sia proprietario su tutto il territorio nazionale di un solo immobile adibito ad abitazione principale gravata da mutuo ipotecario in corso di pagamento alla data di adesione a detto provvedimento e abbia un reddito lordo nell'ultimo periodo d'imposta ai fini fiscali inferiore a Euro 24.000.

c) di una somma pari al 6 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, purché ricorrano le seguenti condizioni:

– che il contribuente persona fisica non sia proprietario di immobili su tutto il territorio nazionale, abbia un reddito lordo nell'ultimo periodo d'imposta ai fini fiscali inferiore a Euro 18.000 e nell'ultimo anno un componente del proprio nucleo familiare abbia cessato l'attività lavorativa a seguito di licenziamento o attività d'impresa arti o professioni svolta in forma individuale.

Per avvalersi delle disposizioni in oggetto oltre al pagamento delle somme dovute agli sportelli dei concessionari, o con bollettino postale, è necessario sottoscrivere e spedire a mezzo posta, via pec o via fax al competente concessionario apposito modello che verrà emanato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate».

---

**1.192**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT, ARRIGONI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35% dalle basi imponibili dell'imposta".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:

"3 -bis) Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35%"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.193**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT, ARRIGONI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-bis A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta".

1. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:

"b-bis) gli immobili ad uso produttivo"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1; sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in*

maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

---

### 1.194

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, abrogare il comma 125.*

*All'articolo 3, comma 76 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

### 1.195

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:

"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000".

20-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 2-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: «3.272 milioni e 6.272 milioni» rispettivamente con le seguenti: «4.162 milioni e 7.162 milioni».*

---

## **1.196**

MOSCARDELLI, SANGALLI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.850, di euro 2.125, di euro 1.450, di euro 725".

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 64 aggiungere il seguente:*

«64-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, Ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nelle seguenti percentuali: a) 100 per cento delle somme versate fino ad un reddito complessivo di euro 15.000,00; b) 95 per cento delle somme versate quando il reddito complessivo non è superiore ad euro 28.000,00; c) 90 per cento delle somme versate quando il reddito complessivo non è superiore ad euro 55.000,00; d) 85 per cento delle somme versate quando il reddito non è superiore ad euro 75.000,00; e) 80 per cento delle somme versate quando il reddito è superiore ad euro 75.000,00. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti».

---



**1.197**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013».

---

**1.198**

RUSSO

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86/ comma 4/ primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986/ n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986/ n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi gli stessi vengono estinti d'ufficio».

---

**1.199**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

«20-bis. Qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del

cinquanta per cento. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

---

### **1.200**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 20, aggiungere infine il seguente:*

«20-bis. Qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, alla parte di reddito eccedente quello dichiarato l'anno precedente è applicata una aliquota fiscale fissa pari al 15%. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 150.000.000;

2016: - 150.000.000;

2017: - 150.000.000.

---

### **1.201**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*All'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:*

«20-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base della classificazione montana o parzialmente montana, nonché per i restanti comuni non montani sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"».

---

**1.202**

DI GIORGI, SANGALLI, LEPRI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente*

«20-bis. Non costituiscono base imponibile per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

**1.203**

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

*Conseguentemente, al comma 112, sostituire le parole: «a decorrere dal 2015» con le seguenti: «nel 2015 e nel 2016, 169 milioni di euro nel 2017, 190 milioni di euro nel 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2019»; al comma 121, sostituire le parole: «a decorrere dal 2015» con le seguenti: «nel 2015 e nel 2016, 100 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2019»; al comma 124 sostituire la parola: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016» con le seguenti: «707 milioni di euro per il 2015 e di 592 milioni di euro per il 2016».*

**1.204**

GAMBARO

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

*Conseguentemente, al comma 112, sostituire le parole: «a decorrere dal 2015» con le seguenti: «nel 2015 e nel 2016, 169 milioni di euro nel 2017, 190 milioni di euro nel 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2019»; al comma 121, sostituire le parole: «a decorrere dal 2015» con le*

*seguinti: «nel 2015 e nel 2016, 100 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2019»; al comma 124 sostituire la parola: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016» con le seguenti: «707 milioni di euro per il 2015 e di 592 milioni di euro per il 2016».*

---

**1.205**

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, TOSATO

*Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.*

*Conseguentemente:*

all'articolo 1, sopprimere i commi 116,117 e 125.

All'articolo 2, sopprimere il comma 207.

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.206**

CATALFO, PUGLIA, BERTOROTTA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.207**

DE POLI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.208**

FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, PUPPATO

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.209**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.210**

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.211**

MANDELLI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.212**

CARIDI

*Sopprimere i commi da 21 a 29.*

---

**1.213**

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

«*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS»;

*b)* all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)» sono abrogate».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere i commi da 22 a 28.

*E conseguentemente, ancora, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

### **1.214**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 21, lettera a) capoverso «756-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «che abbiano un rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile in caso di accantonamento delle quote»;

c) le parole: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756.», sono sostituite dalle seguenti: «Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente.».

---

### **1.215**

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo, dopo le parole: «possono richiedere al datore di lavoro medesimo», aggiungere le seguenti: «previo accordo».*

---

**1.216**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: «compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza integrativa ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

**1.217**

TONINI, FEDELI, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, Gianluca ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 21, lettera a), capo verso «756-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione» con le seguenti: «tramite liquidazione diretta nel mese di marzo di ciascun anno della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione» e al secondo periodo, sostituire le parole: «a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19» con le seguenti: «alla stessa tassazione delle anticipazioni dell'indennità di fine rapporto secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 21, sopprimere lo lettera b).

b) al comma 23, sopprimere le seguenti parole: «abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e»;

c) al comma 24, sopprimere le seguenti parole: «abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali»;

d) al comma 25, sostituire le parole: «possono accedere» con le seguenti: «accedono»;

e) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito di cui al presente comma spetta uno sgravio contributivo pari al 15 per cento delle quote maturande liquidate nel limite del finanziamento ricevuto. I datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito di cui al presente comma

possono posporre, senza alcun onere a loro carico, la corresponsione al lavoratore della quota maturanda richiesta fino alla data di effettiva liquidazione del finanziamento»;

f) al comma 27, sopprimere le parole: «per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50» e sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

g) al comma 28, dopo le parole: «di ultima istanza» aggiungere le seguenti: «, e di accesso al finanziamento di cui al comma 25, »;

h) dopo il comma 28, aggiungere i seguenti: «28-bis. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché con cessione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui al comma 21, lettera a)».

---

## 1.218

COMAROLI, BELLOT, BISINELLA, TOSATO

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«La predetta parte integrativa non costituisce reddito per la formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. La predetta parte integrativa è assoggettata alla tassazione separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo relativamente al calcolo dell'imposta applicata al trattamento di fine rapporto secondo i parametri contenuti nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C



sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.219**

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 21, lettera a) capoverso «756-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All'onere derivante dalla seguente disposizione, pari a circa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2015,2016,2017 e 2018, si provvede fino a completa copertura del relativo fabbisogno, dai maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:

*Conseguentemente il comma 16, ed al comma 19, in fondo sopprimere le parole: «sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».*

---

**1.220**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*All'articolo 1, comma 21, lettera a), capoverso «756-bis» secondo periodo, sostituire le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto

o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### **1.221**

SUSTA

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», sostituire le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» con le seguenti: «è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143:*

*sopprimere le lettere a) e b);*

*sostituire la lettera c) con la seguente: «c) le parole: "3.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti "2.500 milioni";*

*alla lettera d), sostituire le parole: «3.272 milioni» con le seguenti: «4.250 milioni»;*

*alla lettera e), sostituire le parole: «6.272 milioni» con le seguenti: «7.230 milioni».*

---

### **1.222**

SUSTA

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», sostituire le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» con le seguenti: «è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui red-*

diti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge.*

---

### **1.223**

URAS

*Al comma 21, capoverso «756-bis» secondo periodo, sostituire le parole: «a tassazione ordinaria» con le seguenti: «la specifica tassazione separata».*

*Conseguentemente sopprimere i commi da 16 a 19.*

---

### **1.224**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile».*

---

### **1.225**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*«21-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sopprimere le parole: "Nel computo dell'importo compless-*

sivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro"».

---

**1.226**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi" e le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni";

b) al comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.*

---

**1.227**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi";

b) le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.*

---

**1.228**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 11, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.*

---

**1.229**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "trasferimento ad altra forma pensionistica" aggiungere le seguenti: "o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico";

b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa"».

---

**1.230**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 25 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro».*

---

**1.231**

SUSTA

*Al comma 26 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Nelle more della conclusione del suddetto accordo, i datori di lavoro hanno facoltà di presentare richiesta di finanziamento presso un istituto bancario nazionale, avvalendosi del fondo di garanzia INPS di cui al successivo comma 7 quale strumento di garanzia di solvibilità. Detta facoltà si considera estinta a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo quadro».

---

**1.232**

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 26, inserire i seguenti:*

«26-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

26-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

26-quater. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

---

**1.233**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 29, inserire i seguenti:*

«29-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

29-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata

dal Ministero dell'istruzione; dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data dello settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

*29-quater.* Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, comma 125, le parole: «187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016».*

---

## 1.234

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per poter usufruire dei benefici di cui al comma 3 l'interessato dovrà avere svolto, in modo continuativo, per almenj d anni la propria attività lavorativa"».

---

### 1.235

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:*

«29-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

29-ter. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO. 29-quater. « valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto. 29-quinquies. Lo SMO è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat. 29-sexies. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

29-septies. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

29-octies. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

29-novies. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

29-decies. Lo SMO è impignorabile.

29-undecies. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

29-terdecies. Per i soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione, la retribuzione oraria non può essere inferiore a quella stabilita ai commi da 29-ter a 29 sexies.

29-quaterdecies. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi 29-ter a 29-decies, corrisponda



al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

*29-quinquiesdecies.* La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge.

*29-sexiesdecies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 29-bis a 29-quinquiesdecies, valutato in 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e in 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 29-septiesdecies.

*29-septiesdecies.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

*29-octiesdecies.* A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 29-septiesdecies, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

*29-noviesdecies.* Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe, si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 29-septiesdecies».

---

**1.236**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Sostituire i commi da 30 a 40 con i seguenti:*

«30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera *b*) e *d*) del comma 6 del presente articolo e dei 50 per cento per le spese di cui alla lettera *a*) e *c*) n. 2 del comma 6 del presente articolo.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

*a*) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione, di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

*b*) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c*);

*c*) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documenta-

zione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:

1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;

2. altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento spetta sulle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma S, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato (l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data dei 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziare si procederà ad una distribuzione pro quota, Qualora la dotazione annuale non do-

vesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

16. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:

a) le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di *joint venture* e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;

b) i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;»

31. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi l'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dal l'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito

complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma S, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 34.

36. le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 33 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 35.

37. la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 35 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

38. l'esercizio dell'opzione di cui al comma 33 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 31 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 35 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 38.

40. Le disposizioni di cui ai commi da 31 a 39 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, Per tale periodo di imposta e per quello suc-

cessivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 35 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 60.000.000;  
2017: - 70.000.000.

---

### **1.237**

GUALDANI

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

«30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*). - 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività de-

stinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (*International/ Standard Classification of Education* o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università statali e non statali, Istituti Universitari statali e non statali legalmente riconosciuti, gli Enti pubblici di ricerca, nonché l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Organismi di Ricerca definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n; 2006/C 323/01;

d) spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.



6. Per le spese relative alle lettere *a)* e *c)* del comma 5 il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle medesime.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 10 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. *Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le rela-*

*tive risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.*

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monito raggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;  
2016: – 130.000.000;  
2017: – 180.000.000.

---

### **1.238**

MANDELLI, SERAFINI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «di ricerca e sviluppo» aggiungere le seguenti: «nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;  
2016: – 1.000.000;  
2017: – 1.000.000.

---

### **1.239**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, MILO, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 30, capoverso «Art. 3, comma 1» dopo le parole: «di ricerca e sviluppo» aggiungere le seguenti: «nonché in spese per la comu-*

nicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,».

---

**1.240**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3, comma 1» sopprimere dalle parole: «a decorrere dal periodo di imposta» fino a: «dicembre 2019» e sostituire la parola: «25» con la seguente: «15».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 117 e 125. All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.»*

---

**1.241**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3, comma 1», sopprimere dalle parole: «a decorrere dal periodo di imposta» fino a: «dicembre 2019».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 125 e 139.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.»*

---

**1.242**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI, CATALFO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sostituire le parole: «misura del 25 per cento» con le seguenti: «misura del 50 per cento»;
- b) sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.243**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1, sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "50 per cento";
- b) al comma 7, sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "75 per cento"».

*Conseguentemente, al comma 112, sostituire, le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro e al comma 121 del medesimo articolo 1», sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».*

---

**1.244**

LANZILLOTTA, ICHINO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

*Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2015 – 100.000.000  
2016 – 42  
2017 – 150.000.

---

**1.245**

LEZZI

*Al comma 30, al capoverso «Art.3», al comma 1, dopo le parole: «25 per cento delle spese sostenute» sopprimere le parole: «in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.» e conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 3, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, 1, apportare le seguenti modificazioni.*

- a) Sopprimere il comma 105;*
  - b) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*
  - c) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
  - d) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*
- 

**1.246**

MUCCHETTI, BONFRISCO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3» al comma 1, le parole: «alla media dei medesimi investimenti realizzati» sono sostituite dalle seguenti: «al minor valore dei medesimi investimenti realizzati».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte riducendo proporzionalmente le voci in Tabella C.*

---

**1.247**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che ten-*

gano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;  
2016: – 50.000.000;  
2017: – 50.000.000.

---

### **1.248**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta pari ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.».*

---

### **1.249**

MANDELLI, SERAFINI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «di ricerca e sviluppo» aggiungere le seguenti: «nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;  
2016: – 1.000.000;  
2017: – 1.000.000.

---

**1.250**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 il. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) il. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

2-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2-sexies.

2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie del comma 2-bis e 2-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

2-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3.000.000;

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000.

---

**1.251**

VACCARI, VERDUCCI, TOMASELLI, FABBRI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. «Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca. È fatta salva, per le categorie di imprese di cui al presente comma, la possibilità di optare per il regime di cui ai precedenti commi 1 e 2.*

*2-ter. Le modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze».*

*Conseguentemente:*

*Al medesimo capoverso Art. 3, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis»;*

*Al medesimo capoverso Art. 3, al comma 4, dopo le parole: «tecnologica e commerciale» aggiungere le seguenti: «ovvero connesse all’ideazione estetica»;*

*Al medesimo capoverso Art. 3, al comma 5, dopo le parole: «rappresentino miglioramenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dal comma 2-bis»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

---

**1.252**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 30, al capoverso «Art. 3» (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo), comma 3, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «1 milione», nonché, sostituire le parole: «30.000» con le seguenti: «15.000».*

---



**1.253**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere infine i seguenti periodi:* «Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse».

*Conseguentemente, al comma 112, dell'articolo 1 sostituire, le parole:* 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 121 del medesimo articolo 1 sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

---

**1.254**

MANDELLI, SERAFINI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, sono ammissibili al credito di imposta le attività di comunicazione relative alle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), nonché le attività di comunicazione relative ai prodotti, processi o servizi messi a punto, modificati o migliorati a seguito delle attività di cui al comma 4, lettere b) e c)».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;  
2016: - 5.000.000;  
2017: - 5.000.000.

---

**1.255**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti».

---

**1.256**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del credito di imposta di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le attività svolte nell'ambito dell'industria militare».*

---

**1.257**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Al comma 30, al capoverso «Art. 3», al comma 6, sostituire la lettera c) con lo seguente: «c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:*

1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;».

*Conseguentemente,*

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura del» a: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «, calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del so per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo.»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento spetta sulle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1»;

– ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:

– per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;

– per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina; per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», al comma 6, sostituire lo lettera a) con la seguente: «a) personale impie-

gato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline d'ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca» e alla lettera *b*) dopo le parole: «dell'imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» sopprimere il comma 7;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziare si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» al comma 14 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» dopo il comma 15 inserire il seguente: «15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:

1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di *joint venture* e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;

2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze. 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.».

---

**1.258**

GUALDANI

*All'articolo 1, comma 30 apportare le seguenti modifiche:*

– al capo verso «Art. 3», al comma 6, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:

1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
2. altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;».

*Conseguentemente,*

– al capo verso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura del» a «31 dicembre 2015» con le seguenti: «, calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera *b*) e *d*) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera *a*) e *c*) n. 2 del comma 6 del presente articolo.»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», dopo il comma 6, inserire il seguente: «*6-bis*. Per le spese di cui alla lettera *c*) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento spetta sulle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1»;

– ai maggiori oneri derivanti dal comma *6-bis* si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:

per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;

per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;

– per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo», al comma 6, sostituire la lettera *a*) con la seguente: «al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca» e alla lettera *b*) dopo le parole «dell'imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» sopprimere il comma 7;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziare si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» al comma 14 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge»;

– al capoverso «Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo» dopo il comma 15 inserire il seguente: «15-bis: Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:

1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di *joint venture* e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese secondo criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;

2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.».

---

## 1.259

DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e/o prendendo in considerazione l'utilizzo della permacultura.».*

---

**1.260**

MANDELLI, SERAFINI

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di cui al comma 4-bis, sono ammissibili nei limiti di copertura finanziaria di cui al presente articolo, le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi audiovisivi, radiofonici e altri mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché all'acquisto di spazi di pubblicità esterna, pubbliche affissioni e su circuiti cinematografici».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

**1.261**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per fruire del contributo le imprese possono presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo».

---

**1.262**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, MANGILI, BULGARELLI

*All'articolo 1, al comma 30, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 11 e 12.*

---

**1.263**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «ART. 3», comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive sono tenute in considerazione al fine di poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14».*

---

**1.264**

FORNARO

*Al comma 30, capoverso Art. 3, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014, è attribuito un credito d'imposta, con le medesime modalità e termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, così come sostituito dalla presente legge. Per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014, il credito d'imposta si calcola sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quintuplo».*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 85.000.000;

2016: – 85.000.000;

2017: – 85.000.000.

---

**1.265**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 30, capoverso «ART. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale».

---

**1.266**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI, CATALFO

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

«30-bis. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della green economy e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monito raggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

30-ter. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 30-bis, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al



comma precedente devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiunti ve rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi.

*30-quater.* Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera *s*), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

*30-quinquies.* I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 30-*bis*, hanno durata non superiore a settantadue mesi».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

---

## 1.267

SUSTA

*Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:*

«30-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 4, del decreto legge 101/2014 convertito con modificazioni dalla legge aggiungere "per gli enti pubblici di ricerca l'efficacia delle graduatorie è prorogata fino al 31 dicembre 2014".

30-*ter.* All'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis:* Gli enti pubblici di ricerca possono assumere personale di ricerca, anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma scientifico e, comunque, non superiore a cinque anni, secondo le modalità di selezione stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti, entro le disponibilità del bilancio ordinario, nel rispetto dei vincoli vigenti per le spese di personale. Gli enti pubblici –di ricerca possono altresì assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi, anche di cittadinanza straniera, con documentata attività scientifica di eccellenza in enti di ricerca o imprese private o atenei, italiani o stranieri, a valere su fondi non ordinari".

30-*quater*. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è così sostituito:

"4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e tecnologi, disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di direzione tecnica, gestionale e amministrativa a tecnologi e ricercatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in un'ottica di semplificazione, adeguata organizzazione e vantaggi economici, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi, nonché specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato. Per gli incarichi direttivi degli organi di ricerca e di direzione tecnica, gestionale e amministrativa, gli statuti e i regolamenti possono prevedere l'attribuzione di indennità previste da altre norme vigenti e dalla contrattazione collettiva".

---

## 1.268

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-*bis*. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge».

*Conseguentemente; dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le

parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

---

**1.269**

COMAROLI, TOSATO

*L'allegato n. 3 dell'articolo 1, comma 31 è sostituito con il seguente:*

«Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

ALLEGATO 3

(articolo 1, comma 31)

«ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a)

- LMO1 Antropologia Culturale ed Etnologia
- LM02 Archeologia
- LM03 Architettura del Paesaggio
- LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
- LM05 Archivistica e Biblioteconomia
- LM06 Biologia
- LM07 Biotecnologie Agrarie
- LM08 Biotecnologie Industriali
- LM09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientati
- LM11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
- LM12 Design
- LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
- LM14 Filologia Moderna
- LM15 Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
- LM16 Finanza
- LM17 Fisica
- LM18 Informatica
- LM19 Informazione e Sistemi Editoriali
- LM20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
- LM21 Ingegneria Biomedica
- LM22 Ingegneria Chimica
- LM23 Ingegneria Civile
- LM24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
- LM25 Ingegneria dell'Automazione
- LM26 Ingegneria della Sicurezza
- LM27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
- LM28 Ingegneria Elettrica
- LM29 Ingegneria Elettronica
- LM30 Ingegneria Energetica e Nucleare

- LM31 Ingegneria Gestionale
- LM32 Ingegneria Informatica
- LM33 Ingegneria Meccanica
- LM34 Ingegneria Navale
- LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- LM36 Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
- LM37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
- LM38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
- LM39 Linguistica
- LM40 Matematica
- LM41 Medicina e Chirurgia
- LM42 Medicina Veterinaria
- LM43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
- LM44 Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria
- LM45 Musicologia e Beni Culturali
- LM46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
- LM47 Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie
- LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
- LM49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
- LM50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi
- LM51 Psicologia
- LM52 Relazioni Internazionali
- LM53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
- LM54 Scienze Chimiche
- LM55 Scienze Cognitive
- LM56 Scienze dell'Economia
- LM57 Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
- LM58 Scienze dell'Universo
- LM59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità
- LM60 Scienze della Natura
- LM61 Scienze della Nutrizione Umana
- LM62 Scienze della Politica.
- LM63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
- LM64 Scienze delle Religioni
- LM65 Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale
- LM66 Sicurezza Informatica
- LM67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
- LM68 Scienze e Tecniche dello Sport
- LM69 Scienze e Tecnologie Agrarie
- LM70 Scienze e Tecnologie Alimentari
- LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale

- LM72 Scienze e Tecnologie della Navigazione (801M)
- LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche
- LM75 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
- LM76 Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura
- LM77 Scienze Economico-Aziendali
- LM78 Scienze Filosofiche
- LM79 Scienze Geofisiche
- LM80 Scienze Geografiche
- LM81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo
- LM82 Scienze Statistiche
- LM83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
- LM84 Scienze Storiche
- LM85 Scienze Pedagogiche
- LM86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
- LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
- LM88 Sociologia e Ricerca Sociale
- LM89 Storia dell’Arte
- LM90 Studi Europei
- LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione
- LM92 Teorie della Comunicazione
- LM93 Teorie e Metodologie dell’*E-Learning* e della *Media Education*
- LM94 Traduzione Specialistica e Interpretariato"»

*Conseguentemente:*

*all’articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125;*

*all’articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015».*

---

## **1.270**

GUALDANI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"»,

*Conseguentemente, l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1973, n. 533 è abrogato a decorrere dalle operazioni*

*di cessione effettuate a partire dal 1 o gennaio 2017. Relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dell'abrogando articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1973, n. 633, le disposizioni dello stesso articolo continuano ad applicarsi alle cessioni dei prodotti conferiti fino al 31 dicembre 2015, ancorché effettuate successivamente a tale data.*

---

**1.271**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

*Conseguentemente, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 è abrogato a decorrere dalle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° gennaio 2017. Relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dell'abrogando articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, le disposizioni dello stesso articolo continuano ad applicarsi alle cessioni dei prodotti conferiti fino al 31 dicembre 2016, ancorché effettuate successivamente a tale data.*

---

**1.272**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

---

**1.273**

GUALDANI

*All'articolo 1, dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-bis. Per il triennio 2015-2017 è stanziata una dotazione di 4 milioni di euro annui per il funzionamento di base del Fondo di cui all'articolo 13-bis del decreto legge n. 159 del 2007, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 222/2007, con modalità analoghe, ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico, di ricerca e formazione».

*Conseguentemente alla Tabella C, alla missione Ricerca scientifica e tecnologica di base applicata Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – decreto legislativo n. 204 del 1988 (3.4 – cap. 7236) apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 4.000.000;

2016: – 4.000.000;

2017: – 4.000.000.

---

**1.274**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:*

«31-bis. Al comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, dopo le parole "ovvero da soggetti privati nonché" aggiungere le seguenti: "da risorse proprie o"».

---

**1.275**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 33.*

---

**1.276**

D'ALÌ

*Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

«36-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

36-ter. Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 36-bis, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 36-quater.

36-quater. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.

36-quinquies. I risparmi derivanti dal comma 36-ter sono destinati ad incrementare il Fondo per le fusioni dei comuni».

---

**1.277**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 40, inserire i seguenti:*

«40-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1".



40-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.»

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.»

---

## 1.278

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 1 dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:*

40-bis. Al fine di armonizzare il riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:

l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;

il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;

il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;

il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

40-ter. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma

5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».

Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.

*Conseguentemente All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.*

---

### **1.279**

PAGLIARI

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) per le piccole e medie imprese secondo la definizione Comunitaria, personale laureato, diplomato ovvero la persona di cultura pratica equivalente in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca e progettazione, di eseguire esperimenti, prove, controlli, o costruisce parti prototipiche».

---

### **1.280**

CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. Le agevolazioni di cui ai commi da 32 a 39 sono concesse alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento o all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».

---

**1.281**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale».

---

**1.282**

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'articolo 1, dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2016

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2017

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

---

### **1.283**

GALIMBERTI

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità Idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

## 1.284

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi

dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

## 1.285

DE POLI

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le

quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge"».

---

## 1.286

Luigi MARINO, DI BIAGIO

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l’amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l’importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all’amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione dà comunicazione al Ministero dell’interno ed al Ministero dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

### 1.287

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---



**1.288**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, VACCARI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 28-*sexies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

**1.289**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazione degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica. per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della proposta della presente legge"».

**1.290**

CARIDI

*All'articolo 1, dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di equilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

### 1.291

DE PETRIS, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso

i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

## 1.292

CONTE

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a ga-

rantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

### 1.293

GAMBARO

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni*). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 'Fondi di bilancio' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione

debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle norme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

---

### 1.294

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della "green economy".

41-ter. il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *knowhow*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte e a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

41-*quater*. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite massimo annuo di 500 milioni di euro, come da convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

41-*sexies*. Con la convenzione di cui al comma 41-ter sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente:*

al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»;

al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».

All'articolo 2 comma 67 sostituire le parole: «238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «388 milioni di euro per l'anno 2015 e di 350 milioni a decorrere dal 2016.

---

## 1.295

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo *venture capital* per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di *venture capital* tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:

a) elevato contenuto tecnologico (high tech);

- b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
- c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
- d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
- e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

41-ter. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 41-bis, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.

41-quater. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 41-ter, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.

41-quinquies. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 41-ter non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.

41-sexies; Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione del presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.296

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 700 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. A decorrere dal 2016, con la legge di stabilità il Fondo è alimentato con una quota almeno pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla medesima legge ad interventi infrastrutturali e iscritte negli stati di previsione dei Ministeri; per gli anni 2016 e 2017, la predetta quota è assegnata al Fondo nella sola parte eccedente la dotazione iniziale di cui al primo periodo del presente comma.



41-ter. È abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

41-quater. Le finalità e le relative risorse di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate a decorrere dal 2015 a valere sulle risorse Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dal 2017 con il medesimo Fondo si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1 penultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

41-quinquies. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CiPE, per una presa d'atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE: il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

E, di conseguenza, sopprimere il comma 121 ed al comma 124 del medesimo articolo 1 sostituire le parole: «850 milioni» con le parole: «50 milioni», e, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace», aggiungere le parole: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield».

---

**1.297**

D'Alì

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Al fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

---

**1.298**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 1 dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Al fine di realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese e prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.

Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di *voucher* individuali per l'innovazione.

Le attività, oggetto del finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:

a) distacco funzionale del personale degli Organismi di Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;

b) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10% per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 % per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di contratto di rete di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE».

---

**1.299**

CUOMO, SANGALLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2, comma 162, lettera b), della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito» sono aggiunte le seguenti: «in particolare finalizzate all'innovazione».

---

**1.300**

CUOMO, SANGALLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2, comma 169, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato alle imprese focalizzate sulla ricerca e sulla innovazione con particolare riferimento alla nascita di nuove imprese e all'imprenditorialità giovanile e femminile al fine di creare maggiore occupazione».

---

**1.301**

CUOMO, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

"171-bis. A fronte del monitoraggio effettuato sui risultati generati dalla Banca nei suoi primi anni di vita e al fine di accelerare lo sviluppo economico e occupazionale del Mezzogiorno d'Italia, l'intera partecipazione azionaria attualmente posseduta dalla società Poste italiane Spa viene trasferita alla società Cassa Depositi e Prestiti Spa con l'obiettivo di mettere a disposizione della Banca quota parte delle disponibilità finanziarie ottenute con la raccolta del risparmio postale"».

---

**1.302**

CUOMO, LAI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

"171-bis. «È previsto il trasferimento della sede legale e della principale sede operativa della Banca dalla Città di Roma alla Città di Napoli"».

---

**1.303**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917el comma 2 del medesimo articolo 12».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti variazioni:*

a) Al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

b) Al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

c) Al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

---

**1.304**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, si provvede per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2016 e 2017, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 40 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**1.305**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 41, è inserito il seguente:*

«41-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**1.306**

VERDUCCI, MATURANI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, Gianluca ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, Elena FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "Per l'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti; "A decorrere dall'anno 2014"».

*Conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000,000;

2017: - 50.000.000.

**1.307**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 42, apportare le seguenti modifiche:*

alla lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;

alla lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015»;

*Conseguentemente, al comma 1:*

al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 100 milioni;

sopprimere il comma 121.

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) ai comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura dei 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento».

---

### 1.308

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 42, apportare le seguenti modifiche:*

a) Alla lettera a) n. 1), sostituire le parole 2015 con le parole: «2017»;

b) Alla lettera a) n. 2), sostituire le parole 2015 con le parole: «2017»;

c) Alla lettera b) n. 1), sostituire le parole 2015 con le parole: «2017».

---

### 1.309

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, CIOFFI, CATALFO

*Al comma 42, lettera a), numero 2), capoverso «2», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«h-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000.

---

**1.310**

BONFRISCO

*Al comma 42, lettera a), numero 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. All'onere derivante, valutato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, si provvede mediante riduzione proporzionale pari all'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

---

**1.311**

FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, FORNARO, CONTE

*Al comma 42, lettera a), punto 2), al capoverso: «2» aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) per interventi relativi alla rimozione di manufatti di eternit o contenenti amianto, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata Tabella A.*

---

**1.312**

CERONI

*Al comma 42, al punto 2), è aggiunta la seguente lettera:*

«e) per interventi relativi alla rimozione di manufatti di eternit o contenenti amianto, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015».

---

**1.313**

SUSTA

*All'articolo 1, punto 2 del comma 42 è aggiunta una nuova lettera c):*

«c) per interventi relativi alla rimozione di manufatti di eternit o contenenti amianto, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015».

---



**1.314**

FUCKSIA

*Al comma 42, lettera a), numero 2), aggiungere la seguente lettera:*

«c) per tutti gli interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche su qualsiasi immobile».

---

**1.315 (testo 2)**

FABBRI, BORIOLI, FAVERO, VERDUCCI, FEDELI

*Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:*

Alla lettera a), numero 2), dopo il capoverso "2-bis", dopo la lettera b) inserire il seguente: "2-ter) La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio esistente";

Alla lettera b) premettere al numero 1) il seguente: "01) al comma 1, dopo le parole "interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis" sono inserite le seguenti: "nonchè per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio";

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 122, inserire il seguente:*

"122-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento delle risose del fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è destinato alle attività di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dagli immobili adibiti all'uso scolastico."

*All'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quadruplo".*

---

**1.315**

FABBRI, BORIOLI, FAVERO, D'ADDA, COLLINA, FASIOLO, SILVESTRO, FEDELI, VERDUCCI

*Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), numero 2), dopo il capo verso «2-bis», inserire il seguente: «2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle

spese sostenute per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio esistente»;

b) alla lettera b), premettere al numero 1) il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: «interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».*

---

### 1.316

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

*Al comma 42, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:*

«2-bis.1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura del:

a) 55 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 45 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020».

*Conseguentemente,*

– *al comma 10, sostituire le parole: «1.716 milioni» con le seguenti: «1.816 milioni»;*

– *al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**1.317**

FILIPPI, SANGALLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 42, lettera a), dopo il numero 2-bis) aggiungere il seguente:*

«2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*Conseguentemente:*

– *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000;

2016: – 40.000;

2017: – 70.000.

– *all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «di 151 milioni di euro per l'anno 2018, di 159,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 271,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 249,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 264,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 266,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 267,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 270,25 milioni di euro per l'anno 2025».*

---

**1.318**

MIRABELLI, CALEO, DALLA ZUANNA, MORGONI, SOLLO, VACCARI

*Al comma 42, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. la detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sul patrimonio di edilizia sociale, sia gestita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'ar-

articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia dalle cooperative a proprietà indivisa"».

*Conseguentemente;*

– *All'articolo 1, comma 132, sostituire, le parole:* «191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.», *con le seguenti:* «141 milioni di euro per l'anno 2018, di 149,5 milioni per l'anno 2019, di 161,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 239,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 254,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 256,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 257,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 260,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 309,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

– *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;*

2015: – 10.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 70.000.000.

### **1.319**

DE PETRIS, STEFANO

*Al comma 42, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Per le spese documentate, sostenute a partire dall'anno 2015, relative agli interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in VE), spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento».

*Conseguentemente al comma 112 sostituire le parole:* «di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti* «di 247 milioni

di euro nel 2015, di 232 milioni di euro nel 2016 e di 238 milioni a decorrere dall'anno 2017».

---

### 1.320

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 42, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 15 il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:

1) interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;

2) interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

### 1.321

CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), capoverso 1, e parole: «dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 26 giugno 2012».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015».*

---

**1.322**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 42, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2015».*

*Conseguentemente al comma 112:*

- sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*
- sopprimere il comma 121.*

*Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:*

*«28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.*

*28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 6:*

*1) al comma 8; le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

*2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

*b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».*

---

**1.323**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 42, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis). Al comma 1-bis, sostituire dalle parole: "detrazione dall'imposta lorda" fino alla fine del comma, con le parole: "detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento".*

*Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: "250 milioni", con le parole: "100 milioni" e al comma 121, sostituire le parole: "200 milioni", con le parole: "50 milioni"».*

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:*

«28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento"».

«28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

---

### 1.324

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 42, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere la seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, sostituire dalle parole: "detrazione dall'imposta lorda fino alla fine del comma", con le parole: "detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015"».

*Conseguentemente:*

al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «50 milioni»; al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».

---

### 1.325

GUALDANI

*Al comma 42, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) al comma 1-bis, dopo le parole: "dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", aggiungere le seguenti: "ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici";

*Conseguentemente, le parole da: "nella misura" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015"».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2015.*

---

**1.326**

DIVINA, COMAROLI, TOSATO

*Al comma 42, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dicembre 2015» inserire le seguenti parole: «le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro"».*

*Conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.327**

CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C



sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015».

---

**1.328**

CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), capoverso 3, le parole: «al 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2014».*

*Conseguentemente. all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015».

---

**1.329**

CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

*3-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: "ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura".

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

" , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015"».

---

**1.330**

CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: 37-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", dopo il numero 24 è inserito il seguente: "24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).

87-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2015, 2016 e 2017 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017"».

**1.331**

CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 e fino al 1 gennaio 2016 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1 gennaio 2014, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno

in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, 110 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

---

### 1.332

CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 42, lettera b), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

«31-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.333**

VACCARI

*Al comma 42, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Estensione delle detrazioni concernenti il settore abitativo ai sepolcri*) – 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità sepolcrale. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel predetto articolo 16-*bis*.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di arredi finalizzati all'unità sepolcrale. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

3. Il soggetto ammesso alla detrazione è il concessionario della sepoltura, intendendosi per tale l'originario concessionario o gli aventi titolo subentrati nella concessione a causa del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal gestore del cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.

4. Per unità sepolcrale si intende una tomba, una cappella, un sepolcro o un insieme di manufatti in genere destinato all'accoglimento delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano seppellire un minimo di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.

5. I lavori di cui al comma 1 devono essere autorizzati dal sindaco, secondo quanto specificato all'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 4.820.100;  
2016: + 14.404.100;  
2017: + 25.904.800.

---

**1.334**

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIOFFI, CATALFO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

42-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 42-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

42-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 42-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**1.335**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

«42-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte n, aggiungere la seguente Parte:

"Tabella A – Parte II-bis – (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:

1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;

2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti».

*Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «50 milioni»; sopprimere il comma 121.*

*Conseguentemente, all'articolo 2 comma 67, le parole: «ridotta di 238 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «ridotta di 638 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 28 aggiungere i seguente:*

«27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille".

27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.

27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.

27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

27-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6:*

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 94 per cento";

*b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».*

---

### 1.336

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:*

«42-*bis*. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

42-*ter*. L'applicazione delle disposizioni del comma 42-*bis* è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.337**

FUCKSIA

*Dopo il comma 42, è aggiunto il seguente:*

«42-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente articolo:

"Art. 15-bis. – 1. I Comuni con regolamento prevedono, per un periodo non inferiore ai dieci anni, una riduzione tariffaria della TARES fino alla sua completa esenzione, in proporzione all'entità della spesa, per persone fisiche o giuridiche che certificano la realizzazione di interventi finalizzati a:

- a) abbattimento barriere architettoniche;
- b) riqualificazione urbana di aree degradate;
- c) riqualificazione edilizia ed architettonica;
- d) riqualificazione energetica;
- e) miglioramento ed adeguamento sismico.

2. Le riduzioni di cui al primo comma sono stabilite:

- a) del trenta per cento fino a 10 mila euro di interventi;
- b) del quaranta per cento fino a 30 mila euro di interventi;
- c) esenzione del tributo se gli interventi superano i 30 mila euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

**1.338**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

«42-bis. Alle cessioni di immobili abitativi poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere o) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che



attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.

3. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, incisivamente recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese».

---

### 1.339

DIVINA, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificate ai sensi del comma 42, si interpretano nel senso che le detrazioni ivi previste si applicano anche su edifici che per necessità, per convenienza economica o per sicurezza sismica devono essere parzialmente o totalmente demoliti e ricostruiti secondo quanto previsto ai fini della definizione degli "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 40.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

### 1.340

PICCOLI, CERONI, AMIDEI

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

«42-bis. Al fine di dare continuità alle politiche di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e così di consentire anche una efficace valorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile per i quali è stata già presentata istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione ai sensi

degli articoli 9 e 10 del decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2012, il GSE pubblica entro il 31 gennaio 2015 il bando relativo alla procedura di iscrizione ad un nuovo registro informatico straordinario relativo alla fonte e alla tipologia di appartenenza dell'impianto, definendo il contingente di potenza disponibile per ciascuna fonte. La durata del periodo di presentazione delle domande di accesso al registro è di 60 giorni consecutivi decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto bando. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro saranno formate dal GSE sulla base dei principi vigenti come normati dal decreto interministeriale del 6 luglio 2012 e saranno pubblicate sul sito del GSE entro 60 giorni dalla chiusura del termine di cui al precedente comma. Anche al fine di procedere con una razionalizzazione delle graduatorie fissate con i registri costituiti per l'anno 2014 e di dare un effettivo sostegno alle iniziative ivi comprese e di più prossima implementazione, si dispone che gli impianti iscritti al registro per l'anno 2014 e, ad esito del bando del 29 marzo 2014, risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto (Tabella "C") siano ammessi mediante scorrimento alla Tabella "A" del nuovo registro straordinario per l'anno 2015, a condizione che essi siano dotati del definitivo titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile. Al fine di non alterare il contingente di potenza previsto per ciascuna fonte, la procedura di scorrimento di cui al precedente comma sarà attuata sino al soddisfacimento del contingente di potenza liberato mediante corrispondente declassamento nella Tabella "C" (impianti non ammessi) degli impianti di cui alla Tabella "A" del registro per l'anno 2014, i quali alla data di scadenza del termine di cui al primo comma risultino ancora privi del titolo autorizzativo di cui al comma precedente, nonché del preventivo di connessione accettato in via definitiva. Al fine di consentire al GSE di procedere con la formazione delle graduatorie del registro straordinario per l'anno 2015, tutti gli impianti di cui al presente articolo, vale a dire quelli rientranti nella Tabella "C" del registro per l'anno 2014 e quelli rientranti nella Tabella "A" del medesimo registro, se ivi iscritti senza il definitivo titolo autorizzativo richiesto con le presenti disposizioni, dovranno essere oggetto di nuova istanza di accesso ai sensi dell'articolo 9 del decreto interministeriale del 6 luglio 2012. La mancata presentazione di nuova istanza sarà ritenuta equivalente a rinuncia. Nella formazione delle graduatorie di ciascun registro straordinario per l'anno 2015 sono fatti salvi eventuali criteri di priorità fissati con il decreto interministeriale del 6 luglio 2012,

fermo restando il generale e preordinato criterio di priorità stabilito con il presente articolo in favore degli impianti già oggetto di istanza per l'anno 2014 e inseriti rispettivamente nella Tabella "A" degli impianti ammessi e nella Tabella "C" degli impianti non ammessi alle relative graduatorie. Per l'anno 2015 sono confermati i valori di incentivazione fissati con la Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 del decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2012».

---

### 1.341

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 1 dopo il comma 42 inserire il seguente:*

«42-bis. Al decreto legislativo 102/2014 dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:

1-bis. Per i gruppi aziendali con più siti produttivi che svolgono analoghe attività su almeno 3 diverse regioni, l'obbligo di cui al comma 1, s'intende ottemperato anche qualora siano state svolte diagnosi energetiche a campione con costruzione di profili di carico tipo su base regionale. Analogamente, i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 possono essere realizzati sulla base dello stesso principio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1 i siti di grandi aziende con consumo annuale inferiore a 1 milione di KWh».

---

### 1.342

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto  
Guilherme LONGO

*Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:*

«42-bis. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce "legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento".

42-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 45.000.000;  
2016: - 45.000.000;  
2017: - 45.000.000.

---

### **1.343**

MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. All'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 la detrazione spetta anche alle spese per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 effettuate per conto di contribuenti per i quali la detrazione spettante è superiore alla imposta lorda dai figli non conviventi per la quota di spesa effettivamente rimasta a carico».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;  
2016: - 25.000.000;  
2017: - 25.000.000.

---

### **1.344**

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente: «42-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 2.000.000;  
2016: - 10.000.000;  
2017: - 15.000.000.

---

**1.345**

MAURO MARIA MARINO, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo";

42-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia per le spese effettuate nel corso dell'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

**1.346**

SUSTA, DI BIAGIO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:

"16-ter. (Detrazione delle spese per interventi di implementazione e riqualificazione di aree verdi private) – A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese documentate relative ad interventi su aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà volti a implementare e riqualificare zone verdi, fino ad un importo massimo complessivo di 30.000 euro annui, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000.";

42-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 42-bis, valutati in 80 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior

onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

*Consequentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni*

2015: – 80.000.000;

2016: – 80.000.000;

2017: – 80.000.000.

---

### 1.347

SUSTA, DI BIAGIO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi su aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

42-ter. Le detrazioni di cui al comma 42-bis si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000 delle spese sostenute.

42-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 42-bis e 42-ter, valutati in 200 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

*Consequentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

---

**1.348**

SUSTA, DI BIAGIO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. I comuni con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere riduzioni tariffarie di specifici tributi locali, per coloro che realizzano interventi su aree esterne di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In ogni caso deve essere assicurata l'invarianza del gettito complessivo annuo stimato. Con apposita delibera sono individuati dettagliatamente gli interventi di cui al primo periodo nonché definiti i criteri e le condizioni per la loro realizzazione».

---

**1.349**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero

del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare";

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

---

### 1.350

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo il comma 42 inserire i seguenti commi:*

«42-bis. All'articolo 221, comma 3, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse. Dopo il comma 3, e prima del comma 4, è inserito il seguente comma: "3-bis I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

---

### 1.351

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo il comma 42 inserire i seguenti commi:*

«42-bis. All'articolo 221, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: ",permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)" sono soppresse.



Dopo le parole: "Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio" e prima delle parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare (. ..)» è inserito il seguente periodo: "L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».

---

**1.352**

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo il comma 42 inserire i seguenti commi:*

«42-bis. All'articolo 221, comma 5, decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi" sono soppresse».

---

**1.353**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. Il comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito:

"3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo il comma 2-bis è aggiunto il comma:

2-ter. Per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, salvo quando previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude il procedimento di V.I.A. perentoriamente nei 150 giorni richiamati al precedente comma 1. Trascorso tale termine, senza l'emissione del provvedimento di V.I.A, la competenza è trasferita in sede statale e la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico"».

---

**1.354**

Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FORNARO, VACCARI, SPILABOTTE, D'ADDA, MANASSERO, Gianluca ROSSI, FABBRI, CARDINALI, SCALIA, RUTA, DE BIASI, PARENTE, PEGORER, PUPPATO, PEZZOPANE, MIRABELLI, MATTESINI, RUSSO, DIRINDIN, CUOMO, FASIOLO, FILIPPI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:*

«42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, Casale Monferrato e Bagnoli, sono stanziati 20 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

42-ter. Le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per tale attività sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

**1.355**

Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FORNARO, VACCARI, SPILABOTTE, D'ADDA, MANASSERO, Gianluca ROSSI, FABBRI, CARDINALI, SCALIA, RUTA, DE BIASI, PARENTE, PEGORER, PUPPATO, PEZZOPANE, MIRABELLI, MATTESINI, RUSSO, DIRINDIN, CUOMO, FASIOLO, FILIPPI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:*

«42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017. Le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per tale attività sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;

b) alla Tabella A,

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

**1.356**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*1. All'articolo 1, dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n.652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini alla determinazione della rendita catasta le degli immobili ad uso produttivo non concorrono gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui a periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2015.».*

---

**1.357**

GUALDANI

*All'articolo 11 dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n.652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini alla determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo non concorrono gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui a periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2015.».*

---

**1.358**

TOMASELLI, Gianluca ROSSI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, SCALIA, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini alla determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo non concorrono gli impianti e i macchinari che, indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo, sono suscettibili di essere separati dal suolo, smontati e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.».

*Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

**1.359**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*1. All'articolo 1, dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:

a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;

b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;

c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017; d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018».

---

**1.360**

GUALDANI

*All'articolo 1, dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:

a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;

b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;

c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;

d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018"».

---

**1.361**

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sopprimere il punto n. 4».

---

**1.362**

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto 4 è sostituito dal seguente:

4) articoli 631, 632, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis».

---

**1.363**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

«42-bis. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, eliminare le parole: "con la stessa volumetria", e "purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza».

---

**1.364**

GUALDANI

*Dopo il comma 42, inserire il seguente:*

«42-bis. Per "unità immobiliare a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute", di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, s'intendono le unità ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato titolo abilitativo edilizio comunque denominato».

---

**1.365**

LAI, Stefano ESPOSITO, CUCCA, PEGORER

*Dopo il comma 42 inserire il seguente:*

«42-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere il seguente comma

"243-bis. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, le proprie prestazioni, dirette o in favore dei superstiti, anche a favore dei cittadini che hanno contratto il mesotelioma, certificato dai registri dei mesotelioma del Servizio sanitario nazionale, e che non usufruiscono di altra indennità assicurativa pubblica".

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere il seguente comma:

"246-bis. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna con periodicità quinquennale il regolamento di cui al comma 246, sentito il comitato amministratore del Fondo di cui al comma 245"».

---

**1.366**

MATTEOLI

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: "con facoltà di compera" aggiungere le seguenti: ", di comodato d'uso"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 4.000.000;

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000.

---

**1.367**

GIBINO

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione. Quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale e successive modificazioni"».

---

**1.368**

LAI, URAS, CUCCA, ANGIONI

*Al comma 43, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota pari a 20 milioni delle risorse assegnate al Fondo per le emergenze nazionali ai sensi del precedente periodo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 118 e commi 122-124 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dai privati nello stesso evento calamitoso».

---



**1.369**

AMATI, VALENTINI, VATTUONE, PAGLIARI, COTTI, AIELLO, ALBANO, ASTORRE, AUGELLO, BARANI, BERNINI, BERTUZZI, BIANCONI, BONFRISCO, CALEO, CARDINALI, CARRARO, CERONI, CHIAVAROLI, CIRINNÀ, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DI MAGGIO, FABBRI, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, FILIPPI, FILIPPIN, FISSORE, FLORIS, FORNARO, FUCSIA, GASPARRI, GENTILE, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LATORRE, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, LO MORO, MALAN, MANASSERO, MARGIOTTA, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINZOLINI, MORGONI, NACCARATO, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RANUCCI, REPETTI, Gianluca ROSSI, SIMEONI, SPILABOTTE, SUSTA, TARQUINIO, TOCCI, TOMASELLI, VALDINOSI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

«43-bis. Una quota pari a 175 milioni di euro delle risorse disponibili di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014 è destinata al Fondo per le Emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, specificamente per l'avvio dell'attuazione delle prime misure volte a far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, della medesima legge n. 225 del 1992 per quanto concerne i danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi per i quali il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni sia stato completato e verificato dal Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 2014, ed a tal fine rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno 2015.

43-ter. Al comma 121, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per le medesime finalità di cui al comma 120", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i. per quanto concerne gli interventi più urgenti conseguenti ai danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche, relativamente agli eventi calamitosi per i quali il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni sia stato completato e verificato dal Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 2014"».

**1.370**

BELLOT, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali, istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 30.000.000;  
2016: - 30.000.000;  
2017: - 30.000.000.

---

**1.371**

DE PETRIS, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Al comma 43, dopo le parole: «nell'anno 2015» sono aggiunte le seguenti:*

«I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto».

---

**1.372**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo di comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale in corso di apertura per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al presente articolo, ai fini, della corresponsione di primi contributi a fronte delle medesime tipologie di danni di cui

alla richiamata Ordinanza n. 3903 del 2010, si provvede con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 8.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

---

### **1.373**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale in corso di apertura per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al presente articolo, ai fini della corresponsione di primi contributi a fronte delle medesime tipologie di danni di cui alla richiamata Ordinanza n. 3903/2010, si provvede con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 5.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 8.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

---

**1.374**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Per l'anno 2015 è stanziata la spesa di 20 milioni di euro, in favore dei Comuni colpiti dall'alluvione del 2014 per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dagli eventi meteorologici dell'ottobre-novembre 2014, in relazione ai danni effettivamente subiti. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 20.000.000;  
2016: - 0;  
2017: - 0.

---

**1.375**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche nelle zone dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2014, per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è esteso alle in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di duecentomila euro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 10.000.000;  
2016: - 10.000.000;  
2017: - 10.000.000.

---

**1.376**

MINZOLINI, MAURIZIO ROSSI

*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

«43-bis. A seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2014, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2015 in favore del Comune di Genova, per la realizzazione di un piano per la messa in sicurezza del torrente Bisagno.

43-ter. Per l'esercizio finanziario 2015 tutti i trasferimenti a qualsiasi titolo al Comune di Roma Capitale, provenienti dal bilancio dello Stato e dalla Regione Lazio, sono ridotti fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro. Roma Capitale provvede a compensare le minori entrate di cui al presente comma mediante apposite misure di riduzione strutturale della spesa per acquisti di beni e servizi e mediante una revisione straordinaria degli oneri per appalti di beni, servizi e lavori».

---

**1.377**

MINZOLINI, MAURIZIO ROSSI

*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

«43-bis. A seguito dell'evento alluvionale verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2014, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 in favore del Comune di Genova, per la realizzazione di un piano per la messa in sicurezza del torrente Bisagno».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni» con le seguenti: «87,5 milioni».*

---

**1.378**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43, il seguente comma 43 bis:*

«43 bis. Le risorse finanziarie, ulteriori alla dotazione di euro 5.500.000,00, a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinata dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 all'attuazione dei primi interventi di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio e il 31 agosto 2014, provenienti dalla regione Lombardia e dai comuni, sono escluse, fino alla spesa massima di euro 2.000.000,00, in attuazione del comma 8-bis dell'articolo 31 della legge

12 novembre 2011, n.183, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

---

**1.379**

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2015 in favore della Regione Lombardia, allo scopo di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori e di ripristino degli immobili e delle attività produttive danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima regione nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207 sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2016».*

---

**1.380**

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori e di ripristino degli immobili e delle attività produttive danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2015, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative spese sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 165 dell'articolo 2».

*Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «107,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**1.381**

BELLOT, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Ai fini del ripristino territoriale e infrastrutturale delle aree colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi Ottobre-Dicembre 2014 nella provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore dell'ANAS, ai fini della realizzazione della Galleria di Coltrondo, nel territorio di Comelico».

*Conseguentemente,*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 20.000.000;

– *alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

---

**1.382**

STEFANI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore della regione Veneto, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole: «di 110 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».*

---

**1.383**

STEFANI, BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione dei bacini di laminazione da parte della regione Veneto, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010».

*Conseguentemente,*

*al comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni», con le seguenti: «132,5 milioni».*

---

**1.384**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico previsti dagli accordi di programma di cui al comma 111 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

---

**1.385**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2015, 2016 e 2017 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cura, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto.



Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

*Conseguentemente all'articolo 3 al comma 75, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2016:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000,000.

2017:

CP: - 70.000,000;

CS: - 70.000.000.

---

### **1.386**

SAGGESE

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 144 del 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'Ordinanza n. 164 dell'11 aprile 2014».

---

### **1.387**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'articolo 4, commi 6, 6-*quater*, 7 e 8 della Legge 125 del 30/10/

2013 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il c.d. concorso »Ripam Abruzzo«, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con Legge n. 134 del 2012.

Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate – per le sole annualità 2015 e 2016 – in deroga al limite della spesa corrispondente «alle cessazioni dell'anno di cui al decreto-legge n. 90 del 24/06/2014, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, legge 296/2006 nonché nei limiti della dotazione organica dell'Ente.

*Conseguentemente:*

– all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

### **1.388**

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 si applicano le seguenti disposizioni:

a) Al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti»;

2) al secondo periodo, la parola: «volontaria» è soppressa;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco è» sono inserite le seguenti: «obbligatoria ed e»;

4) le parole: «Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture uffici territoriali del Governo agli uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco». sono sostituite

tuite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'autorità politica delegata alla ricostruzione sono definite le modalità attuative del presente comma»;

b) I decreti di cui al medesimo comma 9 dell'articolo 67-*quater* citato, sono adottati sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

c) i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-*bis*), decreto-legge 28 aprile 2009, il. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, una volta determinato il contributo massimo concedibile, devono scegliere l'impresa a cui affidare i lavori tra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

*Conseguentemente:*

– all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

### 1.389

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-*bis*. In materia di risorse stanziare e non utilizzate per la ricostruzione del Comune dell'Aquila, della Provincia e dei comuni del cratere si applicano le seguenti disposizioni:

a) le eventuali economie accertate alla conclusione dell'intervento di riparazione/ricostruzione sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale del Ministero delle economia e finanze 29 ottobre 2012 restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi gestiti direttamente dai Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) per la gestione delle risorse correlate al sisma e delle economie di cui alle lettere precedenti ovvero in relazione agli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione dei bilanci, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Sindaco del Comune dell'Aquila, ai sensi del comma 585, del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse pubbliche correlate alle attività della ricostruzione;

d) le somme già assegnate al Comune dell'Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla contabilità speciale.

e) il titolare della contabilità speciale con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'Ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato 'Regio decreto e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quintuplo».*

### **1.390**

PEZZOPANE, FEDELI, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2014».

«44-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata e pubblica, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento sull'ammontare di contributi privati già assegnati ai sensi dell'art 7-bis, comma 1 della Delibera Cipe 23 marzo 2012 n. 43 come rifinanziato con la presente norma, nonché sull'importo impegnato su edilizia pubblica tramite obblighi giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia delle finanze del 29 ottobre 2012 relative all'anno precedente possono essere utilizzate, per prov-

vedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali e dagli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione nell'ambito delle risorse a ciascuno assegnate. Per il 2015 l'assegnazione da parte del CIPE ai comuni del cratere, ad eccezione del comune di L'Aquila, è pari all'1,5% dei contributi concessi l'anno precedente con il successivo riassorbimento delle risorse eccedenti la quota dell'1 % sulle assegnazioni relative ai tre anni successivi».

*Conseguentemente:*

– all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

### **1.391**

PEZZOPANE, FEDELI, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata e pubblica, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento sull'ammontare di contributi privati già assegnati ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge n. 43 del 2012, come rifinanziato con la presente norma, nonché sull'importo impegnato su edilizia pubblica tramite obbligazioni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio di cui al DM MEF del 29 ottobre 2012 relative all'anno precedente possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali e dagli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione nell'ambito delle risorse a ciascuno assegnate. Per il 2015 l'assegnazione da parte del CIPE ai comuni del cratere, ad eccezione del comune di L'Aquila, è pari all'1,5% dei contributi concessi l'anno precedente con il successivo riassorbimento delle risorse eccedenti la quota dell'1% sulle assegnazioni relative ai tre anni successivi».

*Conseguentemente: all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

### **1.392**

PEZZOPANE, FEDELI, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma delraprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015-2016). È altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti.

La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse per le annualità 2015-2016 trovano copertura sulle economie accertate nelle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'anno 2013 sul capitolo n. 1358 del Ministero dell'interno ovvero sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila sull'OPCM n. 4013/99».

*Conseguentemente: all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

### **1.393**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Ai fini della gestione del personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 67-sexies del medesimo decreto-legge per la remunerazione del personale di cui trattasi, si intendono destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo del personale assunto, ivi compreso il servizio sostitutivo mensa, e all'incremento del fondo delle risorse decentrate in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.

Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

È altresì riconosciuta la possibilità di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 alla copertura degli adempimenti obbligatori, a carico del datore di lavoro in caso di adesione dei dipendenti assunti ai sensi della normativa di cui al comma 1 al Fondo Pensione "Perseo".

In considerazione delle specifiche esigenze connesse alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, nei limiti delle somme già destinate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e senza ulteriori stanziamenti a carico dello Stato, è riconosciuta la facoltà di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 all'integrazione del fondo del lavoro straordinario in deroga ai limiti sanciti dalla contrattazione collettiva ed in misura proporzionale al numero dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in rapporto al fondo dello straordinario dell'Ente come determinato ai sensi dell'articolo 14 del CCNL dell'01-04-1999».

*Conseguentemente: all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

### **1.394**

MIRABELLI, SANTINI, VERDUCCI

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "di nuova costruzione", sono sostituite dalle seguenti: "ultimate" e dopo le parole: "n. 380," sono inserite le seguenti: "ovvero per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché sottoscritto, entro la predetta data, convenzione o altro atto necessario ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio comunque denominato tra il comune e il soggetto attuatore, purché ultimate alla data del 31 dicembre 2017"».

*Conseguentemente: all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000.

---

### **1.395**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. Per "unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, s'intendono le unità immobiliari che, alla sud-



detta data, siano ultimate, ovvero quelle per le quali sia stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, ovvero sia stata sottoscritta tra il comune e il soggetto attuatore la convenzione o altro atto assimilabile, necessario ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio comunque denominato».

---

### 1.396

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inoltre riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese documentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immobili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

---

### 1.397

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 1, lettera i-sexies), dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "100 chilometri" sono sostituite con le seguenti: "50 chilometri"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:*

2015: - 30.000.000;

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000.

---

### **1.398**

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, LO GIUDICE, SANGALLI

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 11, del decreto-Iegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo," sono inserite le seguenti: "ovvero garantire la continuità produttiva delle microimprese,";

b) al comma 1-bis, dopo le parole: "ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ovvero possono essere utilizzati per sovvenzioni alle microimprese ubicate nei centri urbani dei suddetti territori, che abbiano subito un calo di fatturato o reddito, anche negli anni 2013 e 2014, direttamente riconducibili agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.";

c) al comma 1-ter, le parole: "Le agevolazioni per gli investimenti produttivi" sono sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni e sovvenzioni" e dopo le parole: "agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli," sono inserite le seguenti: "ovvero, per le agevolazioni e sovvenzioni cmcesse successivamente al 30 giugno 2014, secondo, quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

---

**1.399**

PUGLIA, CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma,43, inserirei seguenti:*

«43-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal2015)».*

**1.400**

MOSCARDELLI, SCALIA, ORRÙ

*Dopo il comma 43 sono aggiunti i seguenti:*

«43-bis). Al fine di promuovere la realizzazione di nuove opere pubbliche immediatamente cantierabili, processi di riqualificazione e ammodernamento urbano nonché di sostegno al settore edilizio, le amministrazioni comunali, con riferimento agli atti unilaterali d'obbligo e alle convenzioni di urbanizzazione stipulate per la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, predispongono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di accordo di programma da sottoscrivere con il titolare del corrispondente permesso di costruire, per la realizzazione di quanto disposto nei commi successivi.

43-ter). L'amministrazione comunale con l'accordo di programma di cui al comma 43-bis definisce l'ammontare iniziale degli oneri di urbanizzazione dovuti a scomputo totale o parziale, la quota eventualmente già corrisposta attraverso le opere realizzate e la quota ancora da corrispondere da parte del titolare del permesso a costruire o del soggetto attuatore

del piano attuativo e si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie già individuate nell'atto d'obbligo unilaterale e nella convenzione di urbanizzazione e non ancora realizzate nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

43-*quater*). La realizzazione dell'accordo di programma di cui al comma 42-*bis* può avvenire attraverso l'utilizzo:

a) di risorse proprie derivanti da entrate correnti, avanzo di parte corrente ed entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali;

b) di risorse derivanti dalla concessioni di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti o da altri istituti bancari;

43-*quinqes*). Il titolare del permesso a costruire o il soggetto attuatore del piano di attuazione con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al comma 43-*bis* si impegna alla restituzione delle somme dovute a titolo di opere di urbanizzazione primarie e secondarie attraverso un piano di ammortamento quindicennale o ventennale. Nell'ipotesi di finanziamento dell'accordo di programma attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti o da altri istituti bancari, il titolare del permesso a costruire o il soggetto attuatore del piano di attuazione interviene nella sottoscrizione del contratto di mutuo quale debitore principale con oneri del debito a suo carico e con relativo subentro da parte dell'ente mutuante nella titolarità delle polizze fideiussorie già allegare all'atto d'obbligo unilaterale e nella convenzione di urbanizzazione;

43-*sexies*). Coerentemente con le linee di indirizzo definite con l'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi comunitari nel periodo di programmazione 2014/2020, che inseriscono le politiche per la riqualificazione delle città nelle tre opzioni strategiche per l'utilizzo delle risorse comunitarie, nella definizione degli accordi di programma di cui al comma 43-*bis* l'amministrazione comunale individua le possibili sinergie e complementarità tra l'intervento proposto e l'impiego dei fondi al fine di individuare una strategia di sviluppo della città che passi attraverso la riqualificazione, l'ammodernamento urbano e il potenziamento delle infrastrutture comunali.

---

## 1.401

DE POLI

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-*bis*. Il comma 19 dell'articolo 30 della Legge n. 99 del 2009 è abrogato».

*Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi*

*del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.*

---

**1.402**

GAMBARO

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Il comma 19 dell'articolo 30 della Legge n. 99 del 2009 è abrogato».

*Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.*

---

**1.403**

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Il comma 19 dell'articolo 30 della Legge n. 99 del 2009 è abrogato».

*Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.*

---

**1.404**

CARIDI

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Il comma 19 dell'articolo 30 della Legge n. 99 del 2009 è abrogato».

*Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi.*

---

**1.405**

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Il comma 19 dell'articolo 30 della Legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

---

**1.406**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è soppresso. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

---

**1.407**

URAS

*Al comma 44 apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi in misura superiore a 45.000 euro;

*b) al comma 2 sopprimere la lettera b);**c) sostituire il comma 11 con il seguente:*

"11. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla

formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professione.

Se il reddito così determinato è:

– pari o inferiore a euro 15.000 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento;

– compreso tra 15.001 e 30.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 10 per cento;

– compreso tra 30.001 e 45.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.

Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2016:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

---

**1.408**

MAURO MARIA MARINO, Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 44, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 45.000 euro».

*Conseguentemente:*

*al comma 54, sostituire il primo è il secondo periodo con i seguenti:* «Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professione.

*Se il reddito così determinato è:*

– pari o inferiore a euro 15.000 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento;

– compreso tra 15.001 e 30.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari alla per cento.

– compreso tra 30.001 e 45.000 euro si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;*

– *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---



**1.409**

SUSTA, DI BIAGIO

*Al comma 44, lettera a), sostituire le parole: «ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata» con le parole: «a 30.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere la lettera b) del comma 45;*
- b) al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;*
- c) sopprimere il comma 55;*
- d) al comma 67 sostituire le parole: «non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali» con le seguenti: «è abbattuto nella misura del 50 per cento il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali».*
- e) sopprimere il comma 78.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 00 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.410**

SUSTA, DI BIAGIO

*Al comma 44, lettera a), sostituire le parole: «ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata» con le parole: «a 30.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere la lettera b) del comma 45;*
  - b) al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;*
  - c) sopprimere il comma 55;*
  - d) sopprimere il comma 67;*
  - e) sopprimere il comma 78.*
-

**1.411**

SUSTA, DI BIAGIO

*Al comma 44, lettera a), sostituire le parole: «ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata» con le parole: «a 30.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere la lettera b) del comma 45;*
  - b) al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;*
  - c) sopprimere il comma 55;*
  - d) sopprimere il comma 67;*
  - e) sopprimere il comma 78.*
- 

**1.412**

SUSTA, DI BIAGIO

*Al comma 44, lettera a), sostituire le parole: «ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata» con le parole: «a 30.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere la lettera b) del comma 45;*
  - b) al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «7 per cento».*
  - c) sopprimere il comma 55;*
  - d) sopprimere il comma 67.*
-

**1.413**

GUALDANI

*Al comma 44, lettera a).**Sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:*

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ateco 2007	Valore soglia redditività dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - 68	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	25.000	78%
9	Altre Attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 143, alle lettere d) ed e), le parole: «3.272 inilioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «4,300 milioni» e «7.300 milioni».*

**1.414**

GUALDANI

*Al comma 44 lettera a).**Sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:*

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ateco 2007	Valore soglia redditività dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - 68	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	25.000	78%
9	Altre Attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

*Conseguentemente al comma 143 del medesimo articolo, alle lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.572 milioni» e «6.572 milioni».*

**1.415**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

*Al comma 44, sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:*

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ateco 2007	Valore soglia redditività dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - 68	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	25.000	78%
9	Altre Attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

*Conseguentemente all'articolo 1 comma 143, alle lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.572 milioni» e «6.572 milioni».*

**1.416**

GALIMBERTI

*Al comma 44, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:*

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ateco 2007	Valore soglia redditività dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - 68	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	25.000	78%
9	Altre Attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

*Conseguentemente all'articolo 1 comma 143, alle lettere d) ed e), le parole: «3.272 milioni» e «6.272 milioni» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «3.572 milioni» e «6.572 milioni».*

**1.417**

## LEZZI

*Al comma 44, lettera a), all'allegato 4, per ciascun «GRUPPO DI SETTORE», sostituire le colonne: «VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPRESI» e «REDDITIVITÀ» come segue:*

## ALLEGATO 4

Progressivo	Gruppo di settore	Valore soglia redditività dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	50.000	25%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000	25%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	50.000	25%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	50.000	25%
5	Costruzioni e attività immobiliari	50.000	30%
6	Intermediari del commercio	50.000	50%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	50.000	30%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	50.000	30%
9	Altre Attività economiche	50.000	25%

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sopprimere il comma 105;*
- b) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
- c) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- d) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

*E conseguentemente ancora, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sopprimere il comma 105;*
- b) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
- c) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- d) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

*E conseguentemente ancora, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

---

### **1.418**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, alla colonna: «Valore soglia dei ricavi compensi» sostituire tutte le cifre con la seguente: «50.0001» ;*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125. All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

### **1.419**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla colonna: «Valore soglia dei ricavi compensi» sostituire tutte le cifre con la seguente: «40.0001»;*
- b) alla colonna: «Redditività»:*
  - 1) alla quarta riga sostituire la cifra: «54» con «40»;*
  - 2) alla quinta riga sostituire lo cifra: «86» con «62»;*
  - 3) all'ottava riga sostituire lo cifra: «78» con «62»;*
  - 4) alla nona riga sostituire la cifra: «67» con «62».*



*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116,117 e 125.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

#### **1.420**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, alla colonna: «Valore soglia dei ricavi compensi» sostituire tutte le cifre con la seguente: «40.0001».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116,117 e 125.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

#### **1.421**

Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4, alla colonna valore soglia dei ricavi/compensi sostituire le parole: «15.000» e «20.000» ovunque ricorrono, con le seguenti: «25.000».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

**1.422**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, alla colonna «Redditività», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla quarta riga sostituire la cifra: «54» con «40»;*
- b) alla quinta riga sostituire la cifra: «86» con «62»;*
- c) all'ottava riga sostituire la cifra: «78» con «62»;*
- d) alla nona riga sostituire la cifra: «67» con «62».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116,117 e 125.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.423**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al numero 5:*

- a) sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*
- b) sostituire la cifra: «86 per cento» con la seguente: «62 per cento»;*

*2) al numero 6, sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

*3) al numero 8:*

- a) sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*
- b) sostituire la cifra: «78 per cento» con la seguente: «62 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, al capoverso «1-bis», i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

- 1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;*
- 2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rap-*

porto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

---

**1.424**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla quinta riga:*

a) *sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

b) *sostituire la cifra: «86 per cento» con la seguente: «62 per cento»;*

2) *alla sesta riga, sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

3) *all'ottava riga:*

a) *sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

b) *sostituire la cifra: «78 per cento» con la seguente: «62 per cento».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125.*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro di euro a decorrere dal 2015,».*

---

**1.425**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla quinta riga:*

a) *sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

b) *sostituire la cifra: «86 per cento» con la seguente: «62 per cento».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

#### **1.426**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, alla sesta riga, sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

#### **1.427**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 44, lettera a), all'allegato 4 ivi richiamato, ai valori della soglia dei ricavi/compensi dei progressivi n. 5, 6 e 8, sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «20.000».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

---

**1.428**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:*

– *al numero 8: sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000»;*

– *sostituire la cifra: «78 per cento» con la seguente: «62 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»

---

**1.429**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, all'ottava riga sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000» e la cifra: «78%» con la seguente: «62%».*

*Conseguentemente:*

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.430**

URAS, DE PETRIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

*Al comma 44, allegato n. 4 della presente legge, Riquadro 8, Valore soglia ricavi e compensi, sostituire il valore: «15.000» con «30.000».*

*al comma 54, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «pari al 15 per cento» con le seguenti: «pari al 5 per cento per i cinque*

anni successivi all'entrata in vigore del regime forfetario, con un aumento progressivo annuale di un punto percentuale a partire dal sesto anno fino al raggiungimento del 10 per cento nel decimo anno di attività».

*al comma 55, sostituire le parole: «per i due successivi» con le seguenti: «per i quattro successivi».*

*sopprimere il comma 67.*

*al comma 72, sopprimere il terzo periodo.*

*dopo il comma 73, aggiungere il seguente:*

«73-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente: "69-ter. il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

*dopo il comma 73, aggiungere il seguente:*

«73-ter. Aifini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26; della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura:

del 20,48 per cento dei compensi lordi con effetto dal 1° gennaio 2015;

del 21,15 per cento dei compensi lordi con effetto dal 1° gennaio 2016;

del 21,81 per cento dei compensi lordi con effetto dal 1 gennaio 2017;

del 23,09 per cento dei compensi lordi con effetto dal 1 gennaio 2018.».

---

**1.431**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, all'ottava riga sostituire la cifra: «15.000» con la seguente: «30.000».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.432**

DI BIAGIO

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra: «15.000», con la seguente: «30.000».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000,000;  
2017: - 50.000.000.

---

**1.433**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra: «15.000», con la seguente: «30.000».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000,000;  
2017: - 50.000.000.

---

**1.434**

VERDUCCI, MATURANI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, Gianluca ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, Elena FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professionali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi» il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire lo cifra «15.000», con lo seguente: «30.000».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21 lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadrupli».*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000,000;  
2017: - 50.000.000.

---

**1.435**

MANASSERO

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4, progressivo punto 8, alla colonna valore soglia dei ricavi/compensi sostituire le parole: «15.000», con le seguenti: «30.000».*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000.000;  
2017: - 50.000.000.

---

**1.436**

SUSTA

*Al comma 44, lettera a), allegato n. 4 alla colonna denominata «Valore soglia dei ricavi/compensi» riga n. 8 denominata «attività professio-*



nali, scientifiche, tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi», *il valore soglia dei ricavi/compensi, sostituire la cifra: «15.000», con la seguente: «30.000».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000,000;

2017: – 50.000.000.

---

### **1.437**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44, lettera a), allegato 4, alla nona riga sostituire la cifra: «20.000» con la seguente: «30.000» .*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».

---

### **1.438**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 44 lettera b) sostituire le parole: «euro 5.000» con le seguenti: «euro 10.000».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:*

« ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015».

---

**1.439**

LEZZI

*Al comma 44 lettera c), sostituire le parole: «20.000» con le seguenti: «50.000»*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Sopprimere il comma 105;*
- b) *al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni»*
- c) *al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
- d) *al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»*

*E conseguentemente ancora, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

---

**1.440**

MILO

*Al comma 44, dopo il punto 5), aggiungere il seguente:*

«6). Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 41 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La disposizione di cui al comma 40-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014"».

---

**1.441**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 44, inserire i seguenti:*

«44-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci delle imprese di *start-up* innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

44-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio

decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 44-*bis*, iscritti alla gestione artigiani e commercianti».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;  
2016: – 50.000.000;  
2017: – 50.000.000.

---

#### **1.442**

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

*All'articolo 1, al comma 45, alla lettera a) sopprimere la parola «non».*

---

#### **1.443**

GUALDANI

*Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:*

«48-*bis*. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In tutte le operazioni di pagamento intermedie tramite Poste Italiane S.p.A., banche, istituti di pagamento o di moneta elettronica per il tramite del quale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato eseguito il trasferimento di denaro, l'imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dagli stessi intermediari, in nome e per conto del cedente o fornitore. L'IVA, calcolata secondo l'aliquota prevista per le singole categorie merceologiche dovrà essere versata, nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, direttamente allo Stato nel medesimo giorno in cui il cedente o fornitore riceverà l'incasso dalla banca, da Poste Italiane S.p.A., dall'istituto di pagamento o di moneta elettronica, decurtandola dal medesimo versamento. Il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto dal cedente/fornitore seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma"».

---

**1.444**

LEZZI

*Al comma 54, secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «pari al 15 per cento» con le seguenti: «pari al 5 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il comma 105;*
- b) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
- c) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
- d) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

*E conseguentemente ancora, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.*

---

**1.445**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente:*

- all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125;*
  - all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*
  - all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*
- 

**1.446**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente:*

- all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125;*
- all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.447**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303.078 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.448**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT

*Al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117 e 125;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.449**

CERONI

*Dopo il comma 59, inserire il seguente:*

«59-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015. Da tali condizioni si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.*

---

**1.450**

BIANCO

*Dopo il comma 59, inserire il seguente:*

«59-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati delle fatture emesse ai pazienti nei tempi utili affinché l'amministrazione finanziaria provveda a ricavare i dati per la precompilazione del modello 730, da stabilirsi secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo"».

---

**1.451**

CERONI

*Dopo il comma 59, inserire il seguente:*

«59-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli ontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli ontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati delle fatture emesse ai pazienti nei tempi utili affinché l'amministrazione finanziaria provveda a ricavare i dati per la precompilazione del modello 730, da stabilirsi secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo"».

---

**1.452**

SUSTA

*Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:*

«64-bis. Tutte le sanzioni, penali o pretese risarcitorie comunque applicate ovvero irrogate in rapporti commerciali e concessori di rilievo pubblicistico, devono essere improntate a principi di proporzionalità ed adeguatezza e debbono essere ricomprese in un valore oscillante tra il 5 per cento ed il 10 per cento del valore del fatturato netto derivante dall'esecuzione del contratto».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 64-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C a decorrere dal 2015».

---

**1.453**

MILO

*Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:*

«64-bis. Con riferimento agli adempimenti tributari e di registrazione relativi agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, l'imposta di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma

9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve intendersi come imposta dovuta e da versare.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 2.000.000;

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000.

---

#### **1.454**

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:*

«65-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: li, nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

65-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

---

#### **1.455**

DI BIAGIO

*1. Dopo il comma 65, inserire il seguente comma:*

65-bis. «All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «,2014 e 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».



Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000 euro;

2016: – 3.000.000 euro;

---

## **1.456**

DI BIAGIO

*1. Dopo il comma 65, inserire il seguente comma:*

*65-bis.* «All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

**1.457**

DI BIAGIO

*1. Dopo il comma 65, inserire il seguente comma:*

65-bis. «All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «,2014 e 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;

2016: – 3.000.000;

---

**1.458**

DI BIAGIO

*1. Dopo il comma 65, inserire il seguente comma:*

65-bis. «All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «,2014 e 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3.000.000;

---

**1.459**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

«65-bis. All'articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 3", sono inserite le seguenti: "nonché delle associazioni".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**1.460**

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

«65-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 1-bis, dopo le parole: "alla fideiussione", sono aggiunte le seguenti: "e ad altra garanzia".

*Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**1.461**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

«65-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: "alle imprese alberghiere" sono inserite le seguenti: ", nonché alle strutture ricettive all'aria aperta, quali i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate per la sosta temporanea".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.*

---

**1.462**

FILIPPI, FAVERO, PAGLIARI

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Gli istituti di patronato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.»

---

**1.463**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

---

**1.464**

LEZZI

*Sopprimere il comma 67.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni.*

- a) Sopprimere il comma 105;*
  - b) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
  - c) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
  - d) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*
- 

**1.465**

LEZZI

*Sopprimere il comma 73 e conseguentemente al comma 74, sostituire le parole: «l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono», con le seguenti: «l’Agenzia delle entrate stabilisce».*

---

**1.466**

LEZZI

*Sopprimere il comma 75.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni»;*
  - b) al comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
  - c) al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*
-

**1.467**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

«79-bis. Nel caso di carichi iscritti a ruolo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi a imposte regolarmente dichiarate, il contribuente può richiedere, entro il 30 giugno 2015, di pagare l'imposta dovuta che può, con apposita istanza, essere rateizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602. Non sono dovute le sanzioni, gli interessi, anche di mora, e gli aggi di riscossione.

2. Nel caso di carichi iscritti a ruolo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge e diversi da quelli di cui al comma precedente, il contribuente può richiedere, entro il 30 giugno 2015, di pagare l'imposta dovuta che può, sulla base di apposita istanza, essere rateizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602. Le sanzioni, gli interessi, anche di mora, e gli aggi di riscossione sono ridotti nella misura del cinquanta per cento.

3. All'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire" sono sostituite con le parole: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro".

4. All'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro" sono sostituite con le parole: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro".

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai residui importi da versare. L'Agenzia delle Entrate, cui è rivolta l'istanza, provvede alla rideterminazione degli importi relativi al nuovo piano di rateazione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

### **1.468**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

«79-bis. 1. Qualora il contribuente non congruo agli studi di settore sia invitato al contraddittorio dall'Agenzia delle Entrate e non addivenga alla definizione, lo stesso può chiedere un parere all'osservatorio regionale per gli studi di settore.

2. L'osservatorio, nella prima riunione utile, che non può essere fissata in data successiva a sessanta

giorni dalla richiesta, analizza la problematica sottoposta al suo esame e, se ritiene fondate le ragioni del contribuente, volte alla disapplicazione degli studi di settore, emette un parere cui l'Agenzia delle Entrate deve uniformarsi.

3. Qualora il contribuente, nelle more del procedimento dinanzi all'osservatorio, abbia prodotto ricorso agli organi della giustizia tributaria e successivamente alla proposizione dello stesso sia intervenuto il parere di cui al comma precedente, l'Agenzia deve rinunciare al contenzioso.

4. La composizione dell'osservatorio regionale per gli studi di settore, di cui alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, è così determinata: un presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale, nominato dal presidente della commissione medesima, con funzioni di presidente; un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, con funzioni di vice presidente; un rappresentante per ciascuna Direzione provinciale della medesima Agenzia; i rappresentanti di associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche, tecniche e sanitarie; un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

I componenti dell'osservatorio regionale, che non provengono dall'Agenzia delle Entrate, devono essere numericamente pari a quelli appartenenti alla medesima Agenzia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli osservatori regionali per gli studi di settore nella nuova composizione».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 1, comma 83, sostituire le parole: «2.200 milioni di euro», con le seguenti: «2.188 milioni di euro», e le parole: «2.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.988 milioni di euro».*

---

#### **1.469**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 79, inserire il seguente:*

«79-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, missione Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- Legge n. 296 del 2006 – Art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682) le dotazioni sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.*

---

#### **1.470**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 79, inserire il seguente:*

«79-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati delle fatture emesse ai pazienti nei tempi



utili affinché l'amministrazione finanziaria provveda a ricavare i dati per la precompilazione del modello 730, da stabilirsi secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo"».

---

**1.471**

LAI, BROGLIA

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

«79-bis. Il regime fiscale di cui al presente articolo si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nel periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;  
2016: – 100.000.000;  
2017: – 100.000.000.

---

**1.472**

MAURO MARIA MARINO, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:*

«79-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già

stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149».

---

**1.473**

MAURO MARIA MARINO, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 79, aggiungere I seguenti:*

«79-bis. Alla lettera *b*), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, alla lettera *b*), sostituire le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2015" con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016".

79-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 23, pari a 130 milioni di euro annui per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma il, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.

79-quater. Al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

"*e-ter*). per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.474**

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 79, inserire il seguente:*

«79-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente:*

all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132;

all'articolo 2, sopprimere il comma 207;

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

### **1.475**

BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis – (Abolizione della TASI sulla prima casa). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, dopo le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile," sono inserite le seguenti: "escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9";

b) al comma 669, le parole: "ivi compresa l'abitazione principale," sono soppresse;

c) al comma 677, le parole da: "a condizione" fino alla fine del comma sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 74 inserire il seguente:*

«74-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella I dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del pre-

sente comma con riferimento ai singoli regimi interessati L'emendamento prevede l'esenzione TASI sulla prima CASA.».

---

#### 1.476

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, dopo le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile," sono inserite le seguenti: "escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,";

b) al comma 669, le parole: "ivi compresa l'abitazione principale," sono soppresse;

c) al comma 677, le parole da: "a condizione" fino alla fine del comma sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66 inserire il seguente:*

«66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

---

**1.477**

TOMASELLI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle Ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Il debitore che propone istanza ai sensi del primo periodo del presente comma è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli Interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 1997, n. 218. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.478**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis. All'articolo 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Emendamento

Articolo 1

"2-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni *pro loco* che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi relativi alla gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, alla cui gestione partecipano in convenzione una pluralità di Comuni e affidati in gestione sulla base di convenzione che regola, almeno parzialmente, il regime tariffario, per un importo non superiore a 250.000 euro.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

#### 1.479

BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, Eva LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis. A decorrere dal 2014 i terreni agricoli, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 74 inserire il seguente:*

«74-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del

primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*L'emendamento prevede l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli.*

---

#### **1.480**

CONTE, GUALDANI, AUGELLO

*Dopo il comma 80 aggiungere i seguenti:*

«80-bis. Allo scopo di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative e la ordinata applicazione sul territorio nazionale del pagamento dei contributi ai beneficiari che svolgono attività di formazione professionale finanziata o cofinanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo o, comunque, attraverso finanziamenti pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro del lavoro e Politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo finalizzato alla determinazione del trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto applicabile alle spese sostenute dagli operatori che svolgono corsi e attività di formazione professionale finanziati, in tutto o in parte attraverso il Fondo sociale europeo o con altri finanziamenti pubblici. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle del decreto legislativo emanato in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

80-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Individuazione in armonia con il diritto comunitario, anche in via di interpretazione autentica delle norme vigenti, dei soggetti beneficiari e delle tipologia di spesa per i quali è ammessa l'esenzione o la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività formative ammesse a contributo pubblico e finanziate con il Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti pubblici, in considerazione del trattamento fiscale applicato agli

operatori afferenti al terzo settore e a quelli che svolgono attività, in tutto o prevalentemente, classificate come commerciali.

b) Definizione in armonia con il diritto comunitario, anche in via di interpretazione autentica delle norme vigenti, delle fattispecie e dei soggetti ai quali non è applicabile l'esenzione dell'imposta o la sua detraibilità, ancorché in via integrale, e la conseguente qualificazione dei costi derivanti da oneri fiscali relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi necessari allo, svolgimento dell'attività formativa.

c) Determinazione del periodo di applicazione del regime fiscale dell'imposta sul valore aggiunto relativo ai pagamenti per l'attività di formazione professionale e sua armonizzazione con la disciplina comunitaria in considerazione dell'applicazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

80-*quater*. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale in relazione alle operazioni effettuate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per gli acquisti e/o importazioni di beni e/o di servizi impiegati per realizzare attività formative, finanziati mediante contributi a fondo perduto provenienti dal Fondo sociale europeo o da altro contributo pubblico concorrente con detto fondo, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta».

---

## 1.481

GRANAIOLA

*Dopo il comma 80 aggiungere i seguenti:*

«80-*bis*. Nelle more della presentazione del provvedimento di riordino della materia delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi, il pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, del decreto-legge n. 296 del 27 dicembre 2006, anche in riferimento ai contenziosi in atto alla data del 30 novembre 2014 è sospeso e la definizione dei canoni stessi è attuata sulla base della disciplina dettata dal provvedimento di riordino di cui la presente comma.

80-*ter*. In previsione del riordino di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana con proprio decreto, linee guida per le Soprintendenze regionali volte a consentire il permanere, nelle aree del demanio in concessione, dei manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presi-



dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le modalità previste dalle Regioni.»

---

### 1.482

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:*

«80-bis. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dallo gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.

80-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

80-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.

80-quinquies. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta

in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi".

*80-sexies.* La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha, efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

*80-septies.* La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

*80-octies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.

*80-novies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

*80-decies.* Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.

*80-undecies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.483

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER, DI BIAGIO, Eva LONGO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, MUSSINI

*Dopo il comma 80 inserire il seguente:*

«*80-bis.* L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"«L'articolo 74-ter, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea".

80-ter. Le disposizioni di cui al comma 80-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

#### **1.484**

DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, EVA LONGO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, MUSSINI

*Dopo il comma 80, inserire i seguenti commi:*

«80-bis. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti all'estero, in uno stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino comunque un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma".

80-ter. Le disposizioni di cui al comma 80-bis si applicano a decorrere dal 2015.

8-quater. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno Stato che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio

dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000.

---

### **1.485**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 80, inserire i seguenti:*

«80-bis. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere dell'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.

80-ter. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.486**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 80 inserire i seguenti:*

«80-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

80-ter. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.487**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**1.488**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis. All'articolo 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale limite è elevato di ulteriori

250.000 euro nel caso in cui le associazioni sportive dilettantistiche o associazioni *pro loco* gestiscono impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, alla cui gestione partecipano in convenzione una pluralità di Comuni e che sono affidati in gestione sulla base di convenzione che regola, almeno parzialmente, il regime tariffario"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

#### **1.489**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 80, inserire il seguente:*

«80-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", come previsto dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

*Conseguentemente All'articolo 3, comma 76 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

#### **1.490**

URAS, DE PETRIS

*dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:*

«80-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro - 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:

– 12 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

– 16 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

– 20 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

I suddetti periodi sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.

80-ter. Il primo e il secondo periodo dell'articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, in limite massimo di 50 milioni di euro annui, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa".».

*Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

---

## 1.491

MAURO MARIA MARINO, GUERRIERI PALEOTTI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:*

«80-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"100-ter. 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008 n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è previsto il seguente regime:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere a), b), e). Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma 3, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo punto 3.3;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza.



c) La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera *b.iii*) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario *ex* articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008 n. 133.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al precedente comma 3, punti 3.2. e 3.3. non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1, T.U.F. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *Internet* di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma secondo, lettera *b*) e comma terzo del decreto-legge 18 ottobre 2013, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile".

80-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013 n. 18592 le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina di cui al comma 80-*bis*».

---

**1.492**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA

*Dopo il comma 80, inserire i seguenti:*

«80-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di *start-up* innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

80-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui ai comma 80-bis, iscritti alla gestione artigiani e commercianti».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000;

2016: – 50.000;

2017: – 50.000.

---

**1.493**

AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**1.494**

SONEGO, LAI

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. Dal primo gennaio 2015 la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, vigente alla data del 1° gennaio 2015, è confermata nella misura vigente alla data del primo gennaio 2011».

---

**1.495**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, infine, il seguente periodo: "In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche".».

---

**1.496**

SUSTA

*Dopo il comma 80 è aggiunto il seguente:*

«80-bis. All'articolo 3, comma 35, del decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "del D.p.R 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le parole: "e gli avvocati iscritti al Registro dei Revisori Contabili,"».

---

**1.497**

MALAN

*Al comma 81, aggiungere, al termine, il seguente periodo:* «Attingendo a tale fondo, e senza superarne i limiti, sono ripristinati gli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica già soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro».

---

**1.498**

BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:*

«81-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2».

---

**1.499**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 81, inserire i seguenti:*

«81-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è autorizzata, a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, la stipula di contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia.

81-ter. in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-bis, all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, alla fine di aggiungere le parole: "autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017 per la stipula di 2.900 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia".».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: è ridotta di 318 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».*

---

**1.500**

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:*

«81-bis. Al fine di garantire la funzionalità dell'ufficio del processo e per contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato degli uffici giudiziari, sono stipulati contratti a tempo determinato per l'anno 2015 per tutti coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».

---

**1.501**

LO GIUDICE, LUMIA, LO MORO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, PEZZOPANE, AMATI, RICCHIUTI

*Dopo il comma 81 inserire il seguente:*

«81-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato parttime per ranno 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

**1.502**

SCALIA

*Dopo il comma 81 inserire il seguente:*

«81-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part-time per l'anno 2015; ai sensi dell'articolo 35

del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 comma 344, della legge 27 dicembre, 2013, n. 147».

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

---

### **1.503**

LO GIUDICE, RICCHIUTI

*Dopo il comma 81 inserire il seguente:*

«81-bis. Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia e fare fronte alle speciali esigenze poste dall'articolo 5, comma 1, decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, la quale prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, e non più il ventunesimo, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

---

### **1.504**

SCALIA

*Dopo il comma 81 inserire il seguente:*

«81-bis. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo

1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 7.500.000;  
2016: - 0;  
2017: - 0.

---

### **1.505**

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, PEZZOPANE, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, AMATI, RICCHIUTI

*Dopo il comma 81, inserire il seguente:*

81-bis. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 7.500.000;  
2016: - 0;  
2017: - 0.

---

### **1.506**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 1, dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti commi:*

«81-bis. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

5-bis) l'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età;»

81-ter. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

2-ter) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-bis).

---

### 1.507

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 81, è aggiunto il seguente comma:*

«81-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale" viene aggiunto il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».

---

### 1.508

CAPPELETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 81 inserire i seguenti:*

81-bis. AI fine di favorire il completamento del processo telematico e la digitalizzazione della giustizia al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136 il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, Il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata».

b) all'articolo 149-bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

c) all'articolo 170, il primo comma sostituito dal seguente: «Dopo la costituzione In giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

d) all'articolo 330, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».

e) all'articolo 370, Il primo comma è sostituito dal seguente: «La parte contro la quale Il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante contrari corso a mezzo di posta elettronica certificata da notifi-



carsi al ricorrente o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

81-ter. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Le notificazioni successive, In caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata. SI utilizza a tal fine l'Indirizzo di posta elettronica certificata Indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema Informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».

81-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono apportate alla normativa attuativa vigente le modificazioni necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di giustizia, digitale e processo telematica, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di Indirizzo di posta elettronica certificata, all'uopo utilizzando le risorse di cui al comma 81.

---

## 1.509

BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:*

81-bis. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dalle procedure di notificazione, si provvede come segue:

a) all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La notificazione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale»;

b) all'articolo 149 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma : «Se il soggetto notificante non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento

della notificazione producendo una certificazione postale relativa alla consegna, ovvero copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza rilevabile dal sito internet delle poste. È fatta salva la prova contraria»

---

**1.510**

SCALIA

*Dopo il comma 81, inserire il seguente:*

81-bis. All'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 156/2012 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1» con le parole: «Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**1.511**

BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere il comma 82*

*Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «100 milioni»*

---

**1.512**

FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, PUPPATO, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 82, sostituire le parole: «dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la parola: «valore», sono inserite le seguenti: «senza tener conto degli interessi»*

*b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*Conseguentemente, ridurre di 6 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.*

---

**1.513**

BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 82, capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, salvo che l'attore o l'istante sia una persona fisica.»*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni»*

---

**1.514**

MOSCARDELLI, SCALIA, ORRÙ, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 82, sono aggiunti i seguenti commi:*

82-bis) è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano acquisti di beni di investimento di cui al comma 82-ter, nel limite complessivo di euro 500.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 fruibile secondo le modalità di cui ai commi da 82-ter a 82-novies.

82-ter) il credito d'imposta di cui al comma ss è riconosciuto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in: a) beni immateriali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, dalla voce B.I.1. a B.I.4.; b) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile;

82-quater) il credito d'imposta spetta per una quota pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del comma 82-ter, fino ad un valore massimo annuale di euro 1.000.000, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;

82-quinquies) Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non è soggetto ai limiti di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

82-*sexies*) Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto al successivo comma 82-*novies*. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 82-*novies*;

82-*septies*) Il credito d'imposta è revocato: *a*) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; *b*) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

82-*octies*) Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 82-*septies* è versato entro il termine per il versamento a saldo deurimposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

82-*novies*) Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, della coerenza delle stesse con l'obiettivo di stimolare gli investimenti produttivi, nonché le cause di decadenza e revoca del credito d'imposta, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

82-*decies*) il credito d'imposta di cui ai commi da 82 bis a 82-*decies* non è cumulabile con le misure di cui all'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

All'articolo 3 «Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e altre disposizioni in materia di entrate. Fondi speciali e tabelle. Entrata in vigore» dopo il comma 67 è aggiunto il seguente comma:

67-*bis*). Al comma 2, dell'articolo 2 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche: *a*) le parole «di importo superiore a 300.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle parole «di importo superiore a 100.000 euro lordi annui»; *b*) le parole «è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il pre-

*detto importo» sono sostituite dalle parole «è dovuto un contributo di solidarietà del 7 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».*

---

**1.515**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 82, inserire il seguente:*

«82-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: "non superiore a euro 9.296,22" sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 12,000».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti è ridotta di 388 milioni di euro per l'anno 2015 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».*

---

**1.516**

FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, PUPPATO, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 82, inserire il seguente:*

«82-bis. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori"».

---

**1.517**

MUNERATO, CANDIANI, STEFANI, COMAROLI, TOSATO

*Al comma 83, dopo le parole: «di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,» inserire le seguenti: «di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche,».*

---

**1.518**

PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 83, sostituire le parole: «2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «2.600 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2016».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;*

*b) all'articolo 3, dopo il comma 66, aggiungere il seguente: «66-bis. A decorrere dal primo gennaio 2015 sono ridotti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

*b) alla Tabella A,*

*voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2015: – 105.000.000;  
2016: – 105.000.000;  
2017: – 105.000.000.*

*voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2015: – 5.000.000;  
2016: – 5.000.000;  
2017: – 5.000.000.*

*voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2015: – 5.000.000;  
2016: – 5.000.000;  
2017: – 5.000.000.*

voce Ministero della giustizia,-apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

### **1.519**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 83 sostituire le parole: «di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, dei quali 1.000 milioni destinati agli ammortizzatori sociali in deroga».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 16, 17, 18 e 19*

---

### **1.520**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 83 sostituire le parole: «di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017, nonché di 2.500 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 90 e 91 e al comma 92 sostituire le parole: «al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 83 dell'articolo 1 della presente legge».*

---

### **1.521**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 83 sostituire le parole: «di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere*

dall'anno 2017» con le seguenti: «di 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3.500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

*Conseguentemente, sostituire il comma 90 con i seguenti:*

«90. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuta, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo, delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivanti ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

90-bis. il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale».

---



**1.522**

TONINI, FEDELI, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, Gianluca ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 83 sostituire le parole:* «2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

*Conseguentemente, dopo il comma 87 aggiungere il seguente:*

«87-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi di importo complessivo superiore a sette volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), liquidati con il sistema retributivo o misto, e corrisposti a soggetti con età inferiore a quella della pensione di vecchiaia del rispettivo regime, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano qualora sia versato un apposito Fondo istituito presso l'INPS, un contributo di solidarietà, di natura volontaria, in misura pari al 20 per cento del complesso dei trattamenti pensionistici"».

---

**1.523**

SUSTA, MARAN

*Al comma 83 sostituire le parole:* «2.200 milioni di euro» *con le seguenti:* «2.700 milioni di euro», *e le parole:* «2.000 milioni» *con le seguenti:* «2.500 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad eccezione delle spese relative alle Missioni "Soccorso Civile", "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", Ricerca e Innovazione, "Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali e paesaggistici", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria", "Diritti sociali, politiche e famiglia"».

---

### **1.524**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Al comma 83, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3.500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 90 con i seguenti:*

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, in-

viando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale».

---

### 1.525

LANZILLOTTA, ICHINO

*Al comma 83, aggiungere infine il seguente periodo: «All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».*

---

### 1.526

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 83, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale dotazione è incrementata di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 500 milioni di euro per l'anno 2018».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere i commi 90 e 91;
  - b) al comma 3 sostituire le parole: "Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 90 e 91" con le seguenti: "Al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 83 della presente legge.
-

**1.527**

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, FASIOLO, CUOMO, LAI

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-bis. Al fine di fronteggiare la necessità di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere nel corpo di Polizia di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i vincitori e idonei del concorso indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2014».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 85.000.000;

2016: – 85.000.000;

2017: – 85.000.000.

---

**1.528**

Mario MAURO

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini, della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

83-ter. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.

83-*quater*. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici ai superstiti conseguiti dai figli superstiti non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000;

2016: - 10.000;

2017: - 10.000.

---

### **1.529**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-*bis*. In materia di calcolo dell'orario di lavoro del personale turnista del comparto "Regioni Autonomie locali" sono fatte salve le diverse interpretazioni finora intervenute da parte degli Enti in sede di applicazione della normativa di legge e contrattuale, i cui atti non costituiscono danno erariale e non comportano obblighi di restituzione e obblighi di riconoscimento per nessuna delle parti del rapporto di lavoro"».

---

### **1.530**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:*

«83-*bis*. Al fine di adottare un livello di tassazione più elevato per i redditi di pensione superiori ai 90.000 euro annui e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 2015, una imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.»

---

**1.531**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, Mauro Maria MARINO, VACCARI

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 83 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 83 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi articolo 3, commi 14 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

---

**1.532**

GAMBARO

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

**1.533**

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive mo-

dificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss».

---

### 1.534

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

### 1.535

GALIMBERTI

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali In deroga di cui all'articolo 2 commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

**1.536**

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

---

**1.537**

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, COLLINA

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

**1.538**

DE POLI

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.



83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

### 1.539

CARIDI

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

«83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuata nel precedente comma 1 è compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al ri-finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236/1993.

83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 è altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e ss.».

---

### 1.540

LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-bis. Per l'anno 2015, una quota del fondo di cui al comma 83, pari a 100 milioni di euro, è destinata al finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 luglio 1993, n. 236.».

---

**1.541**

LEPRI, ANGIONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-bis. Per l'anno 2015, una quota del fondo di cui al comma 83, pari a 100 milioni di euro, è destinata al finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.».

---

**1.542**

LANGELLA

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

«83-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1° gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

---

**1.543**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

«83-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1° gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

---

**1.544**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

«83-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1° gennaio 2015 i

centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.»

---

**1.545**

LIUZZI

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 1° gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciale e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.»

---

**1.546**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

«83-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 83, una somma di 30 milioni di euro è riservata al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca per l'anno 2015.»

---

**1.547**

GUALDANI

*Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:*

«83-bis. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione e della riforma della normativa in materia di servizi per il lavoro, al fine di garantire le esigenze di continuità dei servizi, una quota del Fondo di cui al comma 83 è destinata alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a termine con scadenza 31 dicembre 2014 del personale dei Centri per l'impiego, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato.»

---

**1.548**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione di tale Fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «è ridotta di 438 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni a decorrere dal 2016».*

---

**1.549**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Per la costituzione di tale Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ripartisce annualmente tale somma con proprio decreto dando priorità alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «è ridotta di 338 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni a decorrere dal 2016».*

---

**1.550**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, inserire i seguenti:*

«84-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'ente Territoriale che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole: «ridotta di 200 milioni» con le seguenti: «ridotta di 600 milioni».*

---

**1.551**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI

*Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:*

«84-bis. Al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 ottobre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, è aumentato di 200 milioni di euro per l'anno 2015.

84-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 84-bis si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

---

**1.552**

RUTA

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«84-bis. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento, e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

---

**1.553**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni per l'anno 2016, in 21,5 milioni per l'anno 2017, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 11 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 6.000.000;  
2016: – 16.500.000;  
2017: – 21.500.000.1.554.

---

**1.554**

ICHINO, SUSTA, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«84-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20), è aggiunto il seguente:

"20-bis) i *voucher* destinati alla remunerazione degli operatori specializzati accreditati presso la Regione per l'erogazione di servizi oggetto dei contratti e accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge recante deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e ai successivi decreti attuativi, quando detti contratti e accordi siano stipulati, in funzione dello svolgimento del servizio di collocamento delle persone inoccupate o disoccupate, con l'amministrazione pubblica competente"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1 sopprimere il comma 139;*

*alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.000.000;

2016: – 70.000.000;

2017: – 70.000.000.

---

**1.555**

ICHINO, SUSTA, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«84-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20), è aggiunto il seguente:

"20-bis) i *vaucher* destinati alla remunerazione degli operatori specializzati accreditati presso la Regione per l'erogazione di servizi oggetto dei contratti e accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge recante deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e ai

successivi decreti attuativi, quando detti contratti e accordi siano stipulati, in funzione dello svolgimento del servizio di collocamento delle persone inoccupate o disoccupate, con l'amministrazione pubblica competente"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2015, e 280 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni "Soccorso Civile", "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", "Ricerca e Innovazione", "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria", "Diritti sociali, politiche e famiglia"».*

---

### **1.556**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è resa permanente a decorrere dall'anno 2015 e la sua quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «è ridotta di 408 milioni di euro per l'anno 2005 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2015»;

b) alla Tabella C, Missione Politiche per il lavoro, Programma Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiungere la voce: «decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

Articolo 3, comma 1- LSU di Napoli e Palermo:

2015:

CP: + 100.000,000;

CS: + 100.000.000.



2016:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2017:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

---

### **1.557**

SUSTA

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a *master* o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello».

*Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2015: – 10.000.000.

2016: – 10.000.000.

2017: – 10.000.000.

---

### **1.558**

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. Per l'anno 2015, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2015».

*Conseguentemente al comma 112 la parola: «250» è sostituita dalla parola: «200».*

---

**1.559**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:*

«84-bis. In attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per il lavoro, dal 10 gennaio 2015, i centri per l'impiego provinciali e il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale».

---

**1.560**

ICHINO, SUSTA, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "41-*quater*") è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*). Prestazioni, fornite dagli operatori specializzati accreditati presso la Regione per l'erogazione di servizi oggetto dei contratti e accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge recante deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e ai successivi decreti attuativi, quando detti contratti e accordi siano stipulati, in funzione dello svolgimento del servizio di collocamento delle persone inoccupate o disoccupate, con l'amministrazione pubblica competente"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 139.*

---

**1.561**

ICHINO, SUSTA, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«84-bis. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) prestazioni, fornite dagli operatori specializzati accreditati presso la Regione per l'erogazione di servizi oggetto dei contratti e

accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge recante deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e ai successivi decreti attuativi, quando detti contratti e accordi siano stipulati, in funzione dello svolgimento del servizio di collocamento delle persone inoccupate o disoccupate, con l'amministrazione pubblica competente».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, e 180 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni "Soccorso Civile", "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", "Ricerca e Innovazione", "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria", "Diritti sociali, politiche e famiglia"».*

---

## 1.562

CENTINAIO, MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per presentare domanda agli enti previdenziali da parte dei lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, possono accedere al pensionamento anticipato, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Le domande per il commissariamento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. Ai lavoratori *ex* esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo

6, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore *ex* esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o *ex* esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125, 132;*

*all'articolo 2, sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

### **1.585 (testo 2)**

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, Mauro Maria MARINO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA

*Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:*

"89-bis. I soggetti espulsi dall'attività produttiva, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, nonché i soggetti già autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti. I suddetti soggetti possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 63 aggiungere il seguente:

"63-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 10 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sugli importi dei suddetti trattamenti pensionistici non superiori al doppio della pensione minima di percettori con età superiore ai 67 anni. A questi ultimi, se tenuti al suindicato contributo di solidarietà, è comunque garantito un trattamento non inferiore al doppio della pensione minima, qualora ne abbiano titolo per un importo superiore. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

---

### 1.930 (testo corretto)

CIOFFI

*Dopo il comma 114, inserire il seguente:*

«114-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono prorogate per l'anno 2015. »

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: -12.000.000

---

**1.998 (testo 2)**

VERDUCCI, MATURANI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, Gianluca ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, Elena FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

*Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:*

« 120-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura alle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate e con reddito ISEE non superiore a 12.500 euro annui, titolari di utenza domestica del servizio idrico integrato, l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma.

« 121-*ter*. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare".»

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 dicembre 2014

**Plenaria****149<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1699 e 1699-bis)** *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

– **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

**(1698)** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 13 e 13-bis e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sulle Tabelle 7 e 7-bis e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che occorre esaminare gli ordini del giorno n. 6 e 9 al disegno di legge di stabilità, nonché l'ordine del giorno e l'emendamento al disegno di legge di bilancio. Rammenta peraltro che tutti gli ordini del giorno e l'emendamento sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

In merito all'ordine del giorno n. 6, la senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara di sottoscriverlo e insiste per la votazione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un parere contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge quindi l'ordine del giorno n. 6.

Con riferimento all'ordine del giorno n. 9, il PRESIDENTE fa presente che erano sorti dubbi circa la proponibilità del testo in quanto, pur avendo ad oggetto un bene culturale, esso impatta sugli ambiti di intervento di altre Amministrazioni. Ritiene tuttavia che esso sia proponibile nella misura in cui venga inserito, tanto nelle premesse quanto nell'impegno al Governo, un richiamo alle competenze e alle prerogative del Governo nella disciplina dei rapporti tra gli Stati coinvolti, facendo così salvi i margini di azione di altri Dicasteri. Rammenta altresì che nella seduta pomeridiana di ieri il sottosegretario Francesca Barracciu aveva proposto una riformulazione.

La senatrice PUGLISI (PD) accoglie le proposte del Presidente e del rappresentante del Governo e dunque riformula l'ordine del giorno n. 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Passando all'ordine del giorno al disegno di legge di bilancio, il PRESIDENTE rammenta che il relatore Conte e il rappresentante del Governo avevano proposto una riformulazione volta a includere anche i contenuti dell'emendamento presentato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) fa proprio l'ordine del giorno G/1699/1/7/Tab. 7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. Sottoscrive altresì l'emendamento 7.Tab. 7.1-7 che ritira, in quanto i contenuti sono recepiti dalla riformulazione testé presentata.

Il relatore sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, senatore CONTE (NCD), esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1699/1/7/Tab. 7 (testo 2), che viene accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.



Concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, si passa all'illustrazione di uno schema di rapporto sulle Tabelle 13 e 13-*bis* e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito i contenuti della discussione generale, con particolare riferimento all'idea per cui gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rappresentano un investimento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia.

Manifesta nuovamente soddisfazione per la previsione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, pur riconoscendo le criticità sottese ai tagli disposti in altri capitoli. Nel precisare di aver tentato di compiere una sintesi delle istanze avanzate anche in sedi informali, pone l'accento sull'osservazione n. 7, che invoca uno sforzo delle Istituzioni, in termini progettuali e finanziari, affinché gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale costituiscano la scelta più lungimirante per assicurare un avvenire di qualità ai giovani.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva quindi a maggioranza lo schema di rapporto favorevole con osservazioni del relatore, relativo alle Tabelle 13 e 13-*bis* e alle connesse disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Si passa indi all'illustrazione di uno schema di rapporto sulle Tabelle 2 e 2-*bis*, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore MARTINI (*PD*) dà conto di uno schema di rapporto favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, relativo alle competenze in materia di sport, nella quale sono indicate tanto le positività quanto gli aspetti negativi dei documenti di bilancio. Fa presente infine di aver inserito un'indicazione della senatrice Idem sulla necessità di garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto per il credito sportivo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva quindi a maggioranza lo schema di rapporto favorevole con una osservazione del relatore, relativo alle Tabelle 2 e 2-*bis* e alle connesse disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Si passa indi all'illustrazione di uno schema di rapporto sulle Tabelle 7 e 7-*bis*, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore CONTE (*NCD*) illustra uno schema di rapporto favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale vengono anzitutto riepilogate in maniera organica tutte le disposizioni di competenza. Emerge peraltro in termini positivi l'istituzione del Fondo «La

buona scuola», le cui finalità sono state ampliate, oltre che alle assunzioni dei precari, anche all'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti. Descrive dunque in dettaglio le condizioni contenute nello schema di rapporto, tra le quali anzitutto il ripristino delle norme stralciate in prima lettura che avevano ad oggetto gli stanziamenti per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). In aggiunta a ciò, sottolinea l'esigenza di dare sollecita attuazione all'organico funzionale, a cui dovrebbe essere a suo giudizio subordinata l'abrogazione dell'articolo 459 del testo unico sulla scuola concernente i vicariati.

Segnala altresì di aver recepito tra le osservazioni alcune considerazioni emerse nel dibattito con riferimento ai ricercatori e alla vicenda del pensionamento dei docenti.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA concorda con le indicazioni dello schema di rapporto, suggerendo tuttavia di trasformare le condizioni in osservazioni.

La senatrice PUGLISI (*PD*) reputa preferibile mantenere le condizioni, tanto più che si tratta di argomenti cari al Ministero, rispetto ai quali la Commissione può offrire un supporto maggiore anche rispetto ai rapporti con il Dicastero dell'economia.

Il relatore CONTE (*NCD*) preferisce, per le stesse ragioni, confermare le condizioni già descritte.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA prende atto della posizione emersa, ribadendo comunque la piena sintonia con il contenuto dello schema di rapporto. Assicura quindi l'impegno dell'Amministrazione per recuperare la maggior parte delle risorse al fine di dare seguito tanto alle condizioni quanto alle osservazioni prospettate.

La Commissione approva infine a maggioranza lo schema di rapporto favorevole con condizioni e osservazioni, relativo alle Tabelle 7 e 7-bis e alle connesse disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Il PRESIDENTE dichiara concluso l'esame dei documenti di bilancio.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE, considerata la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 14, con l'audizione del ministro Franceschini sulla riorganizzazione del Dicastero, che era

stata richiesta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi.

Conviene la Commissione.

*POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi, per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta antimeridiana in corso, avrà luogo al termine della seduta pomeridiana di oggi.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL  
TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PER  
IL TRIENNIO 2015-2017, E RELATIVA NOTA DI VA-  
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS  
- TABELLE 13 E 13-BIS), E SULLE PARTI CORRI-  
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015,

con riguardo al disegno di legge di stabilità:

manifesta soddisfazione per i commi 7 e 8 dell'articolo 1, che istituiscono nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

rileva criticamente che, in base all'articolo 2, comma 1, sono ridotte di 1 milione di euro per il 2015 e di 2,295 milioni di euro a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa relative alla quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinata al Ministero dei beni culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali che, in base ai dati presenti nella relazione tecnica, riguarderanno i capitoli nn. 8610 e 8770, concernenti interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS s.p.a.;

esprime preoccupazione per le misure recate dal comma 45 dell'articolo 2, che riduce le dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per un importo pari a circa 21,5 milioni di euro a decorrere dal 2015;

condivide le previsioni del comma 34 dell'articolo 3, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4 per cento, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso

qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, inclusi dunque anche gli *e-book*;

non registra accantonamenti specifici in Tabella A per il Dicastero dei beni culturali, anche se nell'ambito degli accantonamenti nella medesima Tabella riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze vi è una finalizzazione specifica per il disegno di legge concernente l'istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» (A.S. 1569), di recente approvato dal Senato in seconda lettura;

prende atto che, in merito alla Tabella B, l'accantonamento originariamente previsto nel testo del Governo è stato successivamente azzerato per finanziare il Fondo per la tutela del patrimonio culturale previsto all'articolo 1, commi 7 e 8;

non rileva variazioni significative rispetto al bilancio a legislazione vigente per quanto attiene alla Tabella C;

esamina la Tabella E, che conferma i finanziamenti previsti a legislazione vigente, per l'anno 2015, per la tutela del patrimonio dell'UNESCO nella provincia di Ragusa e, per gli anni 2015 e 2016, per il Piano strategico «Grandi progetti beni culturali»;

con riferimento al disegno di legge di bilancio:

rileva che nella nota integrativa al disegno di legge di bilancio, inclusa nella Tabella 13, si pone l'accento sulla recente riorganizzazione del Dicastero, approvata con decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014, che ha ridotto gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche operando un riordino dell'Amministrazione centrale e periferica, in ossequio agli obiettivi di razionalizzazione e efficienza delle strutture e dei processi;

lamenta una generale riduzione delle previsioni per il 2015 rispetto all'assestamento 2014, ad eccezione della missione n. 33 «Fondi da ripartire», pur osservando che, all'interno della missione n. 21, «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici», alcuni programmi registrano degli incrementi, anche al netto delle eventuali riduzioni apportate dalla nota di variazioni; si tratta dei programmi nn. 21.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», 21.5 «Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale», 21.13 «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale»;

manifesta preoccupazione per la riduzione più consistente concernente il programma n. 21.16, «Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane»;

condivide l'idea che gli interventi per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico rappresentino un investimento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, per battere la crisi e guardare con più fiducia alle sfide del futuro.

Sulla base di queste premesse, la Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 1, commi 7 e 8, si auspica che il Fondo per la tutela del patrimonio culturale venga dotato di risorse anche per il 2015;

2. si reputa necessario ripristinare l'importo complessivo della quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinata al Ministero dei beni culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali, ridotta ad opera dell'articolo 2, comma 1;

3. occorre incrementare la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche in vista dell'imminente disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015, che dovrebbe aggiornare la disciplina relativa in particolare al cinema e allo spettacolo dal vivo;

4. si invita a valutare l'opportunità di riconoscere crediti d'imposta a favore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, sui costi sostenuti per realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale esistenti, nonché per l'installazione e il rinnovo di apparecchiature e impianti e per i servizi accessori destinati al *marketing* e alla formazione del pubblico;

5. si invita a valutare l'opportunità di rendere più equa e sostenibile la tassazione delle sale cinematografiche e teatrali;

6. si reputa opportuno assicurare una gestione più agile e sburocratizzata nei rapporti delle imprese di spettacolo con la pubblica Amministrazione, ad esempio attraverso la revisione del servizio di vigilanza dei Vigili del fuoco per le sale e strutture di spettacolo;

7. si invoca uno sforzo ulteriore da parte del Governo, con il pieno supporto del Parlamento, in termini progettuali e di previsioni finanziarie, affinché gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico rappresentino anche la scelta più lungimirante per assicurare un avvenire di qualità ai giovani.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017, LI-  
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI  
LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS),  
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO  
DI LEGGE N. 1698**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015,

in relazione al disegno di legge di stabilità:

valutato positivamente il comma 115 dell'articolo 1 che estende, all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, le disposizioni sulla destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, autorizzando una spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 e favorendo in tal modo anche le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

rilevato criticamente che l'articolo 2, comma 1, sopprime il contributo all'Istituto per il credito sportivo che, nel bilancio a legislazione vigente, era pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

ritenuto positivo il comma 64 dell'articolo 3, che reca misure di favore sul piano fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, consentendo loro di chiedere un nuovo piano di rateizzazione dei contributi dovuti a seguito di accertamenti fiscali;

in merito al disegno di legge di bilancio:

preso atto flessione negativa del programma n. 30.1 «Attività ricreative e sport», all'interno della missione n. 30 «Giovani e sport», contenuto nella Tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

formula conseguentemente un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

si reputa indispensabile garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al commissariamento, anche in considerazione dei numerosi progetti da esso gestiti.



**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RI-  
CERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PER IL  
TRIENNIO 2015-2017 E RELATIVA NOTA DI VARIA-  
ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS – TA-  
BELLE 7 E 7-BIS), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015,

premessi che, rispetto al testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati, il disegno di legge esaminato presso l'altro ramo del Parlamento sconta una serie di norme stralciate (perché di natura ordinamentale, microsettoriale o non riferite alle annualità coperte dai documenti di bilancio), che impattavano anche sui settori di competenza, tra cui disposizioni diverse in materia di istruzione scolastica e universitaria e del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché interventi concernenti l'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione« – INVALSI (già articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, del disegno di legge n. 2679);

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

manifesta condivisione per il comma 4 dell'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, le cui finalità riguardano il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, la valorizzazione dei docenti e la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione;

valuta favorevolmente il comma 5 dell'articolo 1, in base al quale il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici;

prende atto delle ulteriori norme che incidono sugli ambiti di interesse, quali:

– il comma 6 dell'articolo 1, che modifica le finalità dei progetti promossi da imprese in collaborazione con enti di ricerca, università e scuole;

– il comma 11 dell'articolo 1, che interviene sulla normativa in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero;

– il comma 30 dell'articolo 1, che novella le norme del decreto-legge n. 145 del 2013 in merito al credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;

– il comma 101 dell'articolo 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi in favore della famiglia, con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015, di cui una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

– il comma 24 dell'articolo 2, secondo cui anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (tra cui professori e ricercatori universitari) non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo;

– il comma 45 dell'articolo 2 in base al quale, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai programmi di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subiscono una pesante riduzione pari a circa 148,6 milioni di euro per il 2015, 136,2 milioni di euro per il 2016 e 2017 (e successivi);

osserva che il comma 121 dell'articolo 1 autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, da destinare in favore delle scuole paritarie;

considera positivamente che il comma 122 dell'articolo 1 incrementa di 150 milioni di euro dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di aumentare la quota premiale, e prevede che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università;

rileva criticamente che il comma 90 dell'articolo 2 riduce lo stesso FFO di 34 milioni di euro nel 2015 e di 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

valuta con favore che il comma 123 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica;

esamina con attenzione l'articolo 2, comma 20, che stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6, che interessano anche il settore dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

rileva in maniera critica che il comma 72 dell'articolo 2 opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all'estero, nella misura di 3,7 milioni per il 2015 e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016;

tiene conto altresì che:

il comma 76 dell'articolo 2 riduce di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma;

il comma 77 dell'articolo 2 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (già Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

il comma 78 dell'articolo 2 prevede che, per il 2015, rimane acquisita all'erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica;

il comma 79 dell'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento;

il comma 80 dell'articolo 2 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole;

il comma 81 dell'articolo 2 dispone che la soppressione delle disposizioni inerenti la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, decorra dall'anno scolastico 2016-2017;

il comma 82 dell'articolo 2 prevede l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve al-

cune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche Amministrazioni, Autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni;

i commi 83 e 84 dell'articolo 2 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici;

il comma 85 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, onde conseguire economie di spesa e di personale anche connesse al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il comma 86 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 87;

il comma 88 dell'articolo 2 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da università e dalle istituzioni AFAM per 700.000 euro a decorrere dal 2015;

il comma 89 dell'articolo 2 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea *Jean Monnet*, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari a 3,5 milioni di euro annui secondo le norme vigenti;

il comma 91 dell'articolo 2 prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere successivamente riassegnate al FFO;

il comma 92 dell'articolo 2 dispone che per il 2015 le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM sono ridotte di un milione di euro sulla base di una valutazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del relativo fondo;

il comma 93 dell'articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti;

il comma 94 dell'articolo 2 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), al fine di consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016; conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura;

il comma 95 stabilisce che il medesimo FOE è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

il comma 96 dell'articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto (a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione;

i commi da 97 a 99 dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università «virtuose», a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni;

il comma 98 dell'articolo 2 modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;

il comma 99 dell'articolo 2 estende alle università le disposizioni – già introdotte per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici – che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

i commi da 100 a 102 dell'articolo 2 prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni per l'esame di Stato, attualmente disciplinate dall'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (anno scolastico 2014-2015);

con riferimento all'articolo 3, il comma 72 dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, le cui misure di compensazione sono indicate nel comma 73;

prende atto che si registrano accantonamenti in Tabella A pari a 7.000 euro per il 2015 e a 9.000 euro per il 2016 e 2017, la cui finalizzazione è il finanziamento delle scuole non statali, mentre l'accantonamento inizialmente previsto nella Tabella B è stato utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 123, relativi ai programmi spaziali europei;

in merito alla Tabella C, registra positivamente le seguenti variazioni di bilancio:

– l'incremento di 4 milioni di euro per il 2015 delle risorse destinate alla ricerca in base al decreto legislativo n. 204 del 1998;

– l'incremento di 1,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse destinate all'attività sportiva universitaria;

quanto alla Tabella D, si rammarica delle seguenti decurtazioni:

– per l’istituzione dell’ufficio per la gestione delle scuole lingua slovena: –66.452 euro per il 2015, –80.008 euro per il 2016 e –67.428 euro per il 2017, con un sostanziale azzeramento rispetto agli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente;

– per la Fondazione per il merito, – 500.000 euro per il 2015, che dimezza di fatto gli stanziamenti previsti dal bilancio a legislazione vigente, mentre non ci sono decrementi per gli anni successivi;

– per l’istituzione del fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza: – 769.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

in merito al disegno di legge di bilancio, valuta favorevolmente gli obiettivi dei tre Dipartimenti del Ministero, elencati nella Tabella 7 e riguardanti in linea generale: il sostegno e il potenziamento delle politiche e delle azioni di innovazione tecnologica nelle scuole; le misure sull’edilizia scolastica per incrementare la sicurezza e migliorare la qualità degli istituti; l’orientamento scolastico e professionale, il reclutamento e la formazione dei docenti, anche universitari; le iniziative volte a rendere la scuola «aperta» anche oltre l’orario delle lezioni; gli interventi di riforma dell’AFAM; la programmazione della ricerca;

in ordine alle previsioni per il 2015, rileva criticamente una generale riduzione degli importi relativi alle missioni del Dicastero rispetto alle previsioni assestate nell’anno finanziario 2014, anche a seguito della nota di variazioni, ad eccezione della missione «Fondi da ripartire», che registra un notevole aumento;

rileva comunque positivamente che:

– all’interno della missione n. 22, «Istruzione scolastica», rispetto al 2014, sono in leggero aumento (seppur contenuto a seguito della nota di variazioni) le dotazioni dei programmi «Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica» (22.1) e «Istruzione secondaria di primo grado» (22.12), mentre un incremento più sostenuto (quasi il doppio) si rileva per il programma «Istituzioni scolastiche non statali» (22.9);

– rispetto alle previsioni assestate 2014, il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (32.3), all’interno della missione n. 32, subisce un aumento;

– circa la missione n. 23, «Istruzione universitaria e formazione post universitaria», benchè essa sia in generale diminuzione rispetto all’assestamento 2014, si nota un recupero positivo in virtù della nota di variazioni, che ne incrementa le risorse;

prende in esame anche gli stanziamenti di competenza inseriti, rispettivamente, nella Tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, alla missione n. 22, «Istruzione scolastica», che subisce un lieve decremento, nonchè nella Tabella 8 del Ministero dell’interno, in cui è stato incrementato il finanziamento per garantire la gratuità, totale o parziale dei

libri di testo per la scuola dell'obbligo, e la fornitura di libri di testo da dare in comodato d'uso agli studenti della scuola secondaria superiore.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

1. sia ripristinato lo stanziamento inizialmente previsto per le istituzioni dell'AFAM che, con particolare riferimento agli istituti musicali pareggiati, ne avrebbero quanto meno garantito la sopravvivenza per il 2015, in attesa del riordino complessivo oggetto dei disegni di legge n. 322 e abbinati, all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione;

2. siano recuperate le risorse inizialmente stanziare per l'INVALSI e poi stralciate durante l'esame in prima lettura;

3. sia data sollecita attuazione all'organico funzionale per ciascun istituto, indispensabile per garantire l'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, le esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

4. in merito all'articolo 2, comma 80, si reputa indispensabile che l'eliminazione dell'esonero dall'insegnamento (derivante dall'abrogazione dell'articolo 459 del testo unico sulla scuola) sia correlata all'effettiva operatività dell'organico dell'autonomia, che potrebbe non essere completamente raggiunta dal 1° settembre 2015;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) in merito ai commi da 100 a 102 dell'articolo 2, si manifesta perplessità sull'applicazione all'anno scolastico in corso dei nuovi criteri per la composizione delle commissioni d'esame, tenuto conto che essi saranno conoscibili dalle scuole all'incirca durante il secondo quadrimestre, in una fase molto avanzata di preparazione agli esami di Stato. Circa la formulazione del testo, si segnala altresì l'esigenza di modificare il riferimento normativo, in quanto il richiamo corretto al Fondo «La buona scuola» è contenuto nei commi 4 e 5 (e non 3 e 4) dell'articolo 1;

b) siano riviste le norme riguardanti le indennità di presidenti, direttori e consiglieri di amministrazione delle istituzioni AFAM e dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, in modo da rispettare i previsti risparmi di spesa, garantendo al contempo il mantenimento dell'alta qualità culturale e professionale del personale chiamato ad assumere importanti e delicate responsabilità amministrative;

c) quanto alla partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e ai programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si ritiene necessario stanziare adeguate risorse a partire dal 2015;

d) nell'attuazione dell'articolo 2, comma 90, sia pienamente salvaguardata l'autonomia delle università nelle scelte inerenti la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi;

e) si sollecita l'avvio di un piano straordinario di assunzioni dei ricercatori, per rispondere al bisogno di innovazione del Paese e porre fine alla attuale situazione di precarietà;

f) pur apprezzando la maggiore flessibilità garantita agli atenei nella scelta delle tipologie contrattuali, si invita a valutare l'opportunità di ripristinare il vincolo di assunzione previsto per i ricercatori consistente in una determinata percentuale parametrata al numero dei professori di I fascia;

g) si sollecita la soluzione della vicenda «quota 96», che oramai riguarda poco più di 2.000 docenti, affinché entro il 15 gennaio 2015 essi siano messi nelle condizioni di presentare domanda di pensionamento.



## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

### G/1698/9/7 (testo 2)

D'ADDA, MANASSERO, PUGLISI, LIUZZI, FASIOLO

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,

premessso che:

il Memoriale italiano di Auschwitz rappresenta un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza. Nel Memoriale, infatti, la testimonianza passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico dell'impegno di testimoniare;

proprio in questa scelta di campo operata all'inizio dall'Aned – Associazione nazionale *ex* deportati nei campi nazisti – risiede la specificità e l'originalità del Memoriale che si impone in prima istanza come documento prezioso della storia italiana del Novecento e, non secondariamente, come esempio originale dell'arte contemporanea;

il progetto architettonico fu ideato dallo studio di architettura milanese BBPR (allora composto da Ludovico Belgiojoso, Enrico Peressuti, Alberico Belgiojoso, Giuseppe Lanzani collaboratore), la stesura del testo concepito per dare voce al Memoriale fu opera di Primo Levi, il progetto artistico fu realizzato dal maestro Mario Samonà, detto Pupino, la regia fu curata da Nelo Risi mentre Luigi Nono concesse l'utilizzo del suo pezzo «Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz»;

il Memoriale italiano di Auschwitz e la sua collocazione nel Blocco 21 ricorda e celebra tutti gli italiani, donne e uomini ebrei, rom, omosessuali, dissidenti politici, deportati nei campi di concentramento nazisti, fra i quali gli stessi autori dell'opera d'arte;

esso è stato ideato e realizzato contestualmente alla dichiarazione di Auschwitz sito UNESCO 1979, e, facendone parte integrante, va considerato patrimonio mondiale dell'umanità;

i campi di sterminio nazisti hanno rappresentato una delle più sconvolgenti tragedie nella storia dell'umanità. In essi anche numerosi Italiani hanno trovato la morte e hanno conosciuto indicibili forme di oltraggio alla dignità umana. Il Memoriale in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti rappresenta un importante e irrinunciabile luogo

della memoria, fondamentale in un momento in cui si vanno affermando pericolosamente vari tentativi negazionisti e una diffusa tendenza alla rimozione di quella tragica vicenda. Si ritiene perciò grave e incomprensibile la decisione della Direzione dell'ex KZ – Auschwitz-Birkenau di declassare e chiudere il memoriale. Strapparlo dal suo ambito naturale, il campo di sterminio di Auschwitz, per trasferirlo altrove coincide con la distruzione dell'opera e del suo significato;

nella seduta del 15 febbraio 2012 i Comitati tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attività culturali redassero un verbale nel quale si afferma con chiarezza che detti Comitati hanno ritenuto unanimemente di non poter condividere l'ipotesi, indicata dalla direzione del Museo di Auschwitz per voce del dottor M.A. Cywinsky, di smontaggio e delocalizzazione in Italia dell'installazione progettata per l'interno del Blocco 21;

preso atto delle preogative dell'Esecutivo nella regolazione dei rapporti diplomatici con lo Stato interessato;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ferme restando le competenze e le prerogative del Governo nella disciplina dei rapporti tra gli Stati coinvolti, a verificare la possibilità di una revisione della decisione assunta dalla Direzione del Museo di Auschwitz e dalle autorità polacche;

qualora tale revisione non sia possibile, a supportare la ANED nel reperimento di una nuova e degna sede su territorio nazionale e ad adottare tutte le opportune misure, in concorso con le competenti istituzioni locali, affinché il Memoriale venga riaperto al pubblico, restaurato ad opera delle più qualificate strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo rigorosi criteri filologici e integrato con apparati didattici esplicativi e congrui, al fine di garantire alle future generazioni la continuità di una memoria insostituibile e inalterabile.»

---

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1699

### G/1699/1/7/Tab.7 (testo 2)

DI BIAGIO, SUSTA, BOCCHINO

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1699, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017:

premesso che:

il provvedimento reca rifinanziamento di numerose voci di spesa facenti capo ai diversi Ministeri, prevedendo alla Tabella 7 le previsioni di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

risulta una criticità relativa alle borse di studio in favore dei figli delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e delle vittime del dovere, poiché dal 2013, a seguito della *spending review*, le sovvenzioni sono state dimezzate;

è opportuno ricordare che il diritto allo studio, unico e vero strumento capace di condurre un individuo alla libertà e alla formazione della coscienza umana e civica, è quanto di più prezioso resta a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali nel servizio al Paese;

la disciplina relativa alle borse di studio, così come regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, prevedeva un'assegnazione annuale di 800 borse, nei limiti di stanziamento di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni;

la *spending review* ha comportato un dimezzamento del capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato alle borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli con conseguente drastica riduzione dell'importo delle sovvenzioni;

i due concorsi pubblici per titoli indetti quest'anno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla IV Serie, Concorsi ed Esami, della *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 14 marzo 2014, hanno di fatto mantenuto gli importi dimezzati;

l'Associazione Vittime del dovere, insieme ad altri referenti dell'associazionismo legato alle vittime, aveva segnalato già nel corso del 2013 la riduzione degli importi, evidenziando come ciò rappresentasse

una forte carenza nel sostegno a coloro che con grande sacrificio personale avevano servito la patria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito programma 22.8 «Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio», l'incremento delle risorse destinate al capitolo 1498 – Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, eventualmente riducendo per un corrispondente importo gli stanziamenti del programma 32.2 «Indirizzo politico.

---

**Plenaria****150<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno. Avverte altresì che della procedura in esame verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sulla riorganizzazione del Dicastero**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta di oggi.

Ha quindi la parola il ministro FRANCESCHINI, il quale rammenta di aver già esposto gli indirizzi del riordino all'atto delle dichiarazioni programmatiche, rese lo scorso aprile. In proposito, ricorda che le esigenze di riduzione della spesa hanno imposto una diminuzione del numero dei dirigenti di prima e seconda fascia, su cui già il precedente Ministro Bray aveva avviato un'apposita commissione di studio. Dichiarando quindi di aver ritenuto opportuno ripartire dal lavoro già svolto, onde non vanificare l'approfondimento compiuto, fermo restando che si è operata una riorganizzazione complessiva basata su determinati presupposti. Menziona in proposito la necessità di integrare cultura e turismo, tenuto conto della nuova competenza in merito esercitata dal Dicastero. In secondo luogo,

nel sottolineare la grande tradizione italiana nella tutela del patrimonio, giudica imprescindibile un rafforzamento dei compiti di valorizzazione, su cui infatti interviene in maniera massiccia la riforma.

Illustra quindi i cambiamenti nella natura delle direzioni regionali, i cui vertici erano dirigenti di I fascia equiparati ai sovrintendenti, con conseguenti sovrapposizioni di ruoli e, talvolta, conflitti. Tali strutture saranno invece gestite da dirigenti di II fascia, con la qualifica di segretari regionali, cui saranno attribuiti compiti di coordinamento tra i quali anche la presidenza della commissione incaricata di esaminare, d'ufficio o su richiesta, i pareri degli stessi sovrintendenti.

Riferisce altresì che sono state unificate le sovrintendenze ai beni artistici e architettonici, mentre non si è intervenuti nella loro distribuzione territoriale tranne che per la sovrintendenza di Arezzo, ora accorpata a quella di Siena e Grosseto, in quanto era rimasta l'unica città italiana ad avere una sovrintendenza da sola. Assicura comunque che per ogni Regione è stata mantenuta una sovrintendenza archeologica oltre alle due sovrintendenze speciali di Roma e Pompei.

Tiene inoltre a precisare che il cambiamento più rilevante ha riguardato la distinzione tra i compiti di tutela e di valorizzazione, affidando la tutela territoriale alle sovrintendenze e la valorizzazione del patrimonio alla Direzione generale per i musei, ai poli museali regionali e ai singoli musei. Quanto a questi ultimi, segnala che sono stati separati in due categorie, distinguendo diciotto musei autonomi dotati di autonomia contabile e amministrativa, rispetto a tutti gli altri, che comunque hanno un loro statuto e un bilancio proprio, per cui risulta identificabile il loro ruolo di valorizzazione. Con particolare riferimento ai musei autonomi, rivendica la decisione di aver scelto, per gli organi apicali, dirigenti individuati con selezioni pubbliche, trasparenti e internazionali, abbandonando l'attuale modello imperniato su singoli funzionari dipendenti gerarchicamente dai sovrintendenti. Giudica infatti paradossale che i grandi musei italiani siano attualmente concepiti come meri uffici distaccati dell'Amministrazione. Ciò ha dunque significato un riequilibrio del numero dei dirigenti tra l'Amministrazione e i musei. Richiamando le critiche avanzate rispetto ad una presunta penalizzazione degli archivi e delle biblioteche, nega che siano stati mortificati, in quanto le figure dirigenziali sono rimaste inalterate, benché essi siano in numero nettamente inferiore rispetto ai musei. Garantisce peraltro che nulla cambia rispetto all'autonomia scientifica e gestionale degli archivi e delle biblioteche.

In ordine alla struttura centrale, rende noto di aver istituito due nuove Direzioni generali, la prima dedicata all'arte, all'architettura contemporanea e alle periferie urbane, mentre la seconda orientata all'educazione e alla ricerca. Relativamente alla prima, rileva criticamente la scarsa attenzione alla contemporaneità e alle aree periferiche che rappresentano invece a suo avviso una delle priorità italiane dell'attuale secolo. Ricorda infatti che, negli anni Cinquanta e Sessanta, l'attività dello Stato si è concentrata soprattutto nella tutela dei centri storici, dimenticando, nei decenni a seguire, le periferie urbane in cui si vivono le sfide dell'integra-

zione e si può innestare l'architettura contemporanea. Per tali ragioni riferisce che l'Esecutivo sta individuando le modalità più adeguate per destinare nuove risorse alla riqualificazione di tali zone.

Rispetto alla Direzione generale per l'educazione e la ricerca, afferma che un'ulteriore sfida è rappresentata dal lavoro congiunto con il Dicastero dell'istruzione, nell'ottica di formare i cittadini ed educarli al patrimonio. Dopo aver brevemente descritto alcune iniziative sulla lettura e sull'arte svolte in collaborazione con le scuole, rimarca l'esigenza di riavvicinare i cittadini alla conoscenza dei beni culturali. Coglie quindi l'occasione per riferire che, a seguito delle nuove tariffe sui biglietti entrate in vigore nel luglio scorso, sono aumentati notevolmente gli incassi, i visitatori paganti nonché quelli a titolo gratuito la prima domenica del mese. Segnala peraltro che è cresciuto il numero dei comuni che attuano la stessa politica nei musei comunali. Precisa poi che tale Direzione generale tenterà di utilizzare la forza capillare delle sovrintendenze per stringere connessioni con le università e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sul modello dei policlinici.

Avviandosi alla conclusione, fornisce alcune informazioni circa gli atti amministrativi conseguenti al decreto del Consiglio dei ministri di riordino, entrato in vigore oggi, specificando che il decreto ministeriale attuativo è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione, che gli interpellanti per i direttori generali sono già aperti e che le selezioni internazionali saranno avviate nel primo trimestre del 2015.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) si compiace per le proposte e i tempi esposti dal Ministro, riconoscendo la bontà di avere istituito due nuove Direzioni generali che attengono ad aspetti a suo giudizio fondamentali.

Domanda quindi se la possibilità per gli insegnanti di accedere gratuitamente ai musei ha dato risultati positivi, fungendo da stimolo per un aumento delle presenze. Auspicando un ampliamento dell'offerta integrata, segnala la necessità di intensificare il rapporto tra i Ministeri dei beni culturali e dell'istruzione anche in riferimento della musica e del teatro.

Il senatore RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che i compiti primari della Commissione riguardino essenzialmente l'istruzione pubblica e la ricerca scientifica, che possono rappresentare stimoli per il progresso, l'industria e il lavoro. In tali ambiti reputa necessario un cambiamento sostanziale per intercettare i nuovi bisogni, in una visione di insieme.

Conviene peraltro che l'Italia possieda un patrimonio culturale unico che dovrebbe essere reso conoscibile in maniera più efficace nei confronti dei visitatori stranieri. Sollecita dunque l'Esecutivo ad aumentare l'attrattività del Paese all'estero, amplificando così le potenzialità dell'Italia.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE per ricordare che il confronto con il ministro Stefania Giannini è previsto nella giornata di giovedì, 18 dicembre, alle ore 8,30.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ringrazia il Ministro per le positive novità introdotte, ritenendo tuttavia che permangano alcune incertezze sul percorso da seguire. Invita dunque il Ministro a fugare dubbi circa ulteriori aspetti poco chiari, tra cui le modalità di nomina dei dirigenti, domandando altresì quali saranno le modalità di selezione e come verrà ricollocato il personale sul territorio, soprattutto in relazione ai posti dirigenziali coperti per chiara fama.

Pone infatti una questione di rinnovamento dell'Amministrazione, anche per evitare gestioni meno virtuose, e sollecita il Ministro a cogliere l'occasione per promuovere un *turn over* all'interno del Ministero stesso.

Chiede inoltre se sia contemplata la riforma delle modalità di verifica della *performance* dei dirigenti, tenuto conto che il riordino potrebbe essere un'occasione per rivedere i relativi criteri. Intende infine sapere se è previsto un miglioramento della trasparenza, dando finalmente attuazione all'apposita circolare vertente su tale argomento.

La senatrice SERRA (M5S), nel ritenere assai puntuale l'analisi svolta, si sofferma anzitutto sulla riqualificazione delle periferie, domandando se tale idea presupponga anche l'eliminazione dei cosiddetti «luoghi-ghetto», come ad esempio i campi rom. Con particolare riferimento alla connessione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede se sarà reinserito o quantomeno incentivato l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole.

Il senatore TOCCI (PD) si compiace delle novità, rilevando tuttavia che alcuni aspetti non sono a suo giudizio incoraggianti. Si dichiara infatti perplesso dalla istituzione di due Direzioni generali che si occupano distintamente di organizzazione e bilancio, tanto più che si tratta di attività connesse tra loro e gestite a livello apicale anche dal Segretario generale. Non ravvisando perciò le ragioni di tale duplicazione, deplora la diffusione di una logica che privilegia le funzioni burocratiche rispetto a quelle tecniche, ormai consolidatasi da circa un ventennio.

Lamenta altresì la marginalizzazione del settore degli archivi, che dovrebbero invece rappresentare il cuore delle trasformazioni epocali e nella cui evoluzione si gioca una sfida importante. In proposito, reputa sproporzionato che l'Archivio centrale di Stato venga posto allo stesso livello dei poli museali o delle sovrintendenze periferiche, anche in considerazione del fatto che esso ha relazioni costanti con altre Amministrazioni dello Stato e svolge funzioni delicate.

Sul piano della valorizzazione, sollecita l'avvio di nuovi bandi di gara per la gestione dei servizi aggiuntivi, attualmente garantiti da convenzioni con i privati prorogate di volta in volta senza una vera qualificazione dei gestori.



Invita altresì il Ministero a prestare particolare attenzione alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, attualmente in fase di dismissione in ossequio a una logica totalmente imperniata sull'esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, manifesta soddisfazione per la nuova Direzione generale per l'educazione e la ricerca, tenuto conto che potrebbero essere maggiormente sfruttati i prestigiosi istituti esistenti in Italia nelle attività di formazione anche di personale straniero. Il Dicastero potrebbe infatti trovarsi a gestire un vero e proprio *brand* di formazione nel settore della tutela, che sarebbe a suo giudizio vincente nei mercati internazionali, anche per mettere in campo nuove filiere culturali.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) giudica positivamente la riorganizzazione descritta, sottolineando come la vera sfida cominci nella sua attuazione, a partire dalla selezione dei dirigenti, dalle modalità di valutazione, dalle reali possibilità di lavoro. Riconosce peraltro l'elevata qualificazione del personale dirigenziale interno al Dicastero, concordando comunque con la possibilità di aprire a professionalità esterne.

Dopo aver ricordato gli interventi svolti in passato sul tema dell'arte contemporanea, condivide l'approccio sulle periferie delle città. Sollecita a sua volta l'impiego degli istituti che operano sui beni culturali nelle attività di formazione, al fine di mettere a disposizione le capacità italiane sul restauro nell'ambito del mercato dei servizi. Ritiene infatti che tali corsi potrebbero avere una grande attrattiva anche all'estero.

Reputa inoltre lungimirante la scelta di attribuire una guida dirigenziale ai diciotto musei autonomi. Paventa tuttavia il rischio di un depotenziamento dei poli museali, che avevano avuto il pregio di mettere a sistema l'offerta museale stessa.

Il senatore MARTINI (*PD*) pronuncia un apprezzamento complessivo per l'operato del Ministro, evidenziando l'importanza di concepire la contemporaneità come concetto multidisciplinare. Rivolge dunque un ulteriore incoraggiamento, anche prendendo spunto dalle lodevoli iniziative avviate negli altri Paesi.

Ferma restando dunque la riorganizzazione dell'apparato statale, ritiene che per intervenire in maniera proficua sui beni culturali occorra una intensa relazione tra lo Stato e le Regioni. Domanda dunque se sia stata fatta una riflessione per promuovere una nuova sinergia con le burocrazie locali, in vista di una rinnovata collaborazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), riallacciandosi alle affermazioni dei senatori Tocci e Rubbia, invita a promuovere una integrazione anche con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non soltanto per diffondere l'italianità ma anche per rendere conoscibili i valori culturali italiani.

Agli intervenuti replica il ministro FRANCESCHINI, che riferisce anzitutto alla senatrice Ferrara di aver stipulato una convenzione con il Ministero dell'istruzione onde svolgere attività congiunte nelle scuole, che potrebbero essere estese anche alla musica e al teatro.

Al senatore Rubbia fa presente che intenderà esercitare le competenze sul turismo anche per aumentare la capacità attrattiva del Paese. In proposito, segnala il rilievo di Expo 2015, tuttora eccessivamente sottovalutato dal Paese, mentre invece esso rappresenterà un fattore di crescita economica.

Quanto alle affermazioni della senatrice Mussini, comunica di voler intensificare il coinvolgimento del Dicastero nelle scelte che riguardano gli istituti di cultura italiana all'estero, che sono di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Chiarisce poi alla senatrice Montevicchi che per la nomina dei dirigenti saranno rispettate le regole vigenti per la pubblica Amministrazione in base alle quali, a seguito di interpello pubblico, il Ministro nomina i dirigenti di I fascia, mentre quelli di II fascia sono nominati dai dirigenti generali. Non è dunque previsto un *turn over* complessivo, ma sarà attuato il principio della rotazione degli incarichi. In merito alle selezioni esterne, assicura che saranno svolte nella massima trasparenza anche con l'ausilio di una commissione di alto livello, tenuto conto che saranno messi a concorso musei di eccellenza per la cui direzione si presenteranno presumibilmente numerosi candidati con elevata professionalità. In tema di valutazione, comunica di voler introdurre anche la valutazione dell'operato dei singoli musei, prevedendo parametri diversi dal numero di visitatori. Ribadisce comunque che la trasparenza costituisce un'esigenza generale e comunica che questa mattina il Ministero ha presentato il proprio piano della trasparenza.

Rispetto alle osservazioni della senatrice Serra, tiene a precisare di non poter entrare nel merito delle competenze sull'immigrazione ma afferma che le città devono essere concepite come un'unica entità composta tanto dal centro e quanto dalle periferie. Ricorda peraltro che nel cosiddetto «decreto *art bonus*» è stata inserita una norma che consente allo Stato di cofinanziare le attività culturali promosse dai comuni nelle periferie. Conferma altresì la volontà, già condivisa con il ministro Stefania Giannini, di potenziare la storia dell'arte nelle scuole.

Replica poi al senatore Tocci precisando che la scelta di scorporare la precedente Direzione generale nelle attuali due competenti sull'organizzazione e il bilancio è stata motivata dall'insostenibile mole di lavoro che la sola gestione del personale richiede. Non si è dunque trattato di difendere la parte burocratica a scapito di quella tecnica, tenuto conto che l'Amministrazione è stata privata di una parte dei dirigenti spostati sulle attività tipiche del Ministero. Nega peraltro un depotenziamento degli archivi, rilevando come per la valorizzazione di una struttura continuo più le risorse disponibili e la dotazione di strumenti adeguati rispetto alla posizione dirigenziale dei suoi vertici. In ordine alle convenzioni per i servizi aggiuntivi, reputa a sua volta intollerabili le continue proroghe e dichiara di aver

affidato alla Consip l'avvio di una grande gara, nell'ambito della quale i singoli musei potranno elaborare i propri bandi in tempi ragionevoli. Rivela tuttavia criticamente che attualmente nessuna struttura dello Stato è in grado di gestire i servizi aggiuntivi, non potendo dunque concorrere con i privati.

Relativamente ai poli museali e al rapporto con i comuni, fa presente che nel riordino si fa esplicito riferimento all'integrazione con i luoghi della cultura propri di altri enti. Specifica in particolare che i poli museali esistenti svolgeranno funzioni di raccordo, fermo restando che occorre costruire un sistema museale integrato tra Stato, Amministrazioni locali e privati. Rende noto infine che su tali aspetti è attivo un tavolo di lavoro con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di promuovere un'offerta museale complessiva indipendentemente dal soggetto proprietario del bene.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il Ministro per la sua disponibilità e per la puntualità nella replica e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 146**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 11 dicembre 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Vicepresidente*  
Raffaele RANUCCI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Revisione della parte seconda della Costituzione**

**C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato**

Parere alla I Commissione della Camera

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), chiarendo che la stessa ripropone il parere già approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, con alcune modifiche conseguenti alle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge del Governo e con alcune integrazioni, derivanti per lo più dal dibattito svolto in Commissione o dai suggerimenti comunque pervenuti al relatore.

Il deputato Filippo BUSIN (*LNA*), premesso di condividere in linea di massima la proposta di parere del relatore, esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *i*), ritenendo sbagliato centralizzare in capo allo Stato la competenza in materia di politiche attive del lavoro, atteso che il Paese è molto eterogeneo e che le politiche del lavoro devono essere adattate alle specificità dei territori.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*) ritiene per contro importante che le politiche attive del lavoro siano gestite dallo stesso soggetto che ha la competenza generale in materia di lavoro, come del resto avviene in tutta Europa. Non c'è dubbio che esistano differenze territoriali e che di esse si debba tenere conto, ma, a suo avviso, questo problema può essere affrontato e risolto non in sede di revisione costituzionale, ma di legislazione ordinaria, mediante l'istituzione di un organismo nazionale per il lavoro, per esempio un'agenzia, con una struttura federale. In questo modo si possono soddisfare insieme l'esigenza di unità a livello nazionale di azione in materia di lavoro e l'esigenza di differenziazione su base territoriale degli interventi di politica attiva.

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*) concorda con il deputato Busin, ritenendo che sarebbe preferibile mantenere le politiche attive del lavoro in capo alle regioni.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), tornando sull'osservazione di cui alla lettera *i*), ribadisce l'importanza di tenere unite in capo allo stesso livello di governo le politiche attive e quelle passive del lavoro. Suggerisce quindi, anche alla luce del lavoro che si sta svolgendo in sede consultiva nella Commissione lavoro della Camera in merito al provvedimento in esame, di riscrivere l'osservazione nei termini seguenti: «valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza».

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, ritiene che la riformulazione della lettera *i*) proposta dalla deputata Simoni sia in grado di soddisfare anche l'esigenza evidenziata dal deputato Busin, in quanto richiama espressamente anche la competenza delle regioni.

Il deputato Filippo BUSIN (*LNA*) ritiene la proposta di riscrittura avanzata dalla deputata Simoni preferibile rispetto all'attuale formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *i*), anche se comunque non del tutto soddisfacente, in quanto si tratterà di vedere come sarà interpretata la disposizione e quali interventi saranno attribuiti alla competenza delle regioni.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) ritiene che la proposta di parere sia eccessivamente mite e quindi non abbastanza attenta alle esigenze della tutela dell'autonomia regionale: diverse osservazioni dovrebbero essere formulate, a suo avviso, come condizioni. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *h*), concorda sulla proposta in esso contenuta, ma preferirebbe che per le finalità ivi previste non si utilizzassero le norme di

attuazione: si tratta infatti di norme che vengono predisposte da commissioni che dovrebbero essere paritetiche, ma nelle quali lo Stato è di fatto in posizione prevalente.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera *m*), invita il relatore a non usare l'espressione «costi standard», che, oltre a essere brutta, è anche generica e imprecisa, non essendo chiaro cosa debba intendersi con essa.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, fa presente al deputato Monchiero che il parere della Commissione contiene osservazioni contenenti indicazioni di principio e che pertanto la Commissione affari costituzionali, se riterrà di accogliere l'osservazione, potrà individuare una più corretta e appropriata definizione di quelli che correntemente si chiamano «costi standard».

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*) ritiene che sarebbe importante che all'articolo 117, per far riferimento alla competenza legislativa statale in quelle materie che restano comunque condivise dallo Stato con le regioni, non si utilizzassero formule vaghe e generiche, quale «disposizioni generali e comuni», ma si parlasse di «principi fondamentali», come nell'attuale modello di riparto per legislazione concorrente.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, riformula la sua proposta di parere nei termini suggeriti dalla deputata Simoni (*vedi allegato 2*). Quanto alle considerazioni del deputato Plangger, ritiene che sulla questione del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni la proposta di parere sia sufficientemente chiara.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)**

**S. 1698 Governo, approvato dalla Camera**

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

**S. 1699 Governo, approvato dalla Camera**

Pareri alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata ad esaminare il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo

trasmesso dalla Camera, che il 30 novembre scorso lo ha approvato con tre voti di fiducia. Avverte che nella seguente relazione, che sarà necessariamente sintetica, si limiterà ad illustrare principalmente le parti modificate nel corso dell'esame in prima lettura, che investono in modo più diretto la competenza di questa Commissione.

Al riguardo ritiene utile innanzitutto sottolineare che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale, e all'incremento di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole.

In particolare, con riguardo ai profili relativi alla finanza locale a seguito delle modifiche approvate dalla Camera è stata soppressa la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti, conseguendone, dunque, che tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale. Fermo restando, inoltre, l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, per i comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una riduzione del loro concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015, nella misura del 50 per cento (articolo 2, comma 158).

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 2, commi 185-195), valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, va detto che il testo del disegno di legge presentato dal Governo, contiene modifiche finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province. L'alleggerimento del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che le modifiche alla disciplina del patto dispongono, al contempo, l'inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un obbligo per gli enti locali, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto ad introdurre una maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa, con la riduzione delle quote percentuali dell'accantonamento medesimo da stanziare in bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l'anno in cui l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.

Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in un miliardo di euro annui, importo che sembrerebbe risultare sostanzialmente confermato anche a seguito dell'esame in Commissione.

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, nel corso dell'esame alla Camera è stata inoltre introdotta la previsione di misure di

flessibilità nell'applicazione del patto per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.

Al settore della finanza locale nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate, numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi le seguenti: la proroga al 2015 della facoltà per gli enti locali di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento non solo delle spese di investimento, ma anche (per non più del 50%) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25 per cento, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale; il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1° settembre 2015, delle spese per gli uffici giudiziari siti in immobili di proprietà dei comuni; l'estensione alla durata massima di 30 anni (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale occorre ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti locali; la previsione di una durata trentennale per i mutui derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari da parte dell'ente locale; e, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l'aumento dei limiti massimi di indebitamento degli enti locali, con l'incremento dall'8 al 10 per cento dell'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti e con l'istituzione altresì di un Fondo (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il quinquennio 2016-2020) per un contributo in conto interessi sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate nel 2015.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inoltre aggiunto un insieme di disposizioni (articolo 2, commi 268-271) che prevedono un nuovo processo di riorganizzazione delle partecipate locali (società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute) da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri, e cioè: eliminazione (anche mediante liquidazione e cessione) delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'ente di riferimento, nonché eliminazione (anche mediante fusione) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici; aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle



società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui successivamente gli stessi organi di vertice dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2016, una relazione con i risultati conseguiti.

Con riguardo alle misure concernenti il settore sanitario sono state introdotte misure finalizzate ad una razionalizzazione e contenimento la spesa farmaceutica. In particolare in forza di modifiche approvate alla Camera viene previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, siano determinate con decreto interministeriale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261). Inoltre viene previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti, e viene rimessa all'AIFA la definizione, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259). Ancora, è stato disposto un potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale, con la previsione che il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale. Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma (articolo 2, commi 262-263).

Nel corso dell'esame alla Camera sono state inoltre ridefinite le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) – che è la nuova denominazione dal 2011 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – e si sono modificati i principali elementi di riferimento strategico, di *governance* e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'effetto di tali modifiche è quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito per l'appunto presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013).

In particolare viene sostituita la precedente procedura e tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in relazione alle nuove risorse del Fondo. La relativa ripartizione deve essere stabilita entro il 30 aprile 2015, mentre entro il 31 marzo 2015 l'autorità di Governo delegata alla coesione territoriale deve individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area.

Viene altresì istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE.

Vengono inoltre definiti le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione e cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le risorse del FSC va detto che la Tabella E ha disposto una rimodulazione delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi (di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.

Va menzionata infine l'introduzione, nel corso dell'esame alla Camera, dell'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse, che è estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16).

Infine, con riguardo al disegno di legge di bilancio per il 2015, in ragione del ridotto numero di modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, rinvia a quanto già detto in occasione del primo passaggio del testo in questa Commissione.

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*) fa presente che all'articolo 2, comma 272, del disegno di legge di stabilità si introduce una disposizione in materia di società interamente pubbliche locali diversa da quella stabilita solo lo scorso anno. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione per rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di armonizzare le disposizioni in materia di società pubbliche locali contenute nel disegno di legge di stabilità con quelle già vigenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore \*Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di stabilità S. 1698 (*vedi allegato 3*), che tiene conto anche del suggerimento del deputato Plangger, e una

proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio S. 1699 (vedi allegato 4).

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità S. 1698 e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di bilancio S. 1699.

**Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali  
Nuovo testo C. 1949 Molea**

Parere alla VII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Cultura della Camera il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge in titolo.

Illustrandone il contenuto, riporta che il provvedimento in esame – che è il nuovo testo, quale risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 1949 – prevede che i minori stranieri che risiedono regolarmente in Italia almeno dal compimento dei dieci anni possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva.

Attualmente le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI.

La relazione illustrativa della proposta in esame – nel sottolineare la valenza di integrazione sociale che assume l'attività sportiva non professionale (ossia, l'attività non esercitata a titolo oneroso) – evidenzia che la volontà dell'intervento normativo è quella di rimuovere le regole e le procedure che «impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica».

La medesima relazione evidenzia che il mancato tesseramento può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non membri dell'Unione europea, ma nati o comunque cresciuti in Italia e che qui abbiano iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività sportiva per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il tesseramento «resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i

presupposti di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, abbiano fatto richiesta in tal senso.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, va detto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'«ordinamento sportivo» fra le materie di legislazione concorrente. Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i soltanto «principi fondamentali», spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.

Nel caso di specie, peraltro, la disciplina dettata appare senz'altro di principio, senza contare che appare prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (articolo 117, secondo comma, lett. a)).

Essendosi occupato personalmente del mondo sportivo, ritiene che il provvedimento in esame abbia una grande valenza a tutela dei ragazzi stranieri che svolgono attività sportiva nel nostro Paese. Auspica pertanto che le disposizioni in esame siano correttamente applicate dalle federazioni nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost.  
Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato)**

**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione

dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che

incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

*b)* si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

*c)* appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

*d)* consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

*e)* anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

*f)* si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le



stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, si valuti l'opportunità di includere tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anche la determinazione delle politiche attive del lavoro, in modo da evitare il frazionamento delle competenze in materia di lavoro tra più livelli di governo;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei «principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta»;

*m*) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

*n*) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): «e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio», atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta,

non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

**Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost.  
Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione

dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione

concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

*b)* si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

*c)* appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

*d)* consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

*e)* anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

*f)* si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le

stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei «principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta»;

m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): «e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio», atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della

stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

*o)* si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.



ALLEGATO 3

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (Legge di stabilità 2015)  
(C. 1698 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 1698, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», approvato dalla Camera;

rilevato che il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica aggiornati alle correzioni prospettate nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF presentata dal Governo il 28 ottobre 2014 e approvata dalle Camere il successivo 30 ottobre 2014, contenendo a tal fine misure integrative rese necessarie in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015;

rilevato che tali misure, già prefigurate dal Governo nella Relazione di variazione, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto, che risulta conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota di aggiornamento al DEF;

rilevato che il disegno di legge realizza una manovra espansiva finanziata in disavanzo in quota parte, per circa 0,4 punti percentuali di PIL nel 2015, con un conseguente posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali all'anno 2017;

rilevato che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge dalla Camera sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale e all'introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole;

rilevato in particolare, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che a seguito delle modifiche approvate dalla Camera:

a) l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16);

b) ai fini dei saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2015 non è più prevista l'esclusione delle spese sostenute a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nel limite di 500 milioni di euro, rimanendo invece ferma l'esclusione dai saldi delle spese di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinarsi ai servizi di comunicazione elettronica mobili (SDL), nel limite di 700 milioni di euro, (articolo 1 comma 107);

c) al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è disposto l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitari e autorità portuali del processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per la riduzione del loro numero entro il 31 dicembre 2015, sulla base di criteri che appaiono rispondere alle linee di indirizzo già delineate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, e nella relativa Relazione attuativa presentata lo scorso agosto 2014 dal Commissario straordinario alla spesa pubblica (articolo 2, commi 268-271);

d) sono state introdotte misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa farmaceutica e si è demandato ad un decreto del Ministro della salute, elaborato sulla base di un'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici e degli odontoiatri e adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la determinazione, in via sperimentale, per un biennio, delle modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose (articolo 2, commi 260-261);

f) sono ridefinite le modalità di funzionamento e *governance* del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020;

considerato, a quest'ultimo riguardo, che:

l'effetto delle predette modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) sia quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013);

l'intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e tra esse, con delibera CIPE, entro il 30 aprile 2015, sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC;

è istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE;

sono definite le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione ed è cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

rilevata positivamente, in una logica di riqualificazione delle spesa degli enti territoriali, l'introduzione di misure per l'avvio del processo di riduzione del numero delle società partecipate dagli enti territoriali e per un più stringente controllo della spesa farmaceutica, si valuti, alla luce delle ulteriori misure introdotte in sede di esame del disegno di legge alla Camera che incidono direttamente sul quadro delle risorse delle autonomie territoriali, l'opportunità di adottare interventi finalizzati a contenere e mitigare l'impatto soprattutto sui comparti di spesa relativi ai servizi fondamentali espletati dalle regioni e dagli enti locali e di armonizzare le disposizioni contenute nel provvedimento in esame in materia di società partecipate locali con quelle già previste in questa materia dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 4

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (S. 1699 Governo, approvato dalla Camera)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1699, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (S. 1699 Governo), approvato dalla Camera;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 5

**Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (nuovo testo C. 1949 Molea)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1949, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente;

rilevato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo;

può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *a*) della Costituzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 11 dicembre 2014

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce, l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino.

Giuseppe PIGNATONE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Michele PRESTIPINO, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (*GAL*), Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), Corradino MINEO (*PD*), Luigi GAETTI (*M5S*), Elisa BULGARELLI (*M5S*), Claudio FAZZONE (*FI-PDL*) e i deputati Laura GARAVINI (*PD*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Dorina BIANCHI (*NCD*), Claudio FAVA (*Misto*), Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*), Francesco D'UVA (*M5S*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle 20,15.*

### **Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro.

Giuseppe PECORARO, *prefetto di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Giuseppe LUMIA (*PD*), Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), Franco MIRABELLI (*PD*), Rosaria CAPACCHIONE (*PD*), Elisa BULGARELLI (*M5S*), Luigi GAETTI (*M5S*), e i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Giulia SARTI (*M5S*), Vincenzo BRUNO BOSSIO (*PD*).

Giuseppe PECORARO, *prefetto di Roma*, risponde ai quesiti posti e Clara VACCARO, *vicario del prefetto di Roma*, fornisce alcune precisazioni.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 22.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 11 dicembre 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello.

Svolge una relazione Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Giuseppe GALATI (FI), *vicepresidente*, e Titti DI SALVO (PD), *vicepresidente*, e i senatori Maria Grazia GATTI (PD) e Marcello GUALDANI (NCD).

Rispondono ai quesiti posti Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*.



Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'INAIL per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e richiede all'INAIL l'invio di documentazione per rispondere ai quesiti posti.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 11 dicembre 2014

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile**

(Esame del documento conclusivo)

Sandra ZAMPA, *presidente*, illustra la bozza di documento conclusivo da lei predisposto. Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e delle proposte di integrazione pervenute dai membri della Commissione.

Illustra successivamente le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute alla Commissione.

Intervengono per proporre ulteriori modifiche i senatori Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), Ornella BERTOROTTA (*M5S*), Giorgio ZANIN (*PD*) e i deputati Antimo CESARO (*SCPI*), Vanna IORI (*PD*) e Chiara SCUVERA (*PD*).

Sandra ZAMPA, *presidente*, si riserva di predisporre un nuovo testo con le integrazioni concordate, che verrà inviato a tutti i componenti della

Commissione, e rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi nella prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

